

69.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 28 MARZO 1989

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

<b>INDICE</b>		PAG.	
<p><b>ANDREIS:</b> Per la sospensione degli aiuti militari italiani a favore del governo somalo (4-09612) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i>) .....</p>	4056	<p>coli (4-06424) (risponde SANTUZ, <i>Ministro dei trasporti</i>) .....</p>	4061
<p><b>ANDREIS:</b> Sull'addestramento in Italia di militari provenienti da paesi del terzo mondo (4-09613) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i>) .....</p>	4056	<p><b>BERSELLI:</b> Per un'indagine sulla gestione dell'ATER (Associazione dei teatri dell'Emilia-Romagna), anche a seguito del costoso allestimento dello spettacolo <i>I dialoghi delle Carmelitane</i> (4-05841) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) .....</p>	4062
<p><b>BALZAMO:</b> Per l'adozione di provvedimenti volti al potenziamento dell'aeroporto di Bergamo (4-07598) (risponde SANTUZ, <i>Ministro dei trasporti</i>) .....</p>	4059	<p><b>BOATO:</b> Per un intervento presso le autorità iugoslave volto ad ottenere un processo in forma civile e pubblica dei tre cittadini iugoslavi arrestati a Lubiana con l'accusa di spionaggio e divulgazione di documenti coperti da segreto militare (4-06917) (risponde MANZOLINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) .....</p>	4062
<p><b>BARGONE:</b> Per l'installazione di un ufficio postale nel rione Sant'Elia di Brindisi (4-01682) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) .....</p>	4060	<p><b>BOATO:</b> Per un intervento volto a garantire il regolare proseguimento dell'attività di sperimentazione presso l'istituto magistrale di Mestre (Venezia) e per la concessione dell'autonomia amministrativa all'istituto medesimo (4-09106) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) .....</p>	4064
<p><b>BATTAGLIA PIETRO:</b> Sui provvedimenti che si intendono adottare per garantire un adeguato servizio di pronto soccorso presso l'aeroporto di Reggio Calabria (4-07813) (risponde SANTUZ, <i>Ministro dei trasporti</i>) .....</p>	4060	<p><b>BONFATTI PAINI:</b> Per un intervento volto ad evitare che l'accordo con l'Austria per il trasporto merci pena-</p>	
<p><b>BENEDIKTER:</b> Per la distribuzione delle nuove targhe a fondo retroriflettente previste per i rimorchi agri-</p>			

## X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1989

	PAG.		PAG.
lizzi ingiustamente e fortemente le imprese di autotrasporto del nostro paese (4-04441) (risponde SANTUZ, <i>Ministro dei trasporti</i> ) .....	4065	CARIA: Per la riattivazione dei collegamenti aerei con l'Uruguay, soppressi nel 1974 dall'Alitalia (4-09030) (risponde SANTUZ, <i>Ministro dei trasporti</i> ) .....	4071
CACCIA: Per un intervento volto a garantire un'adeguata assistenza sanitaria ai detenuti nel carcere di Busto Arsizio (Varese), anche al fine di evitare il diffondersi dell'AIDS (4-06588) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) .....	4065	CASINI PIER FERDINANDO: Sui motivi della mancata emissione di una serie di francobolli dedicata ad Enzo Ferrari (4-10778) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) .....	4071
CAMBER: Per un intervento volto a consentire la consultazione degli archivi segreti dell'Italia e della Jugoslavia al fine di un'analisi storica sull'esodo di migliaia di italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia nonché sui massacri perpetrati nel periodo 1943-1950 (4-05387) (risponde MANZOLINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) .....	4066	CASTAGNETTI GUGLIELMO: Per il rispetto del divieto di effettuare cerimonie di culto in orario scolastico, in relazione a quanto avvenuto nell'istituto magistrale Gobetti di Genova il 20 dicembre 1988 (4-10574) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) .....	4072
CAMBER: Sul giudizio del Governo in merito alle motivazioni dell'arresto, da parte delle autorità iugoslave, di otto cittadini italiani in occasione della partita di calcio Jugoslavia-Italia (4-05666) (risponde MANZOLINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) .....	4067	CIMA: Per l'annullamento delle prove di selezione effettuate a Torino per accedere ai corsi di aggiornamento statali per insegnanti di sostegno, stante la tipologia del <i>test</i> attitudinale utilizzato (4-09847) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) .....	4073
CANNELONGA: Sulle iniziative che si intendono assumere per porre fine ai numerosi ed illegali sequestri di motopescherecci italiani da parte di unità militari iugoslave (4-07529) (risponde MANZOLINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) .....	4069	DIAZ: Sull'illegittimità della prova ergonometrica fatta sostenere ai partecipanti al concorso per l'assunzione di 60 manovali presso le ferrovie complementari sarde (4-05989) (risponde SANTUZ, <i>Ministro dei trasporti</i> ) .....	4074
CAPANNA: Per un intervento di protesta nei confronti del governo peruviano in relazione alla scomparsa dei dirigenti sindacali Hugo Blanco e Hugo Luis (4-11642) (risponde AGNELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) .....	4070	FERRANDI: Per lo smantellamento della polveriera militare Cocco, situata nella frazione Marco di Rovereto (Trento), in prossimità del centro abitato (4-09481) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i> ) .....	4075
		FINCATO: Sui motivi del mancato esonero dal servizio di leva di Diego Pagan di Casabianca (Venezia) ai	

## X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1989

	PAG.		PAG.
sensi dell'articolo 7 lettera c) della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (4-09596) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i> ) .....	4075	per le scuole per i figli di italiani residenti in Inghilterra) in relazione ad interventi arbitrari nella gestione del comitato medesimo da parte del console italiano (4-08875) (risponde MANZOLINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) .....	4081
FINCATO: Sulla delibera assunta dal consiglio d'istituto del liceo scientifico statale Paolo Liroy di Vicenza in ordine ai criteri di formazione delle classi in rapporto all'insegnamento della lingua straniera (4-10716) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) .....	4076	LEONE: Per il ripristino del servizio di autolinea Taranto-Bari (4-04650) (risponde MACCANICO, <i>Ministro per gli affari regionali e le riforme istituzionali</i> ) .....	4081
FIORI: Per l'inquadramento dei dipendenti pubblici nei profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e per l'attribuzione delle relative qualifiche funzionali (4-11201) (risponde CIRINO POMICINO, <i>Ministro per la funzione pubblica</i> ) .....	4077	LOI: Sulle circostanze della morte del missionario saveriano Salvatore Deiana, avvenuta ad Altamira (Brasile) (4-11109) (risponde AGNELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) .....	4082
FUMAGALLI CARULLI: Per la revoca dell'indennità di missione ai presidenti di TAR che nonostante abbiano concorso con il consenso al trasferimento di sede, non si sono mossi dalla sede di provenienza se non limitatamente ai giorni mensili di udienza (4-04719) (risponde MISASI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> ) .....	4078	LUCCHESI: Sull'inopportunità della ventilata soppressione della pretura di Borgo a Mozzano (Lucca) (4-07200) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) .....	4083
GASPAROTTO: Per la valutazione, ai fini della carriera, del ruolo svolto dal personale militare eletto negli organismi di rappresentanza (4-09363) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i> ) .....	4080	LUCENTI: Per un intervento presso l'Ente delle ferrovie dello Stato, volto a prevedere la fermata presso la stazione di Fildidonna dei treni diretti a Catania (4-03767) (risponde SANTUZ, <i>Ministro dei trasporti</i> ) .....	4084
GEI: Per il potenziamento dell'organico degli agenti di custodia del carcere di Brescia (4-06426) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) ...	4080	MACERATINI: Per un intervento a tutela del patrimonio ambientale dei comuni di Monterotondo e Mentana (Roma) (4-05710) (risponde RUFFOLO, <i>Ministro dell'ambiente</i> ) .....	4084
GUIDETTI SERRA: Sull'esposto presentato alla procura della Repubblica di Roma dal presidente del COASCIT di Manchester (comitato di assistenza		MACERATINI: Sui provvedimenti che si intendono adottare per garantire il funzionamento dell'ufficio postale di Lariano (Campobasso) (4-07768) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) .....	4085
		MACERATINI: Per l'assunzione di provvedimenti volti a garantire l'agibilità dei campi sportivi di Piglio e di	

## X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1989

PAG.	PAG.
<p>Trevi (Frosinone) (4-08438) (risponde CARRARO, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>) ..... 4085</p> <p>MACERATINI: Per un'inchiesta sulla bocciatura agli esami di maturità della signorina Loredana Lo Iacono, studentessa del liceo scientifico Galileo Galilei di Palermo (4-09258) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) ..... 4086</p> <p>MACERATINI: Per un intervento volto a dotare il comune di Sperlonga (Latina) di adeguati impianti sportivi (4-09782) (risponde CARRARO, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>) ..... 4087</p> <p>MACERATINI: Sulle perquisizioni domiciliari effettuate, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Bologna, nei confronti di numerosi cittadini etichettati di destra, con particolare riferimento a quella compiuta presso lo studio dell'avvocato Marcantonio Bezicheri (4-09799) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) ..... 4088</p> <p>MANGIAPANE: Per un intervento volto a garantire il rispetto presso l'UNEP della corte di appello di Messina delle disposizioni di cui alla legge 12 luglio 1975, n. 322, che attribuisce alla categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari la titolarità della notifica degli atti (4-07485) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) ..... 4089</p> <p>MANNA: Sulle iniziative da assumere a seguito della decisione di un giudice donna del tribunale di Napoli di rilasciare due <i>marines</i> della base di Bagnoli che avevano aggredito e stuprato una donna in un quartiere di prostitute (4-08515) (risponde</p>	<p>VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) ..... 4090</p> <p>MANNA: Sulla veridicità delle notizie secondo le quali numerosi carabinieri in servizio a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) sarebbero stati trasferiti essendo emersi a loro carico gravissimi indizi di connivenza con le cosche mafiose operanti in tale zona (4-08930) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i>) ..... 4092</p> <p>MARIANETTI: Sulle iniziative che si intendono assumere per garantire, con la ristrutturazione dello stadio Olimpico di Roma, il ruolo della capitale nello svolgimento dei campionati mondiali di calcio (4-04165) (risponde CARRARO, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>) ..... 4092</p> <p>MATTEOLI: Per l'assegnazione agli insegnanti di scuola materna, vincitori di concorso del 1982, delle cattedre indebitamente riassorbite nel 1983 dal Ministero della pubblica istruzione dopo l'immissione in ruolo dei docenti precari (4-09908) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) ..... 4093</p> <p>MENZIETTI: Per la realizzazione di un accordo con le autorità iugoslave in merito allo sfruttamento delle risorse ittiche dell'Adriatico e per il dissequestro dei pescherecci italiani tuttora requisiti (4-08352) (risponde MANZOLINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) ..... 4095</p> <p>NICOTRA: Per una sollecita costituzione della commissione mista paritetica prevista dall'accordo stipulato con la Repubblica di San Marino per il riconoscimento reciproco dei titoli di studio (4-08585) (risponde MANZOLINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) ..... 4097</p>

## X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1989

PAG.	PAG.
<p>ORLANDI: Per l'assunzione di iniziative volte a migliorare il servizio ferroviario sulla linea Roma-Pescara e sulla opportunità di riesaminare il nuovo orario estivo che penalizza il traffico notturno (4-06831) (risponde SANTUZ, <i>Ministro dei trasporti</i>) ..... 4098</p>	<p>dalla commissione incaricata di esaminare i relativi progetti (4-07291) (risponde MISASI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>) ..... 4107</p>
<p>PARLATO: Sull'opportunità di applicare in Sardegna minori aliquote tariffarie sull'energia elettrica, a seguito dell'esclusione della suddetta regione dal piano di metanizzazione (4-04097) (risponde BATTAGLIA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>) ..... 4100</p>	<p>PARLATO: Sugli atti di sindacato ispettivo presentati dall'interrogante sul CNR trasmessi alla magistratura penale ed alla Corte dei conti (4-09601) (risponde RUBERTI, <i>Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica</i>) ..... 4108</p>
<p>PARLATO: Sulla regolarità dell'affidamento dell'incarico all'architetto Michele Capobianco di Napoli per il progetto esecutivo relativo ad un immobile del CNR (4-05492) (risponde RUBERTI, <i>Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica</i>) ..... 4101</p>	<p>PARLATO: Per il potenziamento dell'organico dello stabilimento militare STEVECO di Nola (Napoli) (4-09829) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i>) ..... 4109</p>
<p>PARLATO: Sulle iniziative da adottare in relazione alla mancata pubblicazione da parte del CNR dei dati relativi ai dipendenti e delle deliberazioni assunte dagli organi direttivi sull'attività dell'ente (4-06868) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) ..... 4105</p>	<p>PARLATO: Per una più attenta e corretta attività di vigilanza sul CNR (4-11501) (risponde RUBERTI, <i>Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica</i>) ..... 4109</p>
<p>PARLATO: Sull'accordo raggiunto tra la FIAT e l'Istituto motori di Napoli (4-07238) (risponde RUBERTI, <i>Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica</i>) ..... 4107</p>	<p>PAZZAGLIA: Per un intervento volto a fare piena luce sul caso del cittadino americano Robert E. Whitehead, ristretto nel carcere di Rebibbia con l'accusa di truffa e furto, anche in relazione all'autorizzazione all'estradizione confermata dalla Corte di cassazione il 17 febbraio 1988 (4-07765) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) ..... 4109</p>
<p>PARLATO: Sul giudizio del Governo in relazione alla iniziativa riguardante la innovazione dell'emblema della Repubblica italiana, con particolare riferimento alle procedure seguite</p>	<p>PELLEGATTA: Sull'opportunità di aprire totalmente al traffico aereo civile l'aeroporto di Montichiari (Brescia) (4-07681) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i>) ..... 4110</p>
	<p>PERANI: Per la sollecita emanazione del regolamento di attuazione della legge 6 giugno 1986, n. 251, concer-</p>

## X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1989

	PAG.		PAG.
nente l'istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici (4-05061) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) .....	4111	per un intervento volto a sollecitare l'ultimazione delle opere (4-05196) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) .....	4115
<b>PETROCELLI:</b> Per l'adozione di misure finalizzate a garantire un funzionamento più efficiente degli organi centrali e periferici della Pubblica istruzione (4-01185) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) .....	4112	<b>RONCHI:</b> Sul giudizio del Governo in ordine alle motivazioni che hanno determinato un ordine di cattura nei confronti della psicologa Stefania Bernardi, da parte del sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento (4-06694) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) .....	4116
<b>PIRO:</b> Sulle iniziative assunte dal governo della Repubblica Federale di Germania a seguito delle gravi dichiarazioni di Philip Jenninger, presidente del <i>Bundestag</i> (4-09716) (risponde MANZOLINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) .....	4114	<b>RONCHI:</b> Sui criteri in base ai quali è stato deciso il trasferimento del quattordicesimo gruppo del secondo stormo dell'aeronautica presso l'aeroporto militare di Rivolto (Udine), attualmente sede della pattuglia acrobatica nazionale (4-09380) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i> ) .....	4118
<b>PISICCHIO:</b> Per un intervento volto a consentire a coloro i quali abbiano conseguito il titolo di specializzazione a carattere polivalente, entro il 10 luglio 1988, l'iscrizione nelle graduatorie speciali previste dall'articolo 15 dell'ordinanza ministeriale 28 luglio 1986, in coda alla graduatoria già formata per nomine disposte per l'anno 1988-1989 (4-09872) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) .....	4114	<b>RONZANI:</b> Per un'opera di sensibilizzazione e informazione, in particolare dei giovani, in occasione del 50° anniversario della promulgazione delle leggi razziali, sulla campagna persecutoria nei confronti degli ebrei che portò all'emanazione del regio decreto-legge 22 dicembre 1938, n. 2111, con il quale furono posti in congedo illimitato i militari ebrei (4-08796) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i> ) .....	4118
<b>POLI BORTONE:</b> Per l'emanazione da parte del Ministero della pubblica istruzione di una circolare esplicativa al fine di stabilire che il punteggio doppio è valutato per tutti coloro che abbiano prestato servizio nelle piccole isole nell'arco degli ultimi dieci anni (4-11351) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) .....	4115	<b>RUSSO FRANCO:</b> Sul giudizio del Governo in relazione al sequestro, da parte del vicepretore di Corigliano Calabro (Cosenza), di un manifesto della locale sezione di democrazia proletaria (4-07471) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) ...	4119
<b>POLI:</b> Sulle indagini della procura di Genova in merito all'appalto per i lavori del nuovo carcere di Verona. e		<b>RUSSO FRANCO:</b> Sul comportamento tenuto da un agente di custodia di Rebibbia nuovo complesso in Roma	

PAG.	PAG.
<p>nei confronti di Salvatore Vianelli, arrestato in seguito ad un diverbio avvenuto a Frascati il 7 agosto 1988 con un carabiniere ed alcuni agenti di polizia (4-08962) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) ... 4120</p> <p>RUSSO FRANCO: Sui passi compiuti dal Governo italiano presso quello della Repubblica Federale di Germania a seguito del discorso pronunciato dal presidente del <i>Bundestag</i> in occasione della cosiddetta <i>Reichskristallnacht</i>, sulla politica di annientamento della minoranza ebraica attuata dal nazismo (4-09715) (risponde MANZOLINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) ..... 4121</p> <p>RUSSO FRANCO: Per la riassunzione del corista del Teatro dell'opera di Roma Sergio De Bari, in relazione alla delibera approvata in tal senso dal consiglio di amministrazione dell'ente (4-09844) (risponde MURATORE, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) ..... 4122</p> <p>SALVOLDI: Sulle iniziative da assumere in relazione a quanto verificatosi durante la manutenzione dell'aereo dell'aeronautica militare tedesca in occasione dell'esercitazione militare svoltasi in Sardegna a Capo Frasca (Cagliari) (4-08881) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i>) ..... 4123</p> <p>SAMÀ: Per un intervento volto a garantire l'applicazione, da parte dei ministeri e degli enti interessati, della legge 7 luglio 1988, n. 254, sull'inquadramento nella nona qualifica funzionale di tutti gli aventi diritto, con particolare riferimento alla Cassa depositi e prestiti (4-10938) (risponde CIRINO POMICINO, <i>Ministro per la funzione pubblica</i>) ..... 4123</p>	<p>SAVINO: Per la revoca dell'improvviso trasferimento dei carabinieri addetti alla caserma di Campomaggiore (Potenza) (4-10020) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i>) ..... 4125</p> <p>SCOVACRICCHI: Sull'opportunità di manifestare la riprovazione del nostro Governo per alcune affermazioni sul nazismo contenute in un discorso pronunciato recentemente dal presidente del parlamento federale tedesco, Philip Jenninger (4-09761) (risponde MANZOLINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) ..... 4125</p> <p>SERAFINI MASSIMO: Sui passi che il Governo italiano intende compiere presso le autorità israeliane a seguito del diritto negato a Luisa Morgantini, dirigente della CISL, di recarsi nel loro paese (4-10437) (risponde BONALUMI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) ..... 4126</p> <p>SOAVE: Per l'istituzione a Bussoleno (Torino) di una sezione distaccata del liceo scientifico Darwin di Rivoli (4-10555) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) ..... 4127</p> <p>STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Sul trattamento discriminatorio riservato al detenuto Mauro Addis, testimone al processo per la strage di Bologna del 2 agosto 1980 (4-05407) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) ..... 4127</p> <p>STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Sui motivi per i quali il tribunale fallimentare di Roma ha richiesto una nuova perizia sulla SGI-SOGENE, e sulla mancata dichiarazione di fallimento della società (4-06319) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) ..... 4128</p>

	PAG.		PAG.
STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Sulle misure di sicurezza adottate nei confronti di Massimiliano Fachini detenuto nel carcere di Vicenza (4-07947) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) .....	4129	gli uffici provinciali di reclutamento alla leva (4-08530) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i> ) .....	4133
STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Sulla fermata straordinaria effettuata il 20° agosto 1988 dal treno <i>Peloritano</i> nella stazione di Priverno-Fossanova (Latina) (4-08480) (risponde SANTUZ, <i>Ministro dei trasporti</i> ) .....	4130	TRANTINO: Sulla decisione del Ministero della sanità di escludere il professore Fernando Aiuti dalla commissione ministeriale per la lotta contro l'AIDS (4-05008) (risponde DONATCATTIN, <i>Ministro della sanità</i> ) .....	4134
STERPA: Per un intervento volto a garantire il rispetto, da parte della USL n. 12 delle Marche, degli impegni derivanti dalla convenzione stipulata tra la Regione e l'università degli studi di Ancona per l'apertura di nuove specializzazioni universitarie di medicina (4-04087) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) .....	4131	TRANTINO: Per l'adozione di provvedimenti volti ad ovviare all'anomala situazione creatasi con il trasferimento d'ufficio presso la pretura di Trecastagni (Catania) di un ufficiale giudiziario attualmente in servizio presso l'ufficio unico della corte d'appello di Catania (4-08624) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) .....	4135
TADDEI: Sulle perplessità sollevate dal sindacato dei postelegrafonici di Pisa in ordine all'acquisto per tutti gli uffici postali italiani, di strumenti costosi ma inutili a fronte della carenza di materiali indispensabili, nonché sulle costruzioni di alloggi ed uffici ad opera dell'Italposte (4-03972) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) ..	4131	TRETAGLIA: Sui provvedimenti adottati e da adottare al fine di garantire il buon funzionamento dei corsi di lingua e cultura italiana a Watford (Gran Bretagna) (4-09023) (risponde MANZOLINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) .....	4136
TASSI: Per un intervento presso la regione Toscana affinché vengano accolte le domande di trasferimento interno presentate dai dipendenti, con particolare riferimento al caso di Andreina Riccadonna (4-03531) (risponde MACCANICO, <i>Ministro per gli affari regionali e le riforme istituzionali</i> ) .....	4133	TRETAGLIA: Sui provvedimenti adottati e da adottare al fine di garantire il buon funzionamento dei corsi di lingua e cultura italiana a Watford (Gran Bretagna) (4-09024) (risponde MANZOLINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) .....	4137
TEALDI: Sui provvedimenti che si intendono adottare per il ripristino de-		VESCE: Sull'opportunità di rifiutare l'estradizione di Robert Whitehead, ex agente dei servizi segreti statunitensi (4-05778) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) .....	4138
		VESCE: Sui maltrattamenti subiti dal giovane Bruno Rizza arrestato in data 3 giugno 1988 dai carabinieri di	

	PAG.		PAG.
Noto (Siracusa) con l'accusa di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale (4-07718) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) .....	4139	VIZZINI: Sui danni derivanti agli studenti della Repubblica di San Marino dalla mancata costituzione della commissione paritetica prevista dall'accordo italo-sanmarinese relativo al reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole primarie e secondarie (4-08612) (risponde MANZOLINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) .....	4143
VESCE: Per un intervento a favore di Antonio Vettore, detenuto nel reparto carcerario dell'ospedale di Padova, le cui condizioni di salute sono particolarmente gravi (4-08690) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) .....	4140	ZAVETTIERI: Per l'adozione di misure atte a garantire lo svolgimento del procedimento giudiziario a carico dell'amministrazione comunale di Gasperina (Catanzaro) per violazione di norme in materia urbanistica (4-05482) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) .....	4144
VESCE: Sul fermo operato dalla polizia nei confronti dello scrittore Nanni Balestrini, assolto con formula piena al processo 7 aprile (4-09272) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) .....	4142		

ANDREIS E SALVOLDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

negli ultimi mesi in Somalia si è verificata una forte recrudescenza delle attività militari connesse alla guerriglia del *Somali National Movement* che ha conquistato la città di Hargheisa, una delle più importanti del paese e che ora i combattimenti sono in corso su larga scala;

l'attuale regime, nonostante i cospicui aiuti per la cooperazione ricevuti, non ha favorito il progresso economico e sociale di un paese fra i meno sviluppati del mondo ed ha destinato ingenti risorse alle forze armate —:

se non ritenga opportuno sospendere, quantomeno, gli aiuti militari italiani al Governo di Mogadiscio ad evitare che il nostro supporto possa essere utilizzato per reprimere larga parte della popolazione somala. (4-09612)

RISPOSTA. — *In Somalia operano due delegazioni militari italiane di assistenza. I componenti delle stesse non possono prendere parte in nessun caso a operazioni connesse direttamente o indirettamente a situa-*

*zioni conflittuali con paesi stranieri e/o al mantenimento dell'ordine pubblico o ad ogni altra attività di carattere operativo militare. L'assistenza deve sempre esplicarsi in aree non coinvolte in possibili situazioni conflittuali.*

*Si soggiunge che i materiali forniti alla Somalia sono molto limitati.*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

ANDREIS E SALVOLDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che secondo dati forniti dal Ministero della difesa dal 1979 al 1984 è stato addestrato in Italia un consistente numero di militari provenienti da paesi del Terzo Mondo —:

se tale programma di formazione militare abbia avuto seguito negli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 e, in caso affermativo, con quali paesi, per quale tipo di corsi e scuole e per quale ammontare di costo. (4-09613)

RISPOSTA. — *Si rimettono due prospetti contenenti dati sulla presenza di militari stranieri presso scuole delle forze armate italiane.*

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1989

## APPENDICE I.

PERSONALE STRANIERO ADDESTRATO PRESSO ENTI MILITARI ITALIANI  
AMMISSIONI AI SENSI DELLA LEGGE N. 995 DEL 1970

FORZA ARMATA	ENTE ADDESTRATIVO	NUMERO FREQUENTATORI			
		1985	1986	1987	1988
Esercito italiano	Accademia militare . . . . .	14	20	21	39
	Scuola di guerra . . . . .	28	31	29	39
	Scuole di specializzazione . . . . .	4	—	13	46
Marina militare italiana	Accademia navale . . . . .	59	41	22	21
	Istituto di guerra marittimo . . . . .	3	7	5	7
	Scuole di specializzazione . . . . .	4	2	27	7
Aviazione militare italiana	Accademia aeronautica . . . . .	—	—	15	57
	Scuola di guerra aerea . . . . .	3	5	5	6
	Scuole di specializzazione . . . . .	—	—	34	44
Guardia di finanza	Accademia Guardia di finanza . . . . .	—	—	4	7
	Scuola di polizia tributaria . . . . .	—	—	—	2
Totale frequentatori . . . . .		115	106	175	275

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1989

## APPENDICE II.

PERSONALE STRANIERO ADDESTRATO PRESSO ENTI MILITARI ITALIANI  
AMMISSIONI AI SENSI DELLA LEGGE N. 38 DEL 1979

FORZA ARMATA	ENTE ADDESTRATIVO	NUMERO FREQUENTATORI			
		1985	1986	1987	1988
Esercito italiano	Accademia militare . . . . .	21	16	20	—
	Scuola di guerra . . . . .	—	4	5	—
	Scuole di specializzazione . . . . .	26	30	20	—
Marina militare italiana	Accademia navale . . . . .	7	6	7	—
	Istituto di guerra marittimo . . . . .	—	—	—	—
	Scuole di specializzazione . . . . .	—	—	—	—
Aviazione militare italiana	Accademia aeronautica . . . . .	66	53	67	—
	Scuola di guerra aerea . . . . .	—	—	—	—
	Scuole di specializzazione . . . . .	—	—	3	—
Guardia di finanza	Accademia Guardia di finanza . . . . .	12	11	11	—
	Scuola di polizia tributaria . . . . .	5	2	2	—
	<i>Totale frequentatori . . . . .</i>	<i>137</i>	<i>122</i>	<i>135</i>	<i>—</i>

Il Ministro della difesa: ZANONE

**BALZAMO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti.*  
— Per sapere — premesso

che recentemente, e soltanto a seguito delle gravi difficoltà operative dell'aeroporto di Linate, si è inteso riconoscere allo scalo di Bergamo Orio al Serio il suo naturale ruolo di aeroporto di supporto al traffico aereo lombardo;

che con tale riconoscimento di fatto si recepisce il concetto di sistema dei 3 maggiori aeroporti lombardi sia a servizio dell'area metropolitana di Milano che dell'intera regione;

che la politica della Compagnia di bandiera ha sempre osteggiato i collegamenti regolari su Bergamo eliminando anche l'unico esistente per Roma a danno di tutta l'utenza della Regione orientale:

che la conseguente politica degli investimenti è stata limitata a due soli scali lombardi penalizzando l'aeroporto di Bergamo e riducendo pesantemente anche i benefici delle spese finanziarie nell'ambito delle leggi speciali 825/73 e 299/79;

che per il rispetto del ruolo dello scalo di Bergamo e per rendere efficaci le spese già sostenute; per evitare che su di esso si determinino situazioni di impraticabilità come accaduto a Fiumicino e a Linate; e infine per non vanificare i provvedimenti assunti occorrono massicci investimenti per attrezzare al meglio lo scalo bergamasco, che potenzialmente può accogliere un vasto bacino di utenza;

che i lavori più urgenti sono l'ampliamento dell'area terminale (aerostazione, piazzali sosta velivoli e collegamenti all'esistente viabilità), il potenziamento delle pavimentazioni operative (via di circolazione e raccordi), la nuova TWR, nonché l'aerostazione merci —:

quali iniziative, in termini finanziari, intende assumere il ministro dei trasporti per adeguare la ricettività dell'aeroporto di Bergamo in coerenza alle indicazioni fornite in materia di ripartizione del traffico aereo sui tre scali lombardi;

se non ritiene necessario rivedere il programma di investimenti già varato (che vede escluso l'aeroporto di Bergamo) di cui al cap. 7501 del bilancio ordinario della D.G.A.C. per il triennio 1988/90, considerato anche le esigenze più immediate relative ai campionati del mondo di calcio del 1990, quando lo scalo di Bergamo potrà svolgere un ruolo determinante a supporto dell'area milanese, considerato anche che le recenti disposizioni emanate dal Governo, in vista di tale evento, non hanno tenuto conto di tutte le necessità finanziarie dell'aeroporto di Bergamo. (4-07598)

**RISPOSTA.** — *Con recente decreto ministeriale l'aeroporto di Bergamo Orio al Serio è stato inserito, ai fini della programmazione del traffico, nel sistema aeroportuale milanese.*

*L'aeroporto di Bergamo viene così considerato uno dei tre elementi infrastrutturali del sistema, che avrà un ruolo fondamentale nello sviluppo del trasporto aereo da e per l'area milanese.*

*Sulla base di tali presupposti, ed anche in considerazione delle più immediate esigenze relative ai campionati mondiali di calcio del 1990, sarà rivisto il piano di investimento di cui al capitolo 7501 del bilancio della direzione generale dell'aviazione civile, assegnando maggiori contributi a favore dell'aeroporto di Bergamo.*

*I progetti dei lavori sono già pervenuti alla direzione generale dell'aviazione civile, in conformità a quanto determinato con la convenzione stipulata con la SACBO e sono stati sottoposti all'esame del comitato di cui all'articolo 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449.*

*Si ricorda infine che in base alle leggi speciali 22 dicembre 1973, n. 825 e 27 luglio 1979, n. 299 l'aeroporto in oggetto ha usufruito di finanziamenti che hanno già permesso la realizzazione di alcune rilevanti opere, tra cui il prolungamento della pista, i piazzali di sosta, gli impianti luminosi.*

Il Ministro dei trasporti: SANTUZ.

**BARGONE.** — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — pre-messo che

il rione di Sant'Elia di Brindisi ha una popolazione di oltre 15.000 abitanti, un sempre più esteso insediamento urbano di nuova costruzione ed è sprovvisto dei servizi più elementari;

da diversi anni il consiglio circoscrizionale ha sottolineato l'esigenza di un ufficio postale atto a soddisfare le esigenze più elementari;

le autorità locali restano insensibili di fronte a tale necessità;

l'onorevole Graduada nella IX legislatura, in data 3 febbraio 1987, ha rivolto una interrogazione, che però non ha avuto risposta —:

quali iniziative intende adottare perché in breve tempo il rione Sant'Elia venga dotato di un ufficio postale.

(4-01682)

**RISPOSTA.** — *Alla interrogazione presentata dall'onorevole Graduada in data 3 febbraio 1987, non è stato possibile rispondere a causa della chiusura anticipata della legislatura. Si fa presente che l'istituzione di nuovi uffici postali avviene in relazione alle esigenze del servizio e dell'utenza e nell'osservanza dei principi di politica economica tracciati dal Governo per il contenimento della spesa pubblica.*

*Per quanto attiene in particolare l'apertura di un ufficio postale nel rione di Sant'Elia (Brindisi), gli organi ispettivi, cui è stato affidato l'incarico di effettuare le necessarie verifiche, hanno ravvisato l'opportunità di tale iniziativa sussistendo gli elementi oggettivi richiesti per l'adozione del provvedimento di istituzione di un nuovo ufficio.*

*Sono stati, pertanto, presi contatti con la locale autorità comunale al fine di poter disporre di un locale idoneo ad ospitare i servizi postali, ma, a tutt'oggi, l'organo interessato non si è pronunciato ufficialmente determinando, così, una situazione di stasi che perdura tuttora.*

*Superato tale ostacolo, si assicura che non si mancherà di porre in essere ogni accorgimento atto a consentire, in tempi brevi, l'attivazione di un ufficio postale in località Sant'Elia.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMI.

**BATTAGLIA PIETRO E PERRONE.** — *Ai Ministri dei trasporti e della sanità.* — Per sapere:

se sono a conoscenza che a seguito di decreto emanato dai ministri interrogati, di concerto con il ministro del tesoro il servizio di pronto soccorso sanitario negli aeroporti civili di tutto il territorio del Paese è passato alla competenza della Croce Rossa Italiana;

se sono a conoscenza che in base all'articolo 6 del decreto stesso la Direzione Generale dell'Aviazione Civile deve garantire locali e strutture adeguate;

se sono a conoscenza che presso l'aeroporto di Reggio Calabria anche per la mancanza di un direttore dello scalo, lacuna già segnalata con precedente interrogazione al Ministro dei trasporti, il servizio di pronto soccorso, affidato da qualche settimana alla C.R.I. trova enormi difficoltà per la mancanza di locali e di qualsiasi doverosa forma di collaborazione con grave pregiudizio per la funzionalità dell'aeroporto.

Gli interroganti chiedono quali iniziative i ministri dei trasporti e della sanità intendano assumere per assicurare l'importante servizio all'aeroscalo dello Stretto. (4-07813)

**RISPOSTA.** — *Con l'emanazione del decreto interministeriale in base al quale il pronto soccorso sanitario negli aeroporti è passato, a partire dal 1° aprile 1988, alla competenza della Croce rossa italiana (CRI), nell'aeroporto di Reggio Calabria, la Croce rossa di quella provincia, non è stata in grado di assumere il servizio con proprio personale per cui è stato necessario fare ri-*

corso a personale paramedico militare proveniente da Napoli, che ha iniziato il servizio in data 13 luglio 1988, con più di tre mesi di ritardo rispetto al resto del territorio italiano.

Per altro, tale personale militare assegnato alla CRI, non avendo ricevuto alcuna assistenza dai corpi di appartenenza, è andato incontro a notevoli disagi ai quali, nei limiti del possibile, si è cercato di porre rimedio, consentendo l'uso di alcuni servizi e strutture del personale dell'aviazione civile, quali mense, CRAL, docce che hanno migliorato notevolmente la situazione.

Per lo svolgimento del servizio, la direzione di circoscrizione aeroportuale di Reggio Calabria ha assegnato i locali precedentemente destinati al pronto soccorso.

Qualora dovessero risultare insufficienti potranno allo scopo, essere utilizzati i locali ampi e confortevoli a suo tempo previsti per la sanità aerea e mai utilizzati.

Il Ministro dei trasporti: SANTUZ.

**BENEDIKTER.** — Ai Ministri dei trasporti, del tesoro e delle poste e telecomunicazioni. — Per conoscere — premesso

che il decreto del Ministero dei trasporti 30 novembre 1987, n. 529 e la circolare esplicativa della direzione generale M.C.T.C., direzione centrale IV, divisione 43<sup>a</sup>, n. 3376/4311 del 31 dicembre 1987 prevedono dei precisi termini e tempi per la richiesta e l'applicazione delle targhe a fondo retroriflettente per rimorchi agricoli sostitutive di quelle vecchie, precisando perentoriamente gli obblighi cui a tal fine hanno da sottoporsi gli interessati;

che a tutt'oggi queste targhe, già pagate da tempo, non sono state messe a disposizione degli agricoltori e che la richiesta di fornitura delle stesse, ripetutamente sollecitata presso l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, provveditorato generale dello Stato, nonché presso la direzione centrale dei servizi postali dell'amministrazione P.T., non ha avuto finora esito alcuno, nemmeno quella intesa

a conoscere approssimativamente il programma di distribuzione previsto, al fine di consentire alle autorità competenti di sapere come hanno in proposito da regolarsi;

che gli addetti alla sicurezza della circolazione stradale non sembrano accontentarsi sempre della semplice esibizione da parte degli utenti degli attestati degli uffici compartimentali della motorizzazione (dell'U.M.A., per ciò che riguarda la provincia autonoma di Bolzano), né delle ricevute postali che comprovano il pagamento dell'imposta dovuta per le nuove targhe dei rimorchi agricoli ed elevano agli incolpevoli contadini delle salate contravvenzioni —

se non intendano, di concerto tra di loro, ovviare tempestivamente agli inconvenienti lamentati e disporre di conseguenza o l'emanazione di un nuovo decreto che procrastini ulteriormente i termini per l'adeguamento, oppure l'immediata fornitura a tutti gli uffici competenti dei quantitativi di nuove targhe retroriflettenti richiesti. (4-06424)

**RISPOSTA.** — Con decreto 30 novembre 1987, n. 529, si è provveduto ad impartire le necessarie disposizioni per l'applicazione, dal 1° gennaio 1988, di targhe ripetitrici retroriflettenti ai veicoli rimorchiati; si è altresì disposto l'approvvigionamento di tutti gli uffici provinciali di questo Dicastero del quantitativo di targhe, ritenuto necessario.

Sono stati inoltre presi accordi per la fornitura agli uffici postali, designati al servizio di vendita, dei relativi caratteri autoadesivi. Si è però verificato che le richieste di targhe e di caratteri autoadesivi hanno superato di gran lunga le previsioni, presumibilmente a motivo di accaparramenti effettuati dalle singole agenzie di pratiche automobilistiche, per cui le scorte di materiale si sono pressoché esaurite presso gli uffici dei più importanti centri industriali ed agricoli del paese.

Si è provveduto, pertanto, con ulteriore decreto 4 febbraio 1988, n. 52 a dilazionare di due mesi i termini precedentemente

stabiliti e nello stesso tempo è stato commissionato un secondo lotto di targhe e relativi caratteri autoadesivi proporzionato alle effettive necessità dei singoli uffici, all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

Questo istituto, infatti, in base a convenzione stipulata con il Ministero delle poste e telecomunicazioni, approvata con decreto ministeriale dell'8 agosto 1986, deve farsi carico di rifornire gli uffici postali, cui compete il servizio sopra cennato, di un adeguato quantitativo di numeri e lettere autoadesivi per targhe ripetitrici per rimorchi.

Il Ministero del tesoro in data 11 maggio 1988 ha però rappresentato l'impossibilità di autorizzare il sopra citato istituto ad effettuare tempestivamente la nuova produzione di targhe, per l'insufficienza di fondi a disposizione nel competente capitolo di spesa per l'anno finanziario interessato (1988).

Si è provveduto, pertanto, alla predisposizione di un nuovo decreto 20 luglio 1988, n. 368, che procrastina di ulteriori dieci mesi i termini per l'adozione delle targhe, stabilendo la data di applicazione delle medesime dal 1° gennaio 1989, con scadenze scaglionate nel corso dell'anno in relazione all'ultima cifra del numero di targa delle motrici.

Il Ministro dei trasporti: SANTUZ.

BERSELLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che

in data 6 aprile 1988 il consigliere regionale Flavio Giunchi del MSI-DN presentava al presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna l'interpellanza che di seguito integralmente si trascrive: « Il sottoscritto Flavio Giunchi, Consigliere regionale del MSI-DN, premesso che l'ATER, dalle recenti notizie di stampa, ancora una volta fa notizia per l'ennesimo dissesto finanziario dovuto questa volta all'allestimento dei " dialoghi delle Carmelitane " per la regia di Luca Ronconi, la cui produzione è costata lire 1.400.000.000, sfondando così la previsione di spesa di ben 600.000.000 e poi-

ché, per la gestione dello stesso spettacolo l'ATER subisce una perdita di 20 milioni al giorno; interPELLA la giunta per conoscere: quanto è costata alla regione l'ATER dalla sua fondazione; se la giunta regionale non intenda sospendere il contributo annuo di cui fruisce l'ATER, finché non si siano individuate soluzioni atte ad individuare responsabilità e competenze gestionali » —:

se e presso quale ufficio giudiziario sia pendente e contro chi e per quale reato un procedimento penale in riferimento al grave ed incontrollato sperpero di pubblico denaro di cui è stato protagonista il consiglio direttivo, o chi per lui e/o con lui, dell'ATER (Associazione dei Teatri dell'Emilia-Romagna). (4-05841)

RISPOSTA. — Dalle informazioni assunte presso la procura generale della Repubblica di Bologna risulta che nè presso quell'ufficio, nè presso la locale pretura sono pervenute segnalazioni o denunce in merito a quanto citato nell'interrogazione.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI

BOATO, AGLIETTA, MATTIOLI E FILIPPINI ROSA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che

nei giorni scorsi a Lubiana (Repubblica di Slovenia - Jugoslavia) sono stati arrestati 3 cittadini jugoslavi con l'accusa di spionaggio e tentativo di divulgazione di documenti coperti da segreto militare. Gli arrestati sono: Janos Janša (pubblicista, candidato alla presidenza della Lega della Gioventù Socialista della Slovenia, noto per la sua intensa attività politica e pubblicistica in senso pacifista e nonviolento), Ivan Berštnar (sottufficiale dell'esercito), e David Tasič (redattore della rivista settimanale *Mladina*, organo ufficiale della Lega della Gioventù Socialista della Slovenia, pubblicazione a larga tiratura, nota per il suo impegno democratico progressista e a difesa dei diritti civili);

l'arresto è stato effettuato su mandato della magistratura militare, che ha impedito qualsiasi forma di colloquio con gli arrestati, anche da parte dei loro familiari. La magistratura militare non ha inteso dare spiegazione alcuna di tali arresti, oltre che per quanto già riferito, né ha esibito prove, se non affermando di aver trovato sulle scrivanie di lavoro dei tre fermati lo stesso non meglio identificato documento che risulterebbe coperto da segreto militare;

gli arrestati, stante la situazione attuale, verranno processati in tempi non definibili da un tribunale militare in forma non pubblica, e con la sola assistenza difensiva di legali militari. Gli arrestati rischiano la condanna da 1 a 15 anni di carcere;

tali arresti avvengono a pochi giorni dalla pubblicazione da parte del settimanale *Mladina* di Lubiana (di cui Janša è collaboratore da anni) di notizie che comproverebbero l'esistenza di piani per un intervento militare e di polizia su vasta scala, comandato da Belgrado, per « mantenere l'ordine sociale nella Repubblica di Slovenia », attraversata in questi ultimi tempi da vivissimi fermenti democratici progressisti e per i diritti civili. Tale piano, secondo le informazioni pubblicate da *Mladina*, prevederebbe fra l'altro l'arresto di un mezzo migliaio di intellettuali sloveni di opposizione;

in seguito a tali arresti è stato costituito a Lubiana un comitato per la « protezione di Janos Janša » e degli altri arrestati, richiedente che almeno il processo venga svolto con forma civile, e quindi con la partecipazione del pubblico e degli organi d'informazione, oltre che di avvocati difensori civili e non militari. Parallelamente nell'intera Slovenia, oltre che a Zagabria e a Belgrado sono sorte oltre 70 iniziative spontanee di petizioni ed appelli di intellettuali, giornalisti, letterati e comuni cittadini, esprimenti solidarietà a Janša e agli altri arrestati, con le stesse richieste formulate dal comitato di solidarietà costituitosi a Lubiana;

appelli ad una solidarietà internazionale su tale caso sono provenuti da ambienti pacifisti e democratici della Slovenia —:

se il ministro degli esteri, giunto a conoscenza di tali fatti, intenda assumere, e quali, iniziative nei confronti delle autorità jugoslave per ottenere quantomeno lo svolgimento di un processo in forma civile e pubblica degli arrestati, se non la loro messa in libertà in via provvisoria o definitiva. (4-06917)

*RISPOSTA. — Il tribunale militare di Lubiana ha emesso, in data 28 luglio 1988, una sentenza di condanna contro tre giornalisti di Mladina, il settimanale dei movimenti alternativi sloveni, ed un militare, arrestati tra la fine di giugno e gli inizi di luglio 1988 sotto l'accusa di violazione di segreti militari. Al direttore del giornale, Zarvl, e all'esperto di questioni militari, Jansa, è stato inflitto un anno e mezzo; al redattore, Tasic, cinque mesi ed al sergente maggiore Borstner, quattro anni. Quest'ultimo è stato riconosciuto colpevole di aver fotocopiato e consegnato un documento militare classificato ai tre giornalisti, perché potessero utilizzarlo nei loro scritti.*

*Borstner, secondo le motivazioni della sentenza, si era proposto di informare l'opinione pubblica slovena, attraverso il settimanale Mladina, sul contenuto del documento e aveva agito in tal modo per timore del futuro del popolo sloveno. I giornalisti sono stati condannati per aver trattenuto il documento che intendevano evidentemente utilizzare nella stesura dei loro articoli.*

*La suprema corte militare di Belgrado, in data 19 ottobre 1988, ha confermato le pene inflitte dal tribunale di primo grado, raddoppiando per altro la pena per Tasic.*

*Sono note l'emozione e la tensione causate, in Slovenia, dall'arresto dei quattro imputati, avvenuto in concomitanza con le voci di un imminente intervento delle forze armate in quella repubblica per neutralizzare l'opposizione e soprattutto contrastare le nuove motivazioni, che da qualche tempo ispiravano la pubblica opinione e parte della classe politica slovena in favore*

di una maggiore democratizzazione e liberalizzazione. Sono anche i ripetuti interventi in favore degli accusati, svolti dalle autorità politiche slovene presso quelle federali, specie per quanto riguarda le garanzie procedurali. È opinione di molti osservatori che tali interventi ed altri di varia natura abbiano condotto ad un risultato di relativa clemenza.

Le pene, difatti, sono state relativamente miti e la motivazione della sentenza appare contenuta nel tono e priva, per quanto possibile, di riferimenti ideologici o politici.

Da parte del Governo italiano, che segue con particolare attenzione la problematica della tutela dei diritti dell'uomo, non si è mancato di adottare, nelle sedi competenti, sia a livello bilaterale sia multilaterale, una chiara presa di posizione a favore del rispetto delle libertà individuali ovunque esse vengano messe in discussione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: MANZOLINI

BOATO E PROCACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

l'istituto magistrale Stefanini corsi sperimentali di Mestre (VE) sta attuando una sperimentazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, dall'anno scolastico 1975/76;

la sperimentazione in tale istituto viene attuata insegnando agli studenti come si studia e perché: in questo modo essi vengono stimolati ad assumere un atteggiamento di interesse e di responsabilizzazione verso se stessi, studiando di più e sviluppando senso critico rispetto tutte le materie che vengono analizzate in un determinato contesto storico, offrendo così un preciso « quadro » degli eventi;

nel novembre 1986 al Convegno nazionale di Milano sulle scuole sperimentali è stata ribadita considerando importante e notevole sia dal versante dell'organizzazione del lavoro, che dai contenuti e dei risultati ottenuti (basti pensare che

agli esami di Maturità il voto medio è 47,88 nettamente superiore alle medie nazionali) ai corsi sperimentali dello Stefanini;

tale sperimentazione ha già subito boicottaggi, malgrado sia riconosciuta pedagogicamente importante, non concedendo l'autonomia amministrativa dall'istituto verificandosi così un grande disagio;

in questi giorni gli studenti dell'istituto Stefanini hanno occupato la scuola, sostenuti dagli insegnanti dell'istituto medesimo e dagli studenti delle scuole di Mestre e Venezia, per protesta all'inderogabile eliminazione delle ore di attività sociali e di ricerca interdisciplinare socioambientale e storica nelle classi prime e terze (un totale di 6 e 4 ore settimanali) che il decreto ministeriale dello scorso luglio ha sospeso, che invece sono ritenuti di fondamentale importanza perché caratterizzano tutta la struttura del corso —:

se intende revocare il decreto emesso lo scorso luglio al fine di rendere possibile lo studio agli studenti che credono nella scuola e nell'importanza che la caratterizza, in attesa di una vera riforma scolastica. (4-09106)

RISPOSTA. — *Le questioni sollevate a proposito delle modifiche da apportare al progetto sperimentale — a suo tempo attivato presso l'istituto magistrale Stefanini di Mestre ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 — costituiscono oggetto di particolare attenzione da parte del Ministero, ai fini delle determinazioni che saranno ritenute possibili.*

*Si ricorda, al riguardo, che nel novembre 1988 fu affidato a tre ispettori centrali il compito di ricercare, attraverso un aperto confronto tra tutte le componenti della scuola, il più ampio consenso sull'elaborazione delle pur necessarie proposte di revisione del progetto in atto, al fine di completare quell'azione di razionalizzazione già intrapresa con il provvedimento, con cui fu autorizzato il rinnovo del ciclo sperimentale per l'anno scolastico 1988-89.*

*Le risultanze cui sono pervenuti i suddetti ispettori sono state comunicate sia all'IRRSAE (Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi) del Veneto sia al provveditore agli studi di Venezia, il quale ultimo è stato anche invitato a sollecitare, presso la presidenza dell'istituto, la definizione di una proposta di revisione del progetto che non sia in contrasto con le disposizioni normative vigenti e che sia compatibile con il curriculum seguito nel biennio.*

*Allo scopo di agevolare il conseguimento di tale obiettivo, dopo l'ultima visita a Venezia dello scrivente, è stato disposto che gli ispettori ministeriali si recassero nuovamente a Mestre per cercare di approfondire ed aggiornare, attraverso ulteriori contatti con le varie componenti dell'istituto, i motivi di contrasto che hanno sin qui impedito di giungere a positive e soddisfacenti soluzioni.*

*L'esito di tali nuovi contatti, portati a termine solo nel febbraio 1989, hanno dato modo agli ispettori di predisporre una nuova relazione, le cui risultanze sono tuttora allo studio al fine di definire le modalità con cui dovrà essere articolato il progetto per l'anno scolastico 1988-89.*

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

BONFATTI PAINI E RONZANI. — *Ai Ministri dell'interno, degli affari esteri e dei trasporti. — Per sapere — premesso che*

*l'accordo italo-austriaco, sottoscritto nell'autunno scorso, sta provocando disagi e difficoltà tra gli autotrasportatori e le imprese industriali;*

*tali difficoltà derivano dal fatto che l'accordo ha fissato in 200 mila viaggi il contingente annuo di autorizzazioni a disposizione delle imprese di autotrasporto del nostro paese a fronte di un fabbisogno che è di 270 mila;*

*l'accordo prevede poi il rilascio da parte austriaca di un pari numero di autorizzazioni valido però anche per i cosiddetti trasporti triangolari cosicché,*

*come hanno denunciato alcune associazioni di categoria, un autotrasportatore austriaco può legittimamente « assumere carichi in Italia con destinazione la Germania e viceversa »;*

*per la carenza di controlli sono poi frequenti le violazioni di tale accordo mediante l'assunzione da parte austriaca di commesse da e per paesi non consentiti e previsti —:*

*quali passi intendono compiere per evitare che tale accordo penalizzi ingiustamente e fortemente le imprese di autotrasporto del nostro paese e se non ritengano di doverlo rinegoziare e di adoperarsi per rendere possibili quei controlli che ne impediscano la piena attuazione.*

(4-04441)

RISPOSTA. — *A seguito degli interventi svolti da questo Ministero dei trasporti nei confronti del governo austriaco, nonché delle successive intese definite nella sede della competente commissione mista italo-austriaca sull'autotrasporto di merci su strada, è stato ottenuto un aumento del contingente in ragione di 15 mila autorizzazioni per il 1988 e di 30 mila per il 1989.*

Il Ministro dei trasporti: SANTUZ.

CACCIA E PORTATADINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere premesso che*

*nella casa circondariale di Busto Arzizio vi sono circa 170 detenuti anziché i 110 detenuti previsti all'atto della costruzione;*

*il reparto infermeria viene utilizzato come reclusorio e pertanto non vi è più spazio per i detenuti che hanno bisogno di sorveglianza medica continua;*

*le docce risultano inutilizzabili per difetti di costruzione;*

*vengono lamentate forniture di posate già usate da altri;*

*i detenuti debbono acquistarsi detersivi e disinfettanti per la pulizia delle*

celle, soprattutto quando avviene il cambio di occupante di cella —:

se è vero tutto quanto esposto e di conseguenza se l'Amministrazione si è posta il problema di affrontare queste gravi disfunzioni, e se sì, quando potranno trovare un'adeguata soluzione. Inoltre si chiede se si sono messe in atto tutte le procedure preventive richieste dalle autorità sanitarie provinciali, al fine di evitare il diffondersi dell'infezione da immunodeficienza acquisita (AIDS). (4-06588)

**RISPOSTA.** — *La situazione di sovraffollamento presso la casa circondariale di Busto Arsizio (Varese), risulta attualmente alleggerita, considerato che al 31 ottobre 1988 erano presenti presso detto istituto 141 detenuti su una capienza di 113 posti.*

*Alcuni locali del reparto infermeria sono temporaneamente adibiti alla custodia dei ristretti la cui permanenza in sezione risulti eventualmente non compatibile con altri detenuti; e ciò a causa della provvisoria indisponibilità di apposita struttura.*

*Comunque, come assicurato dalla direzione dell'istituto, l'infermeria può disporre di ambienti sufficienti e l'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta è pienamente garantita.*

*Per quanto attiene al problema del carente funzionamento dell'impianto docce, si segnala che il competente ufficio della direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena di questo Ministero ha recentemente assicurato la copertura finanziaria per il ripristino funzionale di due dei quattro gruppi esistenti.*

*È stata, altresì, autorizzata la richiesta di perizia al provveditorato alle opere pubbliche di Milano, per il risanamento generale di tutto l'impianto e per l'eliminazione definitiva degli inconvenienti riscontrati.*

*Da accertamenti effettuati presso la direzione della casa circondariale di Busto Arsizio, è risultato infondato che ai detenuti vengano date in uso posate già utilizzate da altri, mentre, per quanto concerne la distribuzione di prodotti detergenti e disinfettanti per l'igiene e la pulizia delle celle,*

*gli stessi vengono forniti con onere a carico dell'amministrazione.*

*Relativamente all'adozione delle norme cautelari e di prevenzione anti AIDS, la medesima direzione dell'istituto ha fornito assicurazioni in ordine alla puntuale osservanza delle disposizioni impartite da questo Dicastero relativamente all'effettuazione dei saggi non obbligatori ed alla diffusione di ogni utile indicazione ed informazione sui casi di sintomatologie sospette e sulle norme precauzionali da adottare per prevenire la diffusione del virus tra la popolazione detenuta ed il contagio degli operatori penitenziari.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.

**CAMBER.** — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere — premesso che

la stampa nazionale ha riportato in questi giorni la notizia che autorevoli esponenti jugoslavi (e non) hanno sollevato il problema dell'esodo degli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia: richiedendo la possibilità di consultare, per la prima volta, tutto il materiale a disposizione della Jugoslavia e dell'Italia sull'argomento;

si è inoltre richiesto di poter consultare il materiale jugoslavo ed italiano in relazione alla tragedia dei massacri perpetrati in Istria, a Fiume, in Dalmazia nel periodo dal 1943 agli anni '50;

i tempi sono certamente maturi per poter condurre un'analisi storica serena, scevra da coinvolgimenti emotivi: e che tale analisi storica può essere effettuata solo a condizione che Jugoslavia ed Italia consentano l'accesso agli archivi « segreti » —:

se e quali iniziative si intendano adottare per sollecitare e consentire agli storici interessati di poter consultare gli archivi « segreti » dell'Italia e della Jugoslavia in relazione ai fatti che necessitarono l'esodo di centinaia di migliaia di

italiani dall'Istria, da Fiume, dalla Dalmazia, e in relazione ai massacri perpetrati a Trieste, nel goriziano, in Istria a Fiume e nella Dalmazia nel periodo 1943-anni '50, focalizzando anche l'attenzione sulla specifica tragedia delle « foibe » (vorrà dire carsiche ove migliaia e migliaia di italiani vennero gettati — vivi! — per la sola colpa di essere italiani). (4-05387)

**RISPOSTA.** — *Per la consultazione di documenti concernenti l'esodo degli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, custoditi in Jugoslavia, occorre seguire i consueti canali diplomatici.*

*Per quanto concerne invece documenti eventualmente custoditi in Italia, è necessario attenersi alle norme che regolano la consultazione dei diversi archivi interessati.*

*Riguardo l'archivio storico-diplomatico del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1 del decreto ministeriale 24 giugno 1972, 3880-bis, la consultazione, la riproduzione e la citazione dei documenti conservati in tale archivio possono essere consentite soltanto dopo che siano trascorsi cinquanta anni dalla loro data, salvo per i documenti relativi a situazioni puramente private di persone, per i quali devono essere trascorsi settanta anni.*

*In via del tutto eccezionale, e quando trattasi di documenti che non abbiano particolare rilevanza politica, ne possono essere consentite la consultazione, la riproduzione e la citazione purché siano trascorsi trent'anni dalla loro data.*

*Non consta inoltre l'esistenza di archivi segreti nell'ambito della circoscrizione della sovrintendenza archivistica per il Friuli-Venezia Giulia, mentre presso tutti gli archivi possono invece trovarsi atti riservati ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, la cui definizione di riservatezza è ora regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854.*

*Tuttavia, gran parte del materiale relativo alla vicenda in questione è stata asportata durante i quaranta giorni di occupazione jugoslava di Trieste avvenuta nel 1945, pur essendovi l'eventualità che altro*

*materiale possa trovarsi presso l'archivio centrale dello Stato in Roma ove il permesso per la consultazione potrebbe essere concesso su richiesta del direttore, sempreché l'apposita commissione non abbia già provveduto alla dichiarazione: riservato.*

*Per quanto attiene gli atti concernenti gli anni 1943-1950 che si trovano presso l'archivio di Stato di Gorizia, tale documentazione fornisce, quasi esclusivamente, notizie riguardanti situazioni puramente private di persone. Pertanto tale materiale d'archivio appare scarsamente utile per una migliore comprensione dei problemi e dei fatti accaduti nel periodo in questione.*

*Infine, occorre sottolineare che l'articolo 21 della legislazione archivistica, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963, afferma testualmente che i documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che divengono consultabili 50 anni dopo la loro data.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: MANZOLINI.

**CAMBER.** — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere — premesso che

*in occasione della partita di calcio Jugoslavia-Italia tenutasi in questi giorni in Jugoslavia, otto cittadini italiani sono stati arrestati e quindi processati;*

*a seguito del cennato processo, i cittadini italiani sono stati condannati;*

*il motivo dell'arresto e della conseguente condanna sembra essere il solo fatto che i nostri concittadini propagandarono e prospettarono l'ingresso della Repubblica di Jugoslavia nel Mercato comune europeo;*

*anche un autorevole quotidiano jugoslavo, lo Vjesnik ha criticato il comportamento delle autorità jugoslave, anche ricordando come molti esponenti jugoslavi hanno (anche recentemente, e senza*

venir perseguitati giudizialmente) espresso parere favorevole all'ingresso della Repubblica di Jugoslavia nel Mercato comune europeo —:

quali comportamenti risulta abbiano, effettivamente, tenuto i nostri otto connazionali in occasione della partita di calcio Jugoslavia-Italia sovraccennata;

qual'è la motivazione del provvedimento che ha sanzionato il comportamento dei nostri connazionali;

se la Repubblica italiana è favorevole all'ipotesi d'ingresso della Repubblica jugoslava nel Mercato comune europeo;

se consta che la Repubblica jugoslava sia interessata all'ipotesi d'entrare nel Mercato comune europeo;

se l'Italia sia pronta ad accettare — quale componente a pieno titolo del Mercato comune europeo — ogni nazione che lo richieda od ogni nazione che (per motivi politici o economici) convenga accogliere: o se, piuttosto, possano ambire ad entrare nel Mercato comune europeo esclusivamente nazioni ove siano effettivamente tutelati i basilari imprescindibili principi sociali e politici. Quei principi che sottendono le normative di tutti i paesi europei che attualmente fan parte del Mercato comune europeo. (4-05666)

*RISPOSTA. — Il 31 marzo 1988 i cittadini italiani Caterina Caravaggi, Mario Cocozza, Gaetano Dentamaro, Mariateresa Dilascia, Massimo Lenzi, Leonardo Mariani e Andrea Tamburi, che si trovavano a Spalato per assistere alla partita di calcio Italia-Jugoslavia, innalzavano nello stadio degli striscioni con la scritta bilingue: la Jugoslavia nella Comunità europea. Partito radicale internazionale. Iscriviti al partito radicale, iscriviti all'Europa.*

*Contemporaneamente, i predetti connazionali si accingevano a distribuire dei volantini in lingua serbo-croata, sui quali, sotto il titolo: Per una Jugoslavia basata su diritti, la libertà e la democrazia, membro della Comunità economica europea, si po-*

*teva, tra l'altro leggere: « ... Porre fine all'indipendenza nazionale della Jugoslavia con l'entrata nella CEE, per evitare la catastrofe economica, culturale, sociale e politica. Siamo sicuri che lo stato attuale porti la Jugoslavia alla povertà, alla guerra civile, al terrorismo. Forse non sapete che centinaia di jugoslavi si trovano nelle carceri per le loro opinioni ».*

*A seguito di ciò i suddetti cittadini italiani venivano fermati dalla polizia e tradotti dinanzi alle competenti autorità jugoslave che condannavano ciascuno di loro ad una multa di 10 mila dinari (circa 9 mila lire), a 3.500 dinari per le spese processuali ed al divieto di reingresso in Jugoslavia per due anni, per offesa ai sentimenti morali del socialismo jugoslavo, disturbo dell'ordine pubblico e volantinaggio non autorizzato.*

*I connazionali rientravano quindi in Italia nella serata del 1° aprile 1988.*

*Non risulta inoltre che le autorità jugoslave abbiano mai manifestato interesse ad alcuna ipotesi di adesione del proprio paese alla Comunità economica europea.*

*Infine, per quanto attiene alla procedura di adesione alla Comunità economica europea, essa è regolata dall'articolo 237 del trattato istitutivo della CEE, con le modifiche apportate dall'Atto unico europeo (articolo 8).*

*In base a quanto stabilito da detto articolo è il Consiglio CEE che deve pronunciarsi all'unanimità, sulla richiesta, previo il parere conforme dal Parlamento europeo, che si pronuncia con la maggioranza assoluta dei propri membri. In tale occasione, da parte delle tre istituzioni comunitarie viene esaminata la sussistenza di quei fondamentali principi sociali, economici e politici che ispirano sia la normativa comunitaria sia le normative degli Stati membri della Comunità. I rapporti tra la Comunità e la Jugoslavia sono attualmente regolati dall'accordo di cooperazione concluso a Belgrado nel 1980.*

*Tale accordo mira a promuovere gli scambi tra le parti contraenti tenendo conto dei loro rispettivi livelli di sviluppo e della necessità di garantire un maggiore equilibrio degli scambi stessi. Il 10 dicem-*

bre 1988 sono stati firmati a Bruxelles i protocolli di modifica e integrazione dell'accordo, a seguito dell'ampliamento della Comunità.

L'accordo in questione è inoltre completato da un protocollo finanziario, di durata quinquennale, più volte rinnovato, in base al quale sono stati concessi prestiti BEI (Banca europea per l'investimento) alla Jugoslavia per un ammontare di 550 MECU (milioni di european currency unit) da utilizzarsi entro il 1991.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: MANZOLINI.

CANNELONGA E GALANTE. — Ai Ministri della marina mercantile e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che

da molti anni si assiste ad una azione continua di sequestri da parte di unità militari iugoslave di natanti e uomini effettuati peraltro in acque internazionali. Ultimo in ordine di tempo il sequestro di quattro motopescherecci di Vieste (FG) del Compartimento marittimo di Manfredonia avvenuto a circa 18 ÷ 20 miglia dalla costa, in acque libere, e senza che l'equipaggio si sia potuto opporre o far valere le proprie ragioni in quanto minacciati con le armi;

gli equipaggi catturati vengono sottoposti a processi sommari e condannati al pagamento di forti multe e spesso anche con la confisca del natante con conseguenze drammatiche sulla vita sociale ed economica delle famiglie dei pescatori e di intere comunità;

se risponde a verità che una indagine della Capitaneria di Porto di Manfredonia (FG) avrebbe segnalato che il vero scopo degli atti repressivi delle autorità iugoslave non sarebbe tanto quello della tutela delle loro acque territoriali quanto quello di incrementare il naviglio peschereccio iugoslavo a danno di quello italiano attraverso appunto la confisca di componenti di quest'ultimo. Operazione con precise finalità economiche alle quali

sembra non sia estranea qualche società mista italo-iugoslava;

quali iniziative intendono prendere, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, per porre fine agli illegali sequestri di motopescherecci italiani per garantire l'esercizio del diritto di pesca da parte dei nostri pescatori nel mare Adriatico. (4-07529)

RISPOSTA. — Nel marzo 1988, al termine di un lungo iter nelle repubbliche costiere jugoslave è entrata in vigore una legge sulla pesca abusiva che prevede la confisca del battello e multe. La conseguenza dell'applicazione di tali norme non si è fatta attendere.

Tra il 31 maggio 1988 e oggi, infatti, dieci pescherecci italiani sono stati fermati e multati e per alcuni di essi è stata disposta la procedura di confisca, tra questi i motopescherecci Papa Andrea, e Padre Giovanni, Dina Madre e Ulisse.

Il motopeschereccio Ulisse, risultando non recidivo, è stato rilasciato il 6 giugno 1988 dopo aver pagato una multa di 8 milioni di lire.

I comandanti degli altri tre motopescherecci sono rientrati in Italia il 23 luglio 1988 dopo il pagamento della multa. I pescherecci, a seguito della condanna di primo e secondo grado, confermata dalla corte suprema di Zagabria il 16 agosto 1988 sono stati definitivamente confiscati in attesa di essere venduti all'asta, che ha avuto luogo il 19 gennaio 1989. Il risultato della medesima ha attribuito i battelli ai precedenti proprietari italiani, dietro pagamento di congruo prezzo d'asta.

Il Governo italiano ha espresso a quello jugoslavo il proprio rammarico per l'eccessiva penalizzazione dei nostri armatori ed ha l'intenzione di continuare a seguire puntualmente le vicende relative ai pescherecci ancora confiscati in vista della ricerca della migliore possibile soluzione della questione. Infatti, mentre anche il battello Sgombro è ritornato al suo legittimo proprietario, l'asta tenutasi a Pola il 20 dicembre 1988 scorso aveva attribuito la Ilaria C ad un compratore jugoslavo.

*Per quanto riguarda il problema della pesca in Adriatico su un piano più generale, una nuova legge jugoslava sulle imprese miste, che liberalizza sensibilmente il regime precedente, è stata recentemente approvata.*

*Secondo una prima analisi compiuta dall'ambasciata d'Italia in Belgrado, le caratteristiche di tale legge fornirebbero concrete possibilità di realizzare delle imprese miste di diritto jugoslavo le quali presenterebbero i seguenti vantaggi. Permetterebbero al socio italiano di pescare nelle acque jugoslave, probabilmente con battello con bandiera jugoslava (a meno che l'impresa mista non possa utilizzare in leasing battelli con bandiera italiana).*

*In caso di scioglimento dell'impresa mista, il battello potrebbe tornare alla proprietà ed alla bandiera italiana. Il pescato potrebbe essere venduto sia in Italia sia localmente; in entrambi i casi i profitti della parte italiana verrebbero rimpatriati in Italia. La parte jugoslava sarebbe interessata all'aumento delle esportazioni di pesce, dato che i soci italiani porterebbero sia maggiore capacità produttiva, sia interessanti contatti commerciali per la esportazione in Italia.*

*Per favorire la istituzione delle imprese miste su tali linee, gli imprenditori italiani potrebbero fruire dei finanziamenti di cui all'articolo 7 della legge n. 49 del 1987 e di garanzie assicurative della SACE (sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione).*

*I soci jugoslavi potrebbero essere incentivati con ricorso ai fondi di cooperazione (doni e crediti di aiuto) già stanziati nel gennaio 1988 da parte del Governo italiano.*

*I primi opportuni contatti sono già in corso tra i due governi per stabilire il miglior modo di procedere in vista di nuove intese fra le parti per la risoluzione del problema sul piano generale.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: MANZOLINI.

CAPANNA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

giovedì 9 febbraio 1989 sono misteriosamente scomparsi in Perù Hugo Blanco, ex deputato alla Costituente, ex deputato nazionale e attualmente dirigente contadino, e Hugo Luis, anch'egli dirigente contadino;

i due dirigenti sono scomparsi durante uno sciopero contadino a Jalajal —:

se intenda protestare fermamente nei confronti del governo peruviano che non garantisce alcun diritto umano, civile e politico in Perù. (4-11642)

RISPOSTA. — *I sindacalisti peruviani Hugo Blanco e Luis de la Torre sono stati arrestati insieme a numerose altre persone nel corso di scontri con la polizia verificatisi durante una manifestazione organizzata agli inizi di febbraio 1989 nella città amazzonica di Pucallpa, capoluogo del dipartimento di Ucayali. Gli incidenti hanno provocato nove morti ed oltre trecento feriti. Secondo le ultime informazioni disponibili, i due sindacalisti sarebbero stati condotti nelle carceri di Pucallpa dopo essere stati interrogati a Lima dalla polizia antiterroristica. Gli atti relativi ai predetti sono stati quindi trasmessi per competenza alla magistratura di Pucallpa. Sulla base di quanto riferito dall'ambasciata d'Italia in Lima, sembra comunque che i due sindacalisti stiano per essere rilasciati a breve scadenza. Nel frattempo il governo peruviano ha deciso di destituire il prefetto della città nella quale si sono verificati gli scontri.*

*L'Italia continuerà a seguire con attenzione la vicenda dei due sindacalisti sino alla loro liberazione. I paesi della Comunità europea, tra cui l'Italia, hanno inoltre assunto l'iniziativa di un intervento ufficiale, appunto comunitario, presso il governo di Lima con il quale si è chiesto di adottare tutte le misure più idonee al superamento dell'attuale situazione di grave deterioramento dei diritti umani in Perù.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: AGNELLI.

CARIA E BRUNO PAOLO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che

dal 1974, la compagnia di bandiera italiana (Alitalia) ha soppresso i collegamenti aerei tra l'Italia e l'Uruguay;

attualmente, l'Alitalia effettua voli tra l'Italia e diversi paesi dell'America Latina ed uno dei voli fa scalo anche a Santiago del Cile, sorvolando il territorio uruguayano;

per contro, l'Uruguay è collegato con l'Italia, con stop presso le capitali dei paesi di appartenenza, da non poche compagnie di bandiera: Air France, Airlines Argentinas, Iberia, KLM, Lufthansa, SAS e Varig;

la consistenza della comunità italiana in Uruguay assomma, secondo i dati forniti dal Ministero degli affari esteri, a 30.000 unità con passaporto italiano e ad oltre 350.000 unità di origine italiana;

l'interscambio commerciale tra l'Italia e l'Uruguay ha ormai assunto un livello non secondario;

l'Italia intrattiene con l'Uruguay rapporti di consolidata amicizia;

motivi di carattere politico, economico e sociale impongono all'Alitalia di rivedere e modificare le decisioni assunte nel 1974 e di consentire ai nostri connazionali di poter fruire dei servizi della propria compagnia di bandiera;

a tal fine è stata sottoscritta da oltre 5000 cittadini italiani colà residenti una petizione pubblica e inoltrata alla Direzione dell'area latino-americana dell'Alitalia —:

quali iniziative ed azioni abbia preso o intenda prendere affinché anche la compagnia di bandiera italiana riattivi lo scalo a Montevideo. (4-09030)

RISPOSTA. — *L'Italia e l'Uruguay non sono legati da un accordo aereo bilaterale.*

*Da parte italiana è stata dimostrata la disponibilità a concludere un'intesa accettando lo svolgimento di consultazioni a*

*Roma nel luglio 1981; in tale occasione è stato stipulato un memorandum e sono stati scambiati, quali documenti di lavoro, progetti di accordo.*

*Tali negoziati, per altro, non hanno avuto seguito soprattutto in ragione delle previsioni di traffico insufficienti a motivare qualunque ripresa dei collegamenti. In effetti le stime più recenti circa il traffico potenziale tra l'Italia e l'Uruguay indicano circa dieci passeggeri a volo.*

*Inoltre le innovazioni tecnologiche che hanno imposto sulle tratte intercontinentali l'impiego di aeromobili ad alta capacità hanno reso la linea sempre meno remunerativa nelle stime della compagnia di bandiera.*

*Le valutazioni costi/benefici, anche basate su tale situazione tecnica e sulla sostituzione degli aeromobili DC8, imposero nel 1974 all'Alitalia l'interruzione dei propri collegamenti con l'Uruguay, demandando a servizi di coincidenza la tratta terminale Buenos Aires-Montevideo.*

*Alla situazione così rappresentata va ad aggiungersi una nota sulla precipua configurazione geografica Argentina-Uruguay, in cui la esigua distanza topografica tra le due capitali individua di fatto un unico bacino di traffico.*

*Pur non potendo prevedere al momento una ripresa dei collegamenti dell'Alitalia con l'Uruguay, la direzione generale dell'aviazione civile assicura la propria costante e vigile attenzione al mercato in questione, per poter cogliere ogni elemento emergente per ulteriori nuove valutazioni.*

Il Ministro dei trasporti: SANTUZ.

CASINI PIER FERDINANDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere per quali motivi le poste Italiane non hanno ritenuto opportuno inserire nel programma di emissioni del 1989 una serie di francobolli dedicata ad Enzo Ferrari, un uomo i cui meriti umani, professionali e sportivi sono internazionalmente noti e riconosciuti. Sin dal dopoguerra Enzo Ferrari ha rappresentato uno dei simboli più significativi della ripresa economica del nostro Paese, contri-

buendo a ridare prestigio alla immagine italiana nel mondo. L'interrogante ritiene superfluo sottolineare la gravità di questa dimenticanza e considera inutile dilungarsi oltre nel ricordare le più di 5.000 vittorie delle macchine del « cavallino rampante » ed il contributo fornito al progresso tecnologico del settore industriale dall'uomo di Maranello. (4-10778)

**RISPOSTA.** — *Da alcuni anni è stato adottato il criterio di contenere entro limiti ristretti le emissioni celebrative e commemorative e, pertanto, non tutti i personaggi, gli avvenimenti, le ricorrenze, anche se di rilievo, possono essere ricordati come sarebbe auspicabile: si è venuti quindi nella determinazione di limitare tali emissioni alle ricorrenze centenarie, derogando a tale principio solo eccezionalmente ed in presenza di motivi di particolare interesse.*

*D'altra parte, il contenimento del numero delle emissioni, l'opportunità di spaziare sui vari aspetti della vita nazionale, compresi quelli del mondo industriale, l'accresciuto interesse per i temi europei e per gli avvenimenti internazionali sono elementi che, se da un lato qualificano positivamente la produzione filatelica italiana, dall'altro divengono implicitamente limitazioni per l'accoglimento di più numerose proposte.*

*Per quanto riguarda, in particolare, la richiesta formulata dall'interrogante di includere nel programma di emissioni per il 1989 un francobollo commemorativo della figura di Enzo Ferrari, si significa che una proposta in tal senso è stata già sottoposta all'esame della consulta nazionale per la filatelia la quale, pur tenendo conto della notorietà e dell'interesse suscitato nel mondo da tale personaggio, non ha espresso parere favorevole all'emissione filatelica di cui trattasi essendo consuetudine di questa Amministrazione dedicare francobolli soltanto a ricorrenze centenarie ed, eccezionalmente, a quelle cinquantenarie e venticinquennali.*

*Con l'occasione si ricorda che il 4 luglio 1986 è stato emesso un francobollo riprodotto la famosa Ferrari Testarossa come riconoscimento di una delle più importanti e significative aziende automobili-*

*stiche italiane fondata e guidata per tanti anni da Enzo Ferrari.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMI.

**CASTAGNETTI GUGLIELMO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

*nell'istituto magistrale Piero Gobetti di Genova-Sampierdarena martedì 20 dicembre 1988 dalle ore 8 alle ore 9 l'attività didattica viene sospesa per far partecipare gli allievi ad una cerimonia religiosa;*

*gli allievi che non hanno richiesto l'insegnamento della religione cattolica sono tenuti ad essere a scuola nello stesso orario per assistere ad una non specificata proiezione cinematografica e coloro che si presenteranno a scuola alle ore 9 dovranno giustificare il ritardo;*

*l'effettuazione di cerimonie di culto in orario scolastico non è consentita alla luce del nuovo Concordato e del testo della legge n. 449 del 1984 —:*

*quali iniziative intende adottare per impedire che violazioni della legge continuino ad essere perpetrate e per far conoscere ai capi di istituto delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado che non è consentito ridurre o modificare l'orario scolastico per far partecipare gli allievi a cerimonie di culto (4-10574)*

**RISPOSTA.** — *In via di principio, l'attività didattica non può essere sospesa o interrotta per consentire la partecipazione a riti e cerimonie religiose, considerato che, alla luce della vigente normativa concordataria, l'insegnamento della religione — nei confronti degli alunni che abbiano chiesto di avvalersene — ha abbandonato ormai ogni aspetto catechistico per assumere un taglio essenzialmente formativo.*

*Quanto sopra non esclude, tuttavia, che, in alcune determinate circostanze, il competente consiglio di istituto — avvalendosi delle attribuzioni riconosciutegli dall'arti-*

colo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 — non possa deliberare, con l'osservanza delle disposizioni ivi stabilite, di fare rientrare la partecipazione alle cerimonie di cui trattasi tra le manifestazioni o attività extrascolastiche previste dalla lettera d) di tale articolo, alla stregua di quanto avviene, ad esempio, per le rappresentazioni teatrali o per le visite ai musei.

Le suddette attribuzioni sembrano invero essere state correttamente esercitate, anche per quanto attiene al caso segnalato, come si desume dagli elementi acquisiti per il tramite del provveditore agli studi di Genova.

Da tali elementi si evince, infatti, che le richieste — avanzate, da un certo numero di studenti dell'istituto magistrale P. Gobetti di Genova-Sanpierdarena in occasione della ricorrenza natalizia del 1988, per la partecipazione ad una funzione religiosa in aderenza ad una consolidata tradizione — furono, per mezzo della giunta esecutiva, portate all'esame del consiglio di istituto il quale, nella seduta del 14 dicembre 1988, concesse all'unanimità la propria autorizzazione.

La partecipazione alla suddetta funzione, svoltasi dalle ore 8 alle 9 era assolutamente volontaria, tanto che, in alternativa, era stata programmata la proiezione di audiovisivi didattico-scientifici, riguardanti i pericoli e le conseguenze dell'inquinamento nucleare.

Quanto comunque al richiamo alla legge n. 449 del 1984 di cui è cenno nell'interrogazione, si reputa opportuno ricordare la disposizione contenuta nell'articolo 10 della legge stessa, secondo cui: *La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all'apporto di tutte le componenti della società, assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola Valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, famiglie o organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e alle sue implicazioni.*

Non pare, pertanto, che casi quale quello segnalato siano estranei alle previ-

sioni normative di cui alla citata legge n. 449 del 1984.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

CIMA, PROCACCI, CARDETTI E AGLIETTA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso

che a Torino sono state effettuate le prove di selezione per accedere ai corsi di aggiornamento statali riservati ai docenti che intendono impegnarsi nelle attività di appoggio ai soggetti portatori di *handicap*;

che nel corso delle prove i 221 aspiranti sono stati sottoposti a due *test* di selezione, uno di carattere culturale e uno attitudinale;

che i *test* sono stati scelti dai docenti universitari che terranno i corsi e che il professor Lorenzo Fischer, li ha definiti « altamente scientifici, studiati da una serissima università americana »;

che i risultati dei *test* saranno ovviamente utilizzati per stabilire la graduatoria e, quindi, il diritto ad essere ammessi ai corsi;

che i docenti che hanno preso parte alle prove chiedono il loro annullamento a causa, soprattutto, del *test* di carattere attitudinale e delle domande che poneva;

che il *test* poneva ai candidati, tra le altre, domande sulla loro sessualità, sulle loro stranezze e perversioni, sull'essere o meno attratti da persone dello stesso sesso, sui rapporti con i propri genitori, sulla disponibilità ad entrare in un cinema senza pagare a patto di non essere scoperti, sulla loro fede cristiana, sulla paura del buio, sul colore e sulla consistenza dei loro escrementi (cfr. *La Stampa* del 17 novembre 1988) e su altre questioni poste ed affrontate a colpi di crocette e di SI/NO « scientificamente » correlate con l'attitudine a svolgere un costruttivo lavoro all'interno della scuola con soggetti portatori di *handicap* —

se condivide l'avallo e la copertura che risulta sia stato dato dal provveditore agli studi di Torino alla tipologia delle prove in questione;

se non ritiene opportuno intervenire per l'annullamento delle prove e la sostituzione dei test utilizzati;

quale sia il costo previsto per i corsi in questione, con particolare riguardo alle spese previste per la fase dei test e al compenso dei docenti universitari incaricati di tenere i corsi. (4-09847)

**RISPOSTA.** — *I criteri normativi per l'ammissione ai corsi in parola, contenuti nel decreto ministeriale del 24 aprile 1986, prevedono in effetti una prova culturale o un questionario con risposte a scelta multipla e un esame attitudinale mediante prove psicologiche individuali o di gruppo.*

*Le modalità di effettuazione di tali prove sono affidate alla discrezionalità tecnico-professionale del collegio dei docenti incaricato della cura dei corsi, secondo le istruzioni applicative contenute nell'ordinanza ministeriale del 15 giugno 1988, n. 162.*

*Le disposizioni di cui trattasi sono state emanate sulla base delle indicazioni di una commissione, costituita con decreto ministeriale del 4 aprile 1984 e composta da docenti universitari, da personale ispettivo, direttivo e docente della scuola statale e da esperti del settore.*

*Le predette disposizioni risultano essere state, per altro, regolarmente applicate per quanto si riferisce al caso segnalato, in conformità delle assicurazioni in proposito fornite dal provveditore agli studi di Torino il quale ha, in particolare, precisato che la scelta, quale prova attitudinale, del test Minnesota — che è utilizzato proficuamente in campo internazionale — fu assunta all'unanimità dal competente collegio dei docenti e motivata in relazione all'esigenza funzionale di ammettere al corso i candidati più idonei — sotto l'aspetto culturale, didattico e psicologico — all'insegnamento a favore dei soggetti portatori di handicap.*

*Lo stesso provveditore agli studi ha, per altro, aggiunto di non aver ricevuto alcuna richiesta di annullamento delle prove in questione, ma che a quell'ufficio scolastico sono, invece, pervenute lettere di solidarietà da parte di organizzazioni sindacali e di gruppi di docenti, insieme a sollecitazioni per una rapida conclusione delle procedure concorsuali.*

*Non pare, pertanto, che nelle determinazioni autonomamente assunte dal suindicato collegio dei docenti, nell'ambito di una sua esclusiva competenza, siano da ravvisare elementi tali da richiedere interventi da parte del Ministero o del provveditorato agli studi, atteso anche l'impegno, assunto dallo stesso organo collegiale, a garantire il più rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e dell'anonimato nella correzione delle prove e nell'acquisizione dei risultati.*

*Si fa presente, infine, che ai docenti incaricati di tenere il corso spettano i compensi previsti dal decreto interministeriale del 13 giugno 1986.*

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

**DIAZ E SANNA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che

*nell'espletamento del concorso per l'assunzione di n. 60 manovali alle ferrovie complementari sarde i candidati hanno dovuto eseguire una prova ergometrica consistente nel sollevamento di 15 traversine da 50 kg l'una in otto minuti;*

*tale prova non risulta giustificabile in base alle mansioni, e alle modalità di svolgimento delle stesse, previste per i manovali delle ferrovie, e che con decreto 7 novembre 1985 p. 2.11, n. 64331 il ministro dei trasporti aboliva la prova ergometrica prevista per analoga mansione in alcuni bandi di concorso delle Ferrovie dello Stato;*

*la suddetta prova richiede un altissimo livello di forza quale non è usualmente raggiungibile dalle donne configurando una discriminazione in violazione*

dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e che, nonostante l'intervento del consigliere di parità della regione Sardegna e dell'ispettorato del lavoro, l'iter del concorso si è concluso e l'amministrazione delle Ferrovie complementari ha provveduto alla pubblicazione delle graduatorie —:

quali provvedimenti il ministro interrogato intenda adottare perché, al fine di evitare l'invalidazione delle restanti prove, le graduatorie possano essere riformate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. (4-05989)

**RISPOSTA.** — *Si conferma il contenuto della risposta data all'interrogazione n. 4-05648 pubblicata nell'Allegato al resoconto stenografico del 19 settembre 1988.*

Il Ministro dei trasporti: **SANTUZ.**

**FERRANDI.** — *Al Ministro della difesa.*  
— Per sapere — premesso che

la polveriera militare Cocco è situata in un'area di 700.000 metri quadri in località Lavini nella frazione Marco di Rovereto (Trento);

gli edifici situati all'interno dell'area sono adibiti a deposito di esplosivi, armi convenzionali e altro materiale coperto da segreto militare, proprio per la loro vicinanza al centro abitato (poche centinaia di metri), di Marco costituisce motivo di forte preoccupazione tra le popolazioni locali;

la richiesta di allontanamento e smantellamento della polveriera risale ormai al 1975 con pronunciamenti, sia da parte del consiglio comunale di Rovereto, sia da parte dell'opinione pubblica;

nel 1979 dopo l'esplosione della polveriera di Spilimbergo che procurò morti e feriti, il problema dello smantellamento del deposito militare di Marco fu oggetto di una interrogazione parlamentare rimasta per altro senza risposta;

in anni più recenti nel quadro di una crescente sensibilità attorno ai problemi della pace e del disarmo la questione è stata affrontata in diverse iniziative;

nei mesi successivi su iniziativa del Comitato delle Associazioni per la pace e dei diritti dell'uomo della Vallagarina, oltre 6.000 cittadini hanno sottoscritto una petizione popolare che chiede lo smantellamento della polveriera —:

se non intenda fornire tutte le informazioni sul materiale depositato nella polveriera Cocco di Marco di Rovereto e comunque considerata l'ubicazione delle strutture disporre il suo smantellamento. (4-09481)

**RISPOSTA.** — *Nel deposito di munizioni A. Di Cocco di Rovereto sono custodite munizioni ed esplosivi di tipo convenzionale, la cui disponibilità nell'area è necessaria per esigenze militari e non costituisce pericolo per le popolazioni locali.*

Il Ministro della difesa: **ZANONE.**

**FINCATO.** — *Al Ministro della difesa.*  
— Per sapere — premesso che

il giovane Diego Pagan di Casabianca (Chioggia-Venezia) il 28 settembre ha iniziato il servizio di leva presso il 7° Battaglione Cuneo di Udine;

il Pagan è titolare di un esercizio di macelleria che serve tutta la zona di Casabianca —:

perché non è stato dispensato dal compiere la ferma di leva in virtù dell'articolo 7 lettera C della legge n. 958 del 24 dicembre 1986. (4-09596)

**RISPOSTA.** — *L'istanza presentata dal giovane Diego Pagan il 16 luglio 1988 per ottenere dispensa dal compiere la ferma di leva, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 958 del 1986, in quanto conduttore principale ed unico della azienda commerciale, non ha potuto essere accolta, perché*

*l'anzidetta condizione non sussisteva alla data dell'incorporazione (10 marzo 1988).*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

FINCATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso

i seguenti fatti accaduti presso il liceo scientifico statale « Paolo Lioy » di Vicenza;

che per la seduta del 4 novembre 1988 ore 18 (continuata il 5 novembre alle ore 16) del consiglio di istituto del predetto liceo al punto 7 dell'ordine del giorno (Criteri generali per la formazione delle classi) non esiste a tutt'oggi pubblicazione di delibera;

che in una riunione di genitori di pre-iscrivendi, avvenuta nei locali del liceo in data 30 novembre 1988, una componente del Consiglio di Istituto, a precisa domanda, ha illustrato la situazione in rapporto all'insegnamento della lingua straniera, specificando che il Consiglio di istituto non si era ritenuto competente a deliberare in materia di formazione delle classi (sempre in rapporto alla lingua straniera — mentre per gli altri criteri aveva espresso parere) limitandosi ad « un suggerimento indicativo » in ordine alle possibilità di cambio lingua, senza l'adozione di alcuna delibera;

che un consiglio di istituto (gennaio 1988) invano aveva espresso parere, con deliberazione, sulla obbligatorietà della continuazione nel liceo, dello studio della lingua straniera appresa nella scuola media;

che si sono tenute riunioni di consiglio di istituto del liceo Lioy in data 28 novembre e 20 dicembre 1988 di cui non sono note le delibere;

che è noto che in Vicenza, al momento delle iscrizioni degli alunni alla scuola media si procede ad un sorteggio per lo studio del francese/inglese/tedesco;

che è altresì noto che i due licei scientifici (Lioy e Quadri) di Vicenza

hanno ripartito — contrariamente alle disposizioni ministeriali — la loro intesa secondo bacini territoriali di residenza (vedi delibera Consiglio Istituto Lioy 28 novembre 1988) —:

il contenuto della delibera assunta dai vari consigli d'istituto del liceo Lioy in ordine ai criteri di formazione delle classi;

se non contravvenga ai principi costituzionali in ordine al diritto allo studio e sottoporre al sorteggio lo studio della lingua straniera alle scuole medie l'imposizione di una continuazione al liceo Lioy, con l'unica alternativa di un cambio di tipo di scuola superiore (poiché, in base ai bacini d'utenza, l'altro liceo, il Quadri non assorbe iscrizioni);

se non contravvenga al combinato disposto degli articoli 6 del decreto del Presidente della Repubblica 416/74 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 417/74 la rinuncia — da parte dell'attuale consiglio d'istituto del Lioy — di adottare una formale delibera limitandosi ad un « suggerimento » al preside che risulterebbe così attore invece che esecutore delle volontà dell'organo collegiale come prevedono i decreti delegati per le scuole;

se non risulti lesivo del diritto costituzionale alla difesa nonché dei principi di chiarezza e di trasparenza cui deve informarsi la pubblica amministrazione il fatto che manchi — in prossimità della scadenza del termine di pre-iscrizione — un provvedimento avverso il quale presentare eventuale ricorso;

quali misure intende adottare il ministro. (4-10716)

RISPOSTA. — *L'accesso ai corsi di lingua straniera, nelle scuole secondarie superiori, continua ad essere regolato dalle disposizioni, a suo tempo impartite, con la circolare ministeriale del 19 luglio 1975, n. 199, la quale garantisce, anzitutto, il diritto alla prosecuzione dello studio linguistico intrapreso nella scuola dell'obbligo.*

*A tal fine, la citata circolare prevede, tra l'altro, la costituzione di classi bilingue,*

che possono essere attivate nel rispetto degli organici di diritto del personale docente, a norma di quanto stabilito dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale del 27 febbraio 1988.

Nel caso segnalato, e alla luce degli elementi acquisiti per il tramite del provveditore agli studi di Vicenza, non pare che le disposizioni, di cui all'anzidetta circolare e le altre attualmente regolanti la materia, siano state disattese.

Da tali elementi si desume, in particolare, che la determinazione dei criteri generali per la formazione delle classi — che, come si rileva nell'interrogazione, avrebbe dovuto essere discussa dal consiglio di istituto del suddetto liceo nella seduta del 5 novembre 1988 — è stata in effetti affrontata nella successiva riunione del 28 novembre 1988.

A conclusione di tale riunione il competente organo collegiale ebbe ad approvare a maggioranza, come si evince dal relativo verbale, alcuni criteri di massima che prevedevano, tra l'altro, il sorteggio per l'assegnazione alle classi con lingua di insegnamento inglese, il rispetto della divisione distrettuale per le nuove iscrizioni e la concessione della facoltà di scegliere la lingua straniera desiderata dagli alunni.

Quest'ultima facoltà, con la conseguente possibilità di optare per lo studio della lingua preferita, ha escluso quindi qualsiasi imposizione a continuare lo studio linguistico iniziato nella scuola media, salvo in ogni caso il diritto a chiederne la prosecuzione.

Non risulta, pertanto, che il consiglio di istituto avrebbe rinunciato ad adottare una formale delibera, anche se — come chiarito dal preside — nell'affissione all'albo della scuola fu omessa, a causa delle dimissioni della segretaria, la redazione dell'estratto del verbale relativo alla seduta del 28 novembre 1988.

Quanto, comunque, alla lamentata mancanza di un provvedimento avverso il quale proporre eventuali ricorsi, non può non rilevarsi che specifiche impugnative possono essere fatte valere, in casi del genere, non già avverso un atto preparatorio, o strumentale, quale è la deliberazione con la

quale il consiglio di istituto indica i criteri generali, ma soltanto contro il provvedimento con cui il capo di istituto, sulla base di tali criteri e con riferimento alla situazione delle preiscrizioni, procede alla costituzione delle classi.

Nella circostanza, il preside del summenzionato liceo ha, infatti, precisato di essersi attenuto alla disposizione contenuta nell'articolo 3 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, n. 417 che, com'è noto, attribuisce appunto al capo di istituto il compito di procedere alla formazione delle classi sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto e delle proposte del collegio dei docenti.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

FIORI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica. — Per conoscere — premesso che:

con circolare 14 ottobre 1988, n. 23900 del ministro della funzione pubblica (pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1988) è stata resa pubblica la delibera del 28 settembre 1988 della commissione paritetica per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali sulla corrispondenza tra le qualifiche del previgente ordinamento ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

nella precitata circolare il dipartimento della funzione pubblica ritenne opportuno e necessario formulare, nell'ambito dei poteri concessi dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, precise direttive al fine di assicurare una attuazione tempestiva ed uniforme della delibera sopra indicata, in quanto nella medesima delibera era stata raccomandata l'emanazione e l'attuazione entro un mese dei decreti amministrativi di inquadramento del personale nei vari profili professionali e nelle relative qualifiche funzionali —:

i motivi per cui sono trascorsi oltre tre mesi dalla emanazione della circolare anzidetta senza che i ministri interessati abbiano ottemperato a quanto disposto;

se non ritengano di intervenire per sollecitare le amministrazioni interessate a provvedere senza indugi per venire incontro, dopo ben otto anni dalla promulgazione della legge 312 del 1980, alle aspettative, dei lavoratori, interessati anche ai miglioramenti economici che ne derivano. (4-11201)

*RISPOSTA. — Il Dipartimento della funzione pubblica, nel comunicare con circolare del 14 ottobre 1988, n. 23900 a tutte le amministrazioni dello Stato il contenuto della deliberazione in data 28 settembre 1988 con cui la commissione paritetica per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali ha determinato le corrispondenze tra le qualifiche dell'ordinamento preesistente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, ha — com'è noto — dettato contestualmente precise direttive al fine di assicurare sia una uniforme applicazione della delibera medesima, sia una tempestiva definizione dei conseguenti provvedimenti di inquadramento.*

*Lo stesso Dipartimento della funzione pubblica, con successivo telex del 22 novembre 1988, ha poi richiesto alle varie amministrazioni statali di far conoscere lo stato dei procedimenti relativi agli anzidetti inquadramenti.*

*Dalle risposte che sono pervenute è risultato che per la quasi totalità del personale ministeriale le procedure di inquadramento sono ormai definite o in fase di avanzata definizione (molti provvedimenti sono stati già inviati al controllo della Corte dei conti) e che nei pochi casi in cui si sono verificati dei ritardi, gli stessi sono da imputare a difficoltà incontrate per la soluzione di specifici problemi interpretativi riguardanti talune categorie di dipendenti.*

*In ogni caso, per quanto concerne la definizione delle procedure di cui trattasi, si assicura che il Dipartimento della funzione pubblica non mancherà di continuare a*

*sollecitare, sia con atti formali sia informalmente, le amministrazioni eventualmente ancora inadempienti.*

Il Ministro per la funzione pubblica: CIRINO POMICINO.

FUMAGALLI CARULLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che*

*presso numerose sezioni interne e staccate in sedi di Tribunali amministrativi regionali vengono assegnati con funzioni di presidente, consiglieri di T.A.R., i quali esprimono il loro consenso a ricoprire la vacanza di cui vengono a conoscenza attraverso la pubblicazione sul notiziario oppure mediante interpello personale;*

*ai predetti presidenti viene attribuita l'indennità di missione all'atto del conferimento del primo incarico funzionale in analogia a quanto previsto per i trasferimenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 6 legge 19 febbraio 1981 n. 27;*

*appare dubbia la legittimità dell'estensione dell'indennità di missione, già prevista per i soli magistrati di grado terzo (legge n. 1039/1950), ai consiglieri di T.A.R. che concorrono all'assegnazione della Presidenza di sezione interna o staccata, stante l'inammissibilità di un incarico funzionale a un incarico direttivo;*

*in ogni caso il presupposto per l'estensione dell'indennità di missione è rappresentato dalla circostanza che il trasferimento non sia comunque imputabile all'interessato (ex articolo 2, II comma del R.D.L. n. 511/1946);*

*pertanto la giurisprudenza ha individuato le ragioni dell'estensione dell'indennità di missione nella necessità di assicurare il funzionamento della giustizia evitando rinunce o saltuarie presenze nella nuova sede in relazione a difficoltà finanziarie connesse al trasferimento;*

*attualmente diversi presidenti di sezione interna o staccata, pur godendo del*

trattamento di indennità di missione, loro attribuito nonostante abbiano concorso con il consenso al trasferimento di sede, non si sono mossi dalla sede di provenienza, se non limitatamente ai giorni mensili di udienza;

quindi non si è realizzato neppure il presupposto di fatto (trasferimento di sede) che, alla stregua della prassi vigente, consente l'attribuzione dell'indennità di missione —

se non ritiene di promuovere iniziative per far cessare l'illegittima attribuzione della predetta indennità di missione, non ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, e perché comunque i presidenti di sezione interna o staccata assicurino con la loro presenza in sede il corretto funzionamento della giustizia, la cui immagine ed efficienza risultano gravemente compromesse dalla loro ridotta presenza. (4-04719)

**RISPOSTA.** — *L'attuale organizzazione dei tribunali amministrativi regionali contempla otto sezioni staccate, costituite per legge (articolo 1, legge 6 dicembre 1971, n. 1034) e 18 sezioni interne, costituite con deliberazione del consiglio di presidenza secondo la previsione dell'articolo 6, terzo comma, e dell'articolo 13, secondo comma, n. 4 della legge 27 aprile 1982, n. 186.*

*Tutte le sezioni staccate o interne sono presiedute da consiglieri di tribunali regionali, ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, legge n. 186 del 1982.*

*L'attribuzione, ai magistrati investiti delle funzioni di presidente di sezione staccata o interna, dell'indennità di missione trova la sua fonte normativa nell'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (esteso ai magistrati amministrativi dall'articolo 30 della legge n. 186 del 1982), il quale, superando le limitazioni originariamente previste dalla legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ha disposto la corresponsione dell'indennità in questione non soltanto agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie, ma a tutti i magistrati in occasione di trasferimenti d'ufficio, per cui non appare oggi più conferente la distinzione*

*fra incarichi funzionali o direttivi, ancorata alla formulazione della citata legge n. 1039 del 1950.*

*D'altra parte, l'assegnazione di un consigliere di tribunale amministrativo regionale alle funzioni di presidente, presso una sede diversa da quella di appartenenza, non sembra che concreti anche, in presenza di consenso di questi, un trasferimento d'ufficio, ove si ponga mente alle circostanze che l'articolo 24 della legge n. 186 del 1982 stabilisce, a garanzia dei magistrati amministrativi, che essi non possano essere destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del consiglio di presidenza adottata o con il loro consenso o per i motivi stabiliti dalla legge.*

*Nel caso oggetto dell'interrogazione, non pare che ricorra alcuno dei motivi stabiliti dalla legge che consentono il trasferimento senza consenso dell'interessato. D'altra parte il trasferimento, in assenza di una domanda formulata dagli istanti mira a soddisfare esigenze funzionali ed oggettive proprie dell'Amministrazione, sicché deve intendersi essere approvato d'ufficio anche se il consenso dell'interessato ne costituisce, per volontà di legge, il presupposto o la conditio di efficacia.*

*Ciò premesso si segnala che nella pratica l'assunzione delle funzioni di presidente di sezione staccata o interna ha comportato solo in casi sporadici l'attribuzione dell'indennità di missione, dal momento che, almeno fin d'ora, l'investitura ha riguardato in prevalenza consiglieri amministrativi già residenti nella circoscrizione di assegnazione; per altro, allo stato attuale, beneficiano dell'indennità in parola solo un presidente di sezione staccata e due presidenti di sezione interna.*

*Tutti, comunque, come espressamente segnalato anche dai presidenti dei tribunali ove gli stessi sono incardinati, garantiscono l'effettività delle funzioni loro affidate attraverso la presenza nell'ufficio per tutto il tempo necessario al soddisfacimento delle esigenze direttive e giurisdizionali riconosciute alla carica rivestita.*

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: MISASI.

**GASPAROTTO.** — *Ai Ministri della difesa e delle finanze.* — Per sapere — premesso che

i militari di carriera eletti negli organi della rappresentanza militare (COBAR, COIR, COCER) svolgono un notevole ed impegnativo carico di lavoro con elevate e delicate responsabilità verso tutto il personale militare;

l'impegno negli organismi di rappresentanza centrali e periferici, si somma alla normale attività che ogni eletto è chiamato a svolgere nei singoli reparti di provenienza;

l'insieme di questi compiti costringe spesso gli eletti a rinunciare a ferie e a parte del tempo libero già assai esiguo, con notevoli ripercussioni anche nella sfera dei rapporti interpersonali —:

se non ritengano doveroso ed equo tener conto, anche con adeguato punteggio, in sede di valutazione a scelta per l'avanzamento, del lavoro e del ruolo svolto dal personale eletto negli organismi di rappresentanza. (4-09363)

**RISPOSTA.** — *Nella documentazione caratteristica dei militari viene apposta apposita nota riguardante l'espletamento di incarichi negli organismi di rappresentanza.*

*Pertanto le commissioni di avanzamento dispongono degli elementi per valutare anche le attività svolte in detti organismi.*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

**GEI, REBECCHI, MORONI E CASTAGNETTI GUGLIELMO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

dall'11 maggio 1988 ad oggi gli agenti di custodia della casa circondariale di Brescia si sono autoconsegnati all'interno della struttura carceraria in segno di protesta per la carenza di organico che li costringe a saltare i riposi, a non fruire

della licenza ordinaria e ad avere turni massacranti di lavoro;

l'organico previsto è di 125 unità, di per sé insufficiente a fronte della presenza di oltre 300 detenuti, la forza assegnata è di 102 unità, e comandati e distaccati 11, i convalescenti e gli ammalati sono 7 e gli agenti realmente in servizio sono 84;

devono ancora essere attribuite 273 giornate di riposo al personale fruito dal 1° gennaio 1988 al 30 aprile 1988 e 228 relative al 1987 e che sono state totalizzate nel periodo 20 marzo 1988-20 aprile 1988 ben 3.863 ore di straordinario;

la situazione rasenta la disumanità, impedisce una corretta applicazione di tutte le funzioni previste dall'ordinamento carcerario e si ripercuote negativamente sul rapporto tra agenti e detenuti;

per garantire un livello adeguato di fruizione di licenze e riposi occorre l'invio tempestivo di almeno 20 nuovi agenti o in subordine l'utilizzo di agenti di altra forza di polizia per il servizio di vigilanza esterna e delle mura di cinta —:

quali provvedimenti intende prendere, in quali tempi, per rimuovere una situazione in contrasto con le giuste esigenze dei lavoratori e con l'esigenza di un funzionamento ottimale della casa circondariale. (4-06426)

**RISPOSTA.** — *Il personale di custodia in forza alla casa circondariale di Brescia, dall'11 maggio 1988 al 16 maggio 1988, ha posto in essere una pacifica manifestazione di protesta, mediante autoconsegna, per rivendicare la mancata concessione di giornate di licenza, di riposi settimanali e la carenza dell'organico.*

*Nell'istituto sono attualmente in forza un maresciallo, sette brigadieri e 111 appuntati-guardie (di cui quattro appuntati e nove guardie distaccati presso altri istituti ed uffici giudiziari), a fronte di un organico previsto in tre marescialli, 11 brigadieri e 111 appuntati e guardie.*

*Allo stato, nonostante la grave carenza di personale in cui versano tutti gli istituti, questa Amministrazione sta valutando la possibilità di incrementare, compatibilmente con le esigenze presenti sul piano nazionale, l'organico presso l'istituto di Brescia, e tanto appena saranno ultimati i corsi in atto presso le scuole militari.*

*Infine, in merito alle giornate di licenza e di riposo non godute, l'ispettorato distrettuale di Milano, appositamente interessato, ha comunicato che fino al mese di novembre 1988 rimanevano ancora da fruire 121 giorni di riposo settimanale e 1.161 giorni di licenza, mentre erano stati concessi 2.612 giorni di licenza ordinaria.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.

GUIDETTI SERRA E ARNABOLDI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che*

*non è a tutt'oggi pervenuta risposta scritta all'interrogazione n. 4-06340 del 12 maggio 1988 e avente per oggetto le prevaricazioni del console italiano a Manchester denunciate alla Procura di Roma dalla signora Sandra Giovannelli in Pote-stà, nella sua qualità di presidente del COASCIT di Manchester (Comitato di assistenza per le scuole per i figli degli italiani residenti in Inghilterra);*

*risulterebbe agli interroganti che la situazione non è fondamentalmente mutata e che il problema evidenziato continua a riproporsi in tutta la sua gravità —:*

*se non si ritenga opportuno avviare un'inchiesta e prendere provvedimenti al fine di chiarire come e da chi venga condotta la gestione dei fondi destinati al mantenimento della lingua italiana tra i figli degli emigrati in Inghilterra.*

(4-08875)

RISPOSTA. — *A seguito di quanto già comunicato in risposta all'interrogazione n. 4-06340, inviata in data 12 ottobre 1988 e pubblicata nell'Allegato al resoconto ste-*

*nografico del 26 ottobre 1988, la situazione del COASCIT (Comitato assistenza scolastica italiana) di Manchester si è normalizzata già dalla primavera 1988 con la costituzione di un nuovo consiglio di amministrazione che ha sostituito quello dimessosi nel marzo 1988 a seguito dell'elezione di una nuova assemblea.*

*Circa la gestione dei fondi forniti dal Ministero degli affari esteri per l'assistenza scolastica in Gran Bretagna, nel richiamare quanto fatto presente nella risposta alla precedente interrogazione n. 4-06340, si osserva che non risultano attualmente in Gran Bretagna situazioni particolari tali da giustificare verifiche aggiuntive a quelle che vengono normalmente effettuate da parte degli uffici consolari, dell'ambasciata d'Italia e del Ministero degli affari esteri. Quest'ultimo infatti, oltre al controllo dei bilanci degli enti destinatari dei contributi ministeriali, effettua anche apposite visite tecnico-didattiche volte ad accertare l'andamento delle attività di assistenza scolastica previste dalla legge n. 153 del 1971.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: MANZOLINI.

LEONE. — *Al Ministro dei trasporti. — Per sapere — premesso che*

*nel corso dei primi mesi del 1986 la regione Puglia aveva convenuto sussistessero le condizioni per la realizzazione di un servizio di autolinea Taranto-Bari con caratteristiche di alte prestazioni, di collegamento *intercity* di primo livello via autostrade, di opzionalità dal momento che i bisogni ordinari sono soddisfatti dalle FFSS e dalle FSE e quindi di gratuità per la regione;*

*la regione Puglia con delibera di giunta n. 6410 del 28 luglio 1986 e 4926 dell'11 maggio 1987, entrambe contestate dal punto di vista di legittimità degli atti amministrativi, aveva affidato il servizio ad alcune società private in via, prima sperimentale, e poi precaria dal dicembre 1986 al giugno 1987;*

il TAR di Bari con sentenza di merito, n. 4388 del 29 gennaio 1988 annullava la concessione alle società suddette;

a causa di questo annullamento la città di Taranto e l'*hinterland* provinciale viene ad essere penalizzata di un collegamento celere con gravi conseguenze con il capoluogo pugliese ove hanno sede: regione Puglia, università, policlinico, e istituto oncologico, enti di indubbio interesse per l'intera collettività (in particolare modo per i meno ambienti, studenti e viceversa per i lavoratori del bacino barese nell'area industriale di Taranto);

il consorzio Trasporti Pubblici Extraurbani di Taranto a mente della legge regionale n. 79 articolo 9 e primo comma dell'articolo 10 rivendica il servizio di che trattasi —:

quali iniziative intende assumere presso l'Assessorato Regionale ai Trasporti di Puglia affinché venga aperta mediante apposita conferenza dei servizi, una nuova e tempestiva istruttoria per la concessione dell'autolinea Taranto-Bari che garantisca trasparenza, legittimità di affidamento, gratuità del servizio per la regione. (4-04650)

*RISPOSTA. — Da notizie fornite dal competente assessore al traffico della regione Puglia risulta che le società concessionarie dell'autolinea autostradale Taranto-Bari hanno proposto appello al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale avverso la sentenza del 25 gennaio 1988, n. 4388, con la quale il tribunale amministrativo regionale della Puglia-sezione di Bari, ha annullato gli atti amministrativi regionali riguardanti la concessione della citata autolinea autostradale alle predette società.*

*Dopo tale sentenza e nelle more del pronunciamento del Consiglio di Stato la giunta regionale non ha ritenuto opportuno adottare alcun ulteriore provvedimento, intendendo rimettersi alle decisioni che scaturiranno dal suddetto alto consesso.*

Il Ministro per gli affari regionali e le riforme istituzionali: MACCANICO.

LOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che*

il 16 ottobre 1987 decedeva ad Altamira (Brasile), a seguito di strano incidente stradale, il missionario saveriano padre Salvatore Deiana, nato in Ardauli (Sardegna) il 17 luglio 1956;

le modalità dell'incidente hanno fatto pensare ad un « assurdo scontro », così come ammesso, il 30 novembre 1988, dal vescovo austriaco Mons. Ervin Krauteler durante la cerimonia religiosa svoltasi nella Chiesa di Ardauli;

il predetto vescovo avrebbe anche ammesso essere « fortissimo il dubbio che l'incidente sia stato provocato da chi non sopportava la presenza di don Salvatore e dei missionari fra i poveri »;

nessuna indagine, da parte delle autorità brasiliane, parrebbe essere stata compiuta mentre si parla d'insabbiamento d'inchiesta;

la testimonianza del vescovo austriaco è un'accusa di gravità eccezionale che non può lasciare indifferenti, tenuto anche presente che il testimone conduceva l'auto speronata da un camion e scaraventata fuori strada, rovesciandola, lungo la « Transamazonica » —:

a) se il Governo ha avuto notizie dettagliate dai nostri servizi di Consolato e quali;

b) se il Governo non ritenga necessario invitare le autorità brasiliane ad effettuare accurate indagini atte ad accertare i fatti ed a perseguire i colpevoli di quello che la stampa sarda ha definito « un omicidio senza indagini »;

c) quali passi abbia compiuto od intenda compiere presso le autorità religiose al fine di ottenere le testimonianze necessarie atte a fugare dubbi sulla morte d'un cittadino italiano od avere le indispensabili notizie per l'approfondimento della dinamica di un incidente che appare sospetto a chi conosce la situazione di quella parte del Brasile ove, fra i po-

veri dell'Amazzonia, operano i missionari saveriani. (4-11109)

RISPOSTA. — *Il padre missionario save-  
riano Salvatore Deiana, residente a Alta-  
mira (Brasile), è deceduto il 16 ottobre  
1988 in un incidente stradale verificatosi  
al chilometro 23 della strada Transamazzo-  
nica all'altezza di Altamira/Itaituba. Padre  
Deiana viaggiava su una autovettura con-  
dotta dal vescovo monsignor Krautler in-  
sieme ad altre due persone quando, a causa  
della inagibilità e della particolare polvero-  
sità di quel tratto di strada, si rese necessa-  
ria una sosta. L'autovettura fu quindi, pro-  
babilmente per la scarsa visibilità, investita  
da un camion in transito. L'urto causò il  
decesso del missionario ed il ferimento de-  
gli altri tre passeggeri. Il decesso fu dovuto,  
secondo la relazione del medico legale, alla  
frattura della base del cranio provocata  
dalla collisione.*

*Le autorità di polizia locali non hanno  
ritenuto di dover aprire un'inchiesta, consi-  
derando che non sussistessero indizi di  
dolo. Il Ministero degli affari esteri, te-  
nendo conto dei dubbi emersi in Italia  
sulla effettiva natura dell'incidente, è per  
altro ufficialmente intervenuto — tramite  
l'ambasciata d'Italia in Brasile — presso le  
autorità brasiliane per chiedere che fosse  
attentamente valutata l'opportunità di  
un'inchiesta giudiziaria o di polizia sull'e-  
pisodio. Le autorità brasiliane, pur confer-  
mando la tesi del mero incidente stradale,  
hanno assicurato — con consueto spirito di  
collaborazione con il nostro paese — piena  
disponibilità ad approfondire il caso, sia  
avviando da parte loro una ulteriore  
raccolta di elementi informativi sia richie-  
dendo eventuali indicazioni circa indizi o  
sospetti comunque disponibili. D'altra  
parte, da un sondaggio svolto dai consolati  
d'Italia in Recife e Belem negli ambienti  
locali è apparsa diffusa l'impressione che la  
tragica scomparsa di padre Deiana sia da  
attribuire soltanto ad un fortuito incidente  
stradale.*

Il Sottosegretario di Stato per  
gli affari esteri: AGNELLI.

LUCCHESI. — *Al Ministro di grazia e  
giustizia. — Per sapere — premesso che:  
secondo voci ricorrenti in sede locale la  
ristrutturazione degli uffici giudiziari  
della Toscana prevederebbe, fra l'altro, la  
soppressione della pretura di Borgo a  
Mozzano (Lucca) —:*

*se tale notizia risponde a verità o  
debba considerarsi infondata;*

*se non si ritenga che un tale provve-  
dimento penalizzerebbe in maniera rile-  
vante i cittadini della Valle del Serchio;*

*se non si ritiene che la mole di la-  
voro che annualmente viene affidata alla  
pretura di Borgo a Mozzano sia tale da  
giustificarne ad abundantiam il manteni-  
mento;*

*se non si ritenga invece, ove si vo-  
glia procedere ad una effettiva riorganiz-  
zazione dei servizi, che sarebbe oppor-  
tuno modificare i confini del circondario  
di questa pretura che, tenuto conto delle  
difficoltà delle comunicazioni in zone  
montuose, dovrebbe estendere la sua  
competenza anche ai comuni di Barga,  
Fabbriche di Vallico e Galliciano che per  
vocazione fanno parte della Media Valle  
del Serchio. (4-07200)*

RISPOSTA. — *La pretura di Borgo a  
Mozzano, in seguito all'approvazione della  
legge 1° febbraio 1989, n. 30 recante la  
istituzione delle preture circondariali e  
nuove norme relative alle sezioni distaccate,  
diventa sezione distaccata della pretura cir-  
condariale di Lucca.*

*La pianta organica della pretura circon-  
dariale di Lucca — così come risulta dal  
decreto del Presidente della Repubblica 4  
febbraio 1989 con il quale sono state deter-  
minate le piante organiche dei magistrati  
giudicanti e del pubblico ministero addetti  
alle preture circondariali — prevede un con-  
sigliere pretore dirigente e dodici pretori;  
quella della procura della Repubblica presso  
detta pretura prevede un procuratore della  
Repubblica e tre sostituti procuratori.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI

LUCENTI, FINOCCHIARO E MANGIAPANÈ. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia a conoscenza:

a) che sulla tratta Catania-Gela è prevista alla stazione di Fildidonna la fermata di due treni con partenza da Catania alle ore 5,35 e alle ore 8,10, mentre non è prevista la fermata di alcun treno al ritorno verso Catania, con la conseguenza che coloro che si recano in treno nella predetta località non possono ritornare a Catania con il medesimo mezzo;

b) che per la località Fildidonna non transitano mezzi di trasporto pubblici diversi dai treni.

Ciò premesso, gli interroganti chiedono di sapere se il ministro dei trasporti intenda intervenire presso l'Ente ferrovie dello Stato perché siano previste alla stazione di Fildidonna, fra le tante corse giornaliere, almeno due fermate al ritorno, sia pure facoltative, da situare l'una a metà giornata e l'altra nel pomeriggio al fine di consentire a chi si reca da Catania a Fildidonna con il treno di potere ripartire per Catania con il medesimo mezzo. (4-03767)

RISPOSTA. — *L'Ente ferrovie dello Stato ha precisato che la stazione di Fildidonna, situata in aperta campagna e lontana da centri abitati, ha esclusive finalità di posto in movimento e non ha traffico viaggiatori.*

*Le fermate dei due treni, previste in orario, per un solo senso di percorrenza, sono soste tecniche per consentire l'effettuazione di incroci e precedenza su di una linea a semplice binario di interesse locale.*

*Infatti, con l'attuale orario invernale 1988-89, la stazione di Fildidonna è stata trasformata in stazione impresenziata e telecomandata dal dirigente centrale operativo di Caltagirone, lasciando invariata la sua funzione di sosta tecnica per i treni.*

*L'Ente ferrovie dello Stato ha fatto sapere che, quanto sopra rientra nell'ottica di limitare le spese di gestione, riducendo l'impiego di personale in impianti non produttivi.*

Il Ministro dei trasporti: SANTUZ.

MACERATINI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

nei comuni di Monterotondo e Mentana nei pressi di Roma si stanno verificando gravi attentati all'ambiente e ciò con il complice disinteresse sia delle associazioni ambientaliste che degli enti locali;

tanto per fare un esempio, erano state fornite assicurazioni per lo smantellamento della centrale per la produzione di bitume ai margini della macchia boscosa di Gattaceca, così come stabilito dalla concessione provvisoria a suo tempo data dal sindaco di Monterotondo;

invece nulla in questo senso risulta essere stato fatto da parte delle autorità competenti —:

quali iniziative intenda urgentemente assumere per far sì che il danno non venga portato a più gravi conseguenze e perché il patrimonio ecologico ambientale della zona in questione sia adeguatamente tutelato e salvaguardato.

(4-05710)

RISPOSTA. — *La società CISE, appaltatrice dei lavori per la realizzazione della bretella autostradale Fiano-San Cesareo, nel tratto compreso fra i comuni di Mentana e Monterotondo, chiedeva ed otteneva dal comune di Monterotondo (delibera in data 8 agosto 1987, n. 1156) l'autorizzazione ad installare per otto mesi un impianto per la produzione di misti cementati su un terreno privato in località Acquasolfa.*

*Alla scadenza del termine la stessa società, non avendo ultimato l'opera, veniva autorizzata con delibera del 13 aprile 1988, n. 489, dell'amministrazione comunale, alla quale aveva versato la somma di lire cento milioni in garanzia per il ripristino dei luoghi nei tempi prescritti, a continuare l'attività fino al 14 luglio 1988.*

*Il pretore Adalberto Albamonte, dirigente della quinta sezione penale della pretura di Roma, in data 28 agosto 1987, ordinava il sequestro degli impianti in argomento per verificarne la rispondenza alle norme vi-*

genti in materia di tutela dell'ambiente, revocando il detto provvedimento subito dopo e, precisamente, il 3 settembre 1987.

Non risulta che attualmente penda alcun procedimento penale per il fatto di cui all'interrogazione.

Il Ministro dell'ambiente: RUFFOLO.

MACERATINI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che

si lamentano ormai con quotidiana frequenza gravi disservizi nell'ufficio postale di Lariano;

tali carenze sarebbero, a detta di molti, determinate in massima parte dalla esiguità del personale assolutamente insufficiente ad offrire un adeguato servizio a tutte le zone intorno a Lariano;

questo stato di cose sta creando notevoli disagi ai cittadini ed in particolare ai pensionati costretti a ore di stressante attesa prima di poter incassare quanto legittimamente loro spetta —:

quali iniziative il Governo intenda urgentemente assumere per restituire un minimo di ordine, efficienza e funzionalità all'ufficio postale in questione.

(4-07768)

RISPOSTA. — Il problema rappresentato dall'interrogante ha costituito oggetto di attenzione da parte dei competenti organi di questa Amministrazione che hanno adottato ogni provvedimento necessario per la normalizzazione della situazione presso l'ufficio postale di Lariano (Roma) dove, effettivamente, la carenza di organico ha provocato notevoli giacenze e conseguenti disagi all'utenza.

In particolare, la precaria situazione nel settore del recapito è stata determinata dal diniego, posto dai portalettere ivi applicati, ad effettuare l'abbinamento con la quarta zona, la cui titolare era temporaneamente assente ai sensi della legge del 30 dicembre 1971, n. 1204, e con la quinta zona, di recente istituzione.

La competente direzione provinciale, nel tentativo di ridare efficienza all'ufficio postale in parola, ha disposto l'assegnazione nell'ufficio medesimo di due operatori di esercizio che, rispettivamente, dal 6 e 19 luglio 1988, sono stati adibiti al servizio di recapito nelle zone rimaste prive di titolare.

È stato, inoltre, autorizzato il distacco di un agente di scorta dell'ufficio locale di Velletri ed è stata prevista, altresì, la possibilità di sostituire eventuali assenti con unità straordinarie.

Il reparto ispettivo cui era stato affidato l'incarico di esperire apposita inchiesta, in data 18 luglio 1988, ha riferito il completo smaltimento della corrispondenza giacente.

Per quanto attiene, invece, l'organico del personale impiegatizio, l'assegno prevede cinque operatori specializzati più una unità per complessivi 150 giorni mentre risultano applicati, oltre al direttore (settima categoria) ed al vice direttore (sesta categoria), tre operatori specializzati; durante il periodo estivo è stata autorizzata l'assunzione di due impiegati straordinari e si è fatto, altresì, ricorso alla corresponsione del compenso di intensificazione.

Si significa, infine, che è in corso di svolgimento un concorso per il conferimento di 5.032 posti di operatore specializzato di esercizio la cui immissione in servizio consentirà di sopperire alle carenze più vistose.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMÌ.

MACERATINI. — Ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'interno. — Per sapere — premesso che

sia a Piglio che a Trevi nel Lazio risultano incomprensibilmente inagibili i campi sportivi e ciò con notevole disappunto per gli sportivi, sia praticanti che tifosi;

infatti a Trevi pur esistendo uno splendido campo da gioco comunale pronto per la prima categoria, questo stesso non viene messo a disposizione della squadra locale per ignote ragioni

(probabilmente per le solite beghe interne tra gli amministratori locali);

la situazione del campo di Piglio è più o meno la stessa di Trevi e ciò costringerà la squadra ciociara a disputare il campionato di terza categoria « in esilio » —:

quali iniziative ritengano di poter urgentemente assumere per la rapida risoluzione di questi problemi, che appaiono inspiegabili ai più. (4-08438)

**RISPOSTA.** — *Per quanto riguarda il comune di Piglio (Frosinone) esistono due campi sportivi, uno realizzato nel 1968 dall'amministrazione comunale dell'epoca in località di Mignano, costruito con il parere negativo del comitato provinciale del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) e un altro in località Marini, costruito dalla polisportiva Piglio con fondi messi a disposizione dai soci nel 1971; il primo campo non è stato mai utilizzato mentre il secondo è in funzione e tuttora ospita gli incontri della squadra di calcio del Piglio (terza categoria) e del Trevi (prima categoria).*

*Relativamente alla situazione del comune di Trevi, il CONI riferisce che esiste un campo perfettamente agibile, ma che l'amministrazione comunale ne consentirebbe l'uso soltanto ad una delle due squadre costituite nel comune, mentre l'altra, per giunta di più antica costituzione, non potrebbe usufruirne e sarebbe costretta a trovare ospitalità, per l'appunto, presso il campo della polisportiva Piglio.*

*Questo Ministero ha scarse possibilità di pressione verso i comuni titolari dei campi sportivi, ma assicura l'interrogante che la situazione sarà tenuta nel debito conto ai fini di un eventuale intervento presso gli organi locali.*

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: CARRARO.

**MACERATINI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premezzo che

la signorina Lo Iacono Loredana, nata a Chivasso il 18 gennaio 1970, alunna della classe V/A del Liceo Scientifico Statale « G. Galilei » di Palermo, agli esami di maturità dell'anno scolastico 1987/1988 è stata dichiarata « non matura » dalla V Commissione esaminatrice;

la motivazione di « non matura » è stata basata fondamentalmente sulla considerazione che il consiglio di classe avrebbe tracciato un profilo dell'allieva «... costellato da elementi incerti e contraddittori e talora chiaramente negativi... »;

i docenti componenti del consiglio di classe della V/A del liceo scientifico « G. Galilei » di Palermo non solo non hanno condiviso l'interpretazione che del loro giudizio di ammissione ha dato la Commissione di Stato, ma con nota diretta al Ministero della pubblica istruzione, e per conoscenza al provveditore agli studi di Palermo ed al preside del liceo scientifico « G. Galilei » di Palermo, hanno espresso « profondo disagio » per l'accaduto, chiedendo nel contempo « precisazioni sulle modalità di formulazione dei giudizi di ammissione da parte dei consigli di classe che non diano luogo in futuro a così gravi equivoci »;

la candidata in questione ha inoltrato ricorso al provveditore agli studi di Palermo sostenendo che: a) nel corso del colloquio nessuna osservazione critica è stata fatta dalla commissione, che anzi ha dato segni di soddisfazione ed ha confermato che le prove scritte erano positive; b) non è da escludersi che la commissione abbia confuso la scheda della Lo Iacono con quella della compagna di classe Fiasconara, che ammessa agli esami con giudizio molto meno positivo e con prove di esame scadenti, è stata giudicata « matura » —:

quali iniziative e quali indagini intenda assumere e disporre al fine di accertare la veridicità di quanto esposto in

premessa ed adottare, se del caso, ogni conseguenziale provvedimento che valga a ristabilire equità nei confronti della Lo Iacono che appare — allo stato — vittima di una grave e clamorosa ingiustizia.

(4-09258)

**RISPOSTA.** — *Le motivazioni del predetto ricorso si basano su un presunto contrasto tra il giudizio di ammissione e quello della commissione, sulle impressioni riportate dalla candidata riguardo agli esiti delle prove sostenute ed all'atteggiamento degli esaminatori e adombrano, infine, la possibilità che la stessa commissione sia incorsa in uno scambio di persona.*

*Al riguardo, al fine di acquisire ogni opportuno elemento di valutazione questa Amministrazione ha inviato sul posto un qualificato ispettore, il quale ha espresso il parere che non sussistano, nel ricorso, elementi probanti tali da giustificare una verifica degli atti di esame, sui quali si è basato il giudizio della commissione.*

*Quanto al suaccennato scambio di persona, lo stesso ispettore ha escluso decisamente un'ipotesi del genere, tenuto anche conto che l'alunna Fiasconaro, con la quale la ricorrente presume di essere stata scambiata, si trovava in una situazione scolastica diversa da quella della Lo Iacono, come precisato dal membro interno della commissione esaminatrice.*

*Non si può negare, ad ogni modo, che sul caso dell'alunna Lo Iacono vi siano stati dissidi e divergenze in seno alla commissione di esame e che, di conseguenza, le relative deliberazioni siano state assunte ponendo a verbale il dissenso del commissario interno.*

*Premesso, comunque, che siffatta circostanza non pregiudica la legittimità, sul piano formale, delle citate deliberazioni, è da escludere che la decisione di non maturità possa essere stata determinata, nel caso specifico, soltanto sulla base del giudizio di ammissione dell'alunna tracciato dal competente consiglio di classe, considerato lo scarso sostegno che di solito offrono tali giudizi, così sfumati e così poco inclini a*

*porre in evidenza le reali possibilità del candidato, il quale deve mostrare la propria preparazione nel corso degli esami.*

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

**MACERATINI.** — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'interno.* — Per sapere — premesso che

*la stampa ha dato risalto al persistente e quanto mai ingiustificato disinteresse della Giunta comunale di Sperlonga, in ordine alla difficilissima situazione degli impianti sportivi della cittadina pontina;*

*infatti le strutture sportive risultano completamente insufficienti e inadeguate alle crescenti richieste dei cittadini;*

*tanto per fare un esempio, la locale squadra di calcio (milita nel campionato di II categoria) è costretta ormai da dieci anni ad emigrare ora sul campo di Monte San Biagio ora su quello di Itri —:*

*quali iniziative intendano urgentemente assumere affinché la cittadina di Sperlonga sia al più presto dotata di adeguati impianti sportivi.* (4-09782)

**RISPOSTA.** — *Il comune interessato ha facoltà di chiedere il finanziamento necessario alla realizzazione, ampliamento e ristrutturazione di impianti sportivi, presentando formale istanza ex lege n. 65 del 1987, come modificata con legge n. 92 del 1988; per l'anno 1988, opportune istruzioni erano state impartite con decreto ministeriale 13 aprile 1988 (Gazzetta ufficiale 20 aprile 1988, n. 92).*

*L'istanza in questione, in concreto, non risulta prodotta a questa Amministrazione.*

*Il comune potrà eventualmente risolvere la questione che interessa l'interrogante nell'ambito degli interventi programmati per il 1989.*

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: CARRARO.

MACERATINI E STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

nei giorni scorsi, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Bologna, Libero Mancuso, sono state effettuate una serie di perquisizioni domiciliari nei confronti di numerosissime persone residenti in varie città italiane, persone tutte etichettate come « di destra »;

il provvedimento, a quanto risulta notificato senza alcuna motivazione, mirava ad acquisire « documenti di natura eversiva di provenienza da latitanti »;

le perquisizioni in parola avrebbero avuto tutte esito negativo;

le modalità esecutive del provvedimento, effettuate ad ore antelucane nelle abitazioni degli inquisiti e, per contro, in pieno orario lavorativo presso i luoghi ove i medesimi svolgono la loro attività professionale, sono apparse particolarmente persecutorie, specie in relazione all'esito quanto mai deludente dell'iniziativa giudiziaria in questione;

particolarmente grave è apparsa la perquisizione disposta presso lo studio e l'abitazione dell'avvocato bolognese Marcantonio Bezicheri, ove sono stati sequestrati ed asportati vari appunti manoscritti riguardanti la preparazione della difesa di Massimiliano Fachini, del dottor Carlo Maria Maggi, di Sergio Picciafuoco, del dottor Cesare Ferri e di altri imputati in vari procedimenti per reati politici;

è stata sequestrata persino l'agenda di studio dell'avvocato Bezicheri;

tutto l'archivio del medesimo difensore è stato messo a completo soqquadro e tutti i carteggi e gli appunti relativi ai vari « maxi-processi » politici di cui da anni si è interessato e si interessa il menzionato professionista bolognese sono stati ridotti ad una desolante poltiglia cartacea, nella quale è praticamente impossibile ristabilire un minimo di ordine logico e cronologico, con irreversibile pregiudizio per l'attività defensionale;

l'iniziativa del dottor Mancuso, che non ha mai nascosto la sua fede comuni-

sta, e la conseguente pregiudiziale ostilità verso gli esponenti ed i militanti della destra politica, appare come una gravissima ed inammissibile violazione del diritto di difesa e del segreto professionale forense, tanto più ingiustificata ed ingiustificabile in relazione al risibile esito di questi pruriti accusatori —:

quali valutazioni il ministro guardasigilli ritenga di dover fare in ordine ad una iniziativa di polizia giudiziaria che appare senza precedenti nel nostro ordinamento giuridico, atteso l'evidente, apertissimo spregio delle guarentigie che devono assistere il diritto di difesa ed i professionisti forensi che di quel diritto sono, ad un tempo, strumento e titolari;

quali iniziative ispettive ed eventualmente disciplinari il ministro di grazia e giustizia intende assumere in relazione alla grave violazione del diritto di difesa che, nell'episodio in questione, ha raggiunto vertici di intollerabilità sinora sconosciuti (giungendo persino all'esame ed al sequestro di documenti riguardanti l'attività defensionale dell'avvocato Bezicheri in ordine a processi totalmente estranei all'iniziativa di polizia giudiziaria in questione) ed in relazione anche al carattere evidentemente persecutorio e preconcepito che le iniziative giudiziarie del dottor Mancuso hanno troppo spesso assunto nei confronti di quanti professano idee politiche contrarie a quelle del citato magistrato. (4-09799)

RISPOSTA. — *Dall'esame degli atti trasmessi dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Bologna risulta che il decreto di perquisizione dell'abitazione e dello studio professionale dell'avvocato Bezicheri, citato nell'interrogazione, fa riferimento alla ipotesi di reato di cui agli articoli 379, 270-bis del codice penale ed 1 della legge 6 febbraio 1980, n. 15, ed al reperimento di incartamenti provenienti da un imputato e da un indiziato.*

*In ordine all'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 379 del codice penale, risulta notificata all'avvocato Bezicheri formale comunicazione giudiziaria.*

*Contro il decreto di perquisizione in questione, l'avvocato Bezicheri propose ricorso ai sensi dell'articolo 343-bis del codice di procedura penale.*

*Il tribunale di Bologna, però, in sede di riesame, con ordinanza del 28 novembre 1988, ha confermato il provvedimento ritenendolo legittimo.*

*Non risulta che avverso la medesima ordinanza sia stato proposto ricorso per Cassazione.*

*Pertanto, essendo rimasta accertata la correttezza formale degli atti processuali compiuti dal sostituto procuratore dottor Libero Mancuso, non si ritiene sussistano le condizioni per iniziative di competenza di questo Ministero.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.

MANGIAPANE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che

da otto anni presso l'UNEP di Messina persiste una vertenza sindacale da parte della categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari, nei confronti del dirigente dello stesso Ufficio che disattenderebbe le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 322 del 12 luglio 1975 che attribuisce la notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa, alla categoria degli aiutanti;

nonostante la norma richiamata sia praticata dalla generalità degli UNEP del paese e nello stesso Ufficio di Messina ad eccezione di due ufficiali giudiziari che sono la causa della persistente agitazione sindacale, sfociata in azioni di sciopero ricorrenti;

tutto ciò anche in contrasto con la nota ministeriale n. 5/900/025-6 del 18 marzo 1988, avente per oggetto vertenza « UNEP Messina » che ribadisce il principio per cui la titolarità della notificazione è attribuita all'aiutante ufficiale giudiziario —:

quale provvedimenti intende adottare perché sia garantito anche presso

l'UNEP della Corte di appello di Messina, il regolare funzionamento del servizio, nel rispetto della normativa vigente al fine anche di evitare ulteriori azioni sindacali di sciopero. (4-07485)

RISPOSTA. — *Presso l'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti di Messina era sorta una vertenza promossa dagli aiutanti ufficiali giudiziari della CGIL i quali non dividevano la maniera con cui il dirigente dell'ufficio aveva ripartito il lavoro tra le due categorie operanti all'interno dell'UNEP (ufficio notificazioni esecuzioni protesti).*

*In particolare gli aiutanti ufficiali giudiziari aderenti alla CGIL contestavano la legittimità dell'operato dell'ufficiale dirigente, il quale aveva affidato una parte del servizio notificazione atti a due ufficiali giudiziari che espletavano servizio interno.*

*Questo Ministero è intervenuto ripetutamente sulla questione, invitando in data 13 giugno 1986 il presidente della locale corte d'appello, alla cui competenza appartiene il potere di impartire le opportune direttive al fine di disciplinare l'andamento dei servizi e l'organizzazione dell'UNEP (articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229), ad intervenire prontamente per comporre la vertenza, tenendo conto della prassi generalmente adottata negli uffici unici, secondo la quale il servizio delle notificazioni è di solito espletato dagli aiutanti ufficiali giudiziari, essendo l'intervento degli ufficiali giudiziari subordinato a comprovate esigenze di servizio e, comunque, soggetto a criteri di ripartizione territoriale e non di scelta.*

*Con successiva nota del 18 marzo 1988, si ribadiva che il contrasto normativo, indubbiamente scaturito dalla lettura degli articoli 106 e 165 del citato decreto del Presidente della Repubblica, andava risolto, ad avviso di questo Ministero, nel senso di ritenere che il funzionario titolare del servizio notificazioni è l'aiutante ufficiale giudiziario, con possibilità, spettante al capo dell'ufficio giudiziario da cui dipende l'UNEP, di disporre, per particolari comprovate esigenze di servizio, che le notifica-*

zioni vengano espletate anche da ufficiali giudiziari in via continuativa e non soltanto sporadica. Si precisava che, in ogni caso, il criterio di distribuzione doveva essere ancorato ad imparziali criteri di ripartizione territoriale e non già scegliendo gli atti da affidare agli ufficiali giudiziari.

In esito a queste precisazioni, il presidente della corte comunicava, in data 20 giugno 1988, che erano state emanate disposizioni perché il servizio notificazioni restasse essenzialmente affidato agli aiutanti ufficiali giudiziari, senza tuttavia escludere la possibilità di intervento anche degli ufficiali giudiziari, qualora ritenuto indispensabile per il buon andamento del servizio.

In particolare il presidente riteneva che il pomo della discordia fosse costituito dal fatto che due ufficiali giudiziari, preposti ai servizi interni di preparazione dell'attività di notificazione, esecuzione ed espletamento della contabilità, e di conseguenza assorbiti per la quasi intera giornata dai loro gravosi compiti, non potevano impegnarsi in notificazioni riguardanti un'intera zona.

E, per converso, non si riteneva equo escludere i medesimi dalla possibilità di effettuare alcune notificazioni e di lucrare le relative indennità di trasferta, in quanto, diversamente, non avrebbero più svolto il servizio interno, indispensabile per il buon funzionamento dell'ufficio. Una maniera ragionevole di sanare il contrasto si riteneva fosse quella di affidare ai due predetti ufficiali addetti al servizio interno le notificazioni relative agli atti dell'ufficio del lavoro, senza possibilità di scelta o estrapolazioni.

L'operato del presidente della corte d'appello di Messina si è dimostrato proficuo talché — così come lo stesso magistrato ha comunicato a questo Ministero in data 15 novembre 1988 — l'onerosa vertenza è stata composta e gli aiutanti ufficiali giudiziari hanno revocato lo sciopero.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.

MANNA E PARLATO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che una donna di quarantadue anni, incensurata, è stata aggredita e stuprata nella propria abitazione, *Ncopp' è Quartiere* (nella zona che, a ridosso di via Toledo, a Napoli, ricorda ancora gli accuartieramenti dei soldati spagnoli), e che le sue grida sono valse a richiamare in suo aiuto, dai vicoli, decine e decine di persone, sicché gli aggressori — due *marines* americani in forza alla NATO di Bagnoli, i quali, nel frattempo avevano sbollito, si pensa, i propri bestiali umori — sono stati immobilizzati e consegnati all'accorrente polizia, ma, lungi dall'essere incriminati e processati per direttissima, sono stati rilasciati liberi e franchi sul presupposto che l'aggressione e la violenza carnale fossero stati consumati « in un quartiere di prostitute » (parole del magistrato — una donna — affidatario del caso) —:

se sia in grado di dare per certo che il rilascio dei due violenti stupratori sia stato determinato proprio — come riportato dai giornali napoletani — dalla considerazione tanto assoluta quanto becera, e giuridicamente pazzesca, che, essendo stati, i reati in oggetto, consumati « in un quartiere di prostitute », i loro consumatori fossero da considerarsi non punibili, e che, perciò, la loro vittima non potesse che essere una malafemmina, la quale, altro che invocare la riparazione dei danni patiti, dovesse soltanto dire grazie tante ad un magistrato (una donna) tanto magnanimo che non se l'è sentita di contestarle la chiassata che ha rivoltato il vicolo (di prostitute) e la sguaiata esibizione pubblica delle parti pubende del suo corpo di peccatrice nata;

nel caso affermativo: se non ritenga di far valere la propria potestà disciplinare (visto che tiene tanto ad ergersi a censore dei magistrati napoletani) nei confronti di un giudice (una donna) che mostra di ignorare persino quell'elementare epperò fondamentale principio, che si appartiene alla Civiltà prim'ancora che al Diritto. secondo cui tutti quanti noi —

comprese le donne dei quartieri spagnuoli napoletani — siamo innocenti fino a prova contraria: e non solo lo ignora, ma se ne inventa uno, tutto suo, che è quello che ignora, sì, ma capovolto (tutti noi siamo colpevoli finché non dimostriamo di essere innocenti...), e neppure si ferma a questo quiproquò, ma corre difilato verso un « dunque » tanto apodittico quanto idiota, che fa a meno di prove e di controprove: fa da supporto ad una decisione (il rilascio dei due delinquenti) che finisce per riguardare, oltre che la vicenda, tutte le donne nate e nasciture o semplicemente dimoranti o residenti o domiciliate nei vicoli della zona napoletana di *Ncopp' e, Quartiere*, le quali sono prostitute e basta, sicché chiunque può usare loro la violenza che voglia, tanto, resterà impunito;

nel caso, invece, che il magistrato in questione (una donna) non si sia mai sognato di procedere per tanto ignobili sillogismi: se il rilascio dei due *marines* sia stato determinato dal fatto che essi, in forza alla NATO, non possono esser soggetti alla giurisdizione penale italiana sicché per i reati perpetrati saranno giudicati negli USA (e in tal caso gli interroganti chiedono di sapere se non ritengano opportuno che l'Italia denunci come *deminutio* o addirittura come usurpazione di tipo coloniale la riserva di giurisdizione estesa finanche ai reati comuni perpetrati in Italia dai militari o dai funzionari dei Paesi della NATO); o se l'attribuzione al magistrato in questione (una donna) della scandalosa affermazione di cui sopra sia stata un'invenzione cattiva o una svista... collettiva dei cronisti giudiziari napoletani: nel qual caso gli interroganti chiedono al ministro in epigrafe se non sia il caso che egli interponga competentemente i propri autorevoli uffici a che i resocontisti dei fatti forensi napoletani stiano bene attenti a misurare, sempre, sul metro della verità, le informazioni che passano ai propri giornali, e specialmente in un momento come questo, che, per l'intera magistratura napoletana, è delicato fino al punto che basta un semplice stra-

falcione, magari incolpevole, per rischiare di passare per inaffiati della sfiducia, seminata ad arte, nei confronti degli amministratori napoletani della giustizia, e cioè per scimmie ammaestrate dai seminatori. (4-08515)

RISPOSTA. — *A carico di due militari statunitensi, identificati in Patrick Mc Coy e Bryan Vaughn, pende procedimento penale presso l'ufficio istruzione del tribunale di Napoli per i reati di violenza carnale, violazione di domicilio e lesioni personali in danno di Anna Maria Sales, nonché di resistenza a pubblico ufficiale e atti osceni.*

*Le indagini in corso sono coperte dal segreto istruttorio.*

*Con nota del 22 settembre 1988, n. 1050/88, la procura generale presso la corte d'appello di Napoli ha inoltrato a questo Ministero una dettagliata esposizione dei fatti ascritti agli imputati, unitamente alla istanza del comando militare statunitense di Napoli diretta ad ottenere la rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione, spettante nel caso di specie allo Stato italiano, come Stato di soggiorno, a norma dell'articolo 7, paragrafo b) della convenzione di Londra del 18 giugno 1951, tra i partecipanti al trattato Nord Atlantico, esprimendo parere contrario all'accoglimento della istanza stessa.*

*Con nota del 4 ottobre 1988, n. 054/515, il Ministero degli affari esteri DGAP — ufficio quarto — NATO, interpellato da questo Ministero per il prescritto parere, comunicava di ravvisare, nel caso in esame, alcuni aspetti che non sembravano idonei a giustificare, sul piano dell'opportunità, la rinuncia all'esercizio della giurisdizione italiana.*

*Questo Ministero, con nota dell'11 ottobre 1988, diretta alla citata procura generale, decideva di non richiedere che si facesse luogo alla rinuncia, in considerazione della obiettiva gravità dei fatti ascritti e della indignazione suscitata dagli stessi sulla popolazione.*

*Tale determinazione, in pari data, veniva segnalata al Ministero degli affari esteri e, per conseguenza, all'ambasciata degli Stati Uniti in Roma.*

*Il magistrato della procura della Repubblica di Napoli, incaricato delle prime indagini istruttorie, non ha rimesso in libertà i due militari statunitensi tratti in arresto dalla polizia, ma ha disposto, in data 10 settembre 1988, che essi venissero immediatamente tradotti e lasciati in stato di arresto nella struttura pertinente al comando US Navy Support Activity sito in Napoli alla via Scarfoglio Agnano ritenendo che le esigenze cautelari di cui all'articolo 253 del codice di procedura penale, in relazione alla gravità dei fatti che denota una notevole pericolosità sociale, potevano essere adeguatamente soddisfatte dal mantenimento della custodia cautelare in luogo diverso dal carcere, attese le assicurazioni scritte dei rappresentanti della marina militare statunitense.*

*Interpellato tramite la procura generale della Repubblica di Napoli, in merito a sue pretese dichiarazioni fatte alla stampa, il magistrato ha categoricamente smentito di aver rilasciato l'intervista nei termini riportati dalla stampa, ed in particolare di aver usato frasi offensive per i quartieri della sua città, essendosi limitato, per pura cortesia, ad illustrare per telefono, ad un giornalista che ne aveva fatto richiesta, l'aspetto giuridico dell'applicazione della misura degli arresti domiciliari.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.

**MANNA E PARLATO.** — *Ai Ministri della difesa, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere se risponda al vero (ove mai almeno il ministro della difesa sia informato) che numerosi carabinieri in servizio a Santa Maria Capua Vetere, o, comunque, nel Casertano, sono stati trasferiti « alla chetichella », e cioè in gran segreto, essendo emersi a loro carico gravissimi indizi di connivenza, e, in qualche caso, addirittura di complicità attiva, con ben individuate cosche camorriste operanti in Terra di Lavoro.

Nel caso affermativo: se non ritengano di doversi attivare, ciascuno per la propria competenza, al fine che si pervenga all'identificazione e al deferimento al-

l'autorità giudiziaria dei responsabili dei segretissimi provvedimenti punitivi che, adottati certamente allo scopo di scongiurare lo scontato pubblico scandalo, hanno consentito, però, a dei probabili delinquenti travestiti da uomini della legge di potersi sottrarre a procedimenti penali, condanne e detenzioni, e di poter continuare ad indossare una divisa onorata.

(4-08930)

**RISPOSTA.** — *Nell'anno 1988 sono stati movimentati dal gruppo di Caserta complessivamente 20 militari per servizio e 24 a domanda, su una forza effettiva di 809 unità. Tali provvedimenti rientrano nel contesto di normali avvicendamenti, attuati per preminenti esigenze dell'Amministrazione. Le notizie cui fanno riferimento gli interroganti sono prive di fondamento.*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

**MARIANETTI E PIERMARTINI.** — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'interno.* — Per conoscere:

a) se sono a conoscenza di ostacoli costituiti da « vincoli paesaggistici » che impedirebbero la realizzazione del progetto di ristrutturazione dello stadio Olimpico di Roma;

b) se non si ritenga di assumere iniziative per verificare l'esistenza di eventuali responsabilità — o « irregolarità » — dell'amministrazione Capitolina per non aver risolto preventivamente i problemi che il TAR del Lazio sembra oggi porre in evidenza, considerando che tali omissioni potrebbero porsi in relazione con l'obiettivo di giustificare rapide e forzate decisioni per la costruzione di un nuovo « mega stadio » nella capitale. In caso affermativo, quali iniziative si ritenga di dover assumere per quanto di competenza;

c) quali azioni è in grado di sviluppare per garantire, con la ristrutturazione dell'Olimpico nei tempi utili, il ruolo della capitale nello svolgimento dei campionati mondiali di calcio. avvenimento

di grandissima rilevanza dal punto di vista sportivo ed economico nonché per l'immagine ed il prestigio del paese e di Roma. (4-04165)

RISPOSTA. — *Emersa la necessità, in funzione dei campionati del mondo di calcio del 1990, di dotare Roma di uno stadio calcistico adeguato agli standards previsti in sede FIFA, il CONI (Comitato olimpico nazionale italiano), fin dal 1985, deliberava il bando di gara per la prequalificazione delle ditte da ammettere all'appalto-concorso per l'ampliamento dello studio Olimpico e nominava la commissione per la scelta delle ditte medesime.*

*Nel frattempo era stato interessato il comune di Roma, per ottenere un assenso di massima preventivo sull'ampliamento.*

*Il 17 gennaio 1987 la giunta comunale esprimeva il richiesto assenso, raccomandando, a fini di tutela ambientale, di limitare l'altezza complessiva dell'opera.*

*Il CONI, a seguito di ciò, predisponendo apposito progetto con previsione di un impianto da 85 mila posti, coperti da una struttura trasparente sostenuta all'esterno mediante torri in cemento armato. Il progetto riportava il parere favorevole di comune e regione; e sulla base di esso il Ministero delle finanze, quale proprietario dello stadio, autorizzava l'esecuzione dei lavori (1° luglio 1987), mentre il Ministero dei beni culturali e ambientali, previamente interpellato, comunicava di non avere osservazioni da fare trattandosi di opere non insistenti su aree soggette a vincolo.*

*Espletato l'appalto-concorso, risultava vincitrice la COGEFAR, con la quale era stipulato il 15 dicembre 1987 il relativo contratto, seguito dalla consegna e dall'inizio dei lavori.*

*Nel frattempo sopravveniva ricorso da parte di associazioni e soggetti ambientalisti. Il TAR (tribunale amministrativo regionale) concesse la sospensione richiesta; ma il Consiglio di Stato annullò, in sede di appello, tale pronuncia. Formalmente, dunque, il ricorso non ebbe alcun effetto sulle previsioni progettuali.*

*Per altro, in data 30 aprile 1988, il Ministero dei beni culturali invitava telegra-*

*ficamente l'ente a sospendere i lavori, chiedendo poi di studiare una diversa soluzione di copertura che eliminasse i piloni di cemento.*

*Il CONI, allora, oltre a invitare la COGEFAR allo studio di soluzioni alternative, intraprendeva una serie di contatti con la regione, il comune ed il Ministero dei beni culturali per risolvere in tempi brevi una questione che poteva impedire la disputa a Roma della finale dei campionati del mondo, essendo ormai estremamente esigui i margini di tempo per l'esecuzione dei lavori.*

*In sostituzione delle torri di cemento, la COGEFAR presentò due possibili soluzioni, fra le quali il CONI scelse quella che prevede una copertura in tenso-struttura con trave di bordo reticolare metallica.*

*Detta soluzione ha riportato l'approvazione di tutte le autorità competenti ed è in corso di avanzata realizzazione.*

*Premessa la cronistoria dei fatti, si deve osservare, in ordine ai punti specificamente affrontati dall'interrogazione:*

a) *che attraverso la variante in corso d'opera si ritiene siano stati superati gli aspetti attinenti ai vincoli paesaggistici, posto che la nuova soluzione ha ottenuto l'assenso del Ministero dei beni culturali ed ambientali;*

b) *che sempre l'approvazione della variante sembra aver risolto anche i problemi posti dal ricorso al TAR, tanto più che, secondo quanto consta al CONI, non risultano nuove opposizioni da parte delle associazioni ambientaliste, le quali anzi avrebbero espresso la propria soddisfazione sulla nuova copertura;*

c) *che i lavori di ristrutturazione dello stadio sono in fase molto avanzata e che i tempi tecnici saranno rispettati così da consentire lo svolgimento nell'Olimpico della finale dei mondiali.*

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: CARRARO.

MATTEOLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che*

in sede di prima applicazione della legge 270/82 furono messi a disposizione di ciascun Provveditorato un quantitativo di posti di cui il 50 per cento da assegnare ai vincitori del concorso magistrale bandito nell'anno 1982, il restante 50 per cento da utilizzare per l'immissione in ruolo dei « precari »;

a seguito della interpretazione data alla legge 270/82 con il provvedimento ministeriale n. 1384 del 30 settembre 1983, i posti residuati dopo la sistemazione in ruolo non furono assegnati ai vincitori di concorso bensì riassorbiti dal Ministero;

il TAR del Lazio annullò il provvedimento ritenendo legittima la utilizzazione dei posti residuati per la nomina in ruolo di altrettanti docenti inclusi in posizione utile nella graduatoria del concorso magistrale del 1982;

il ministro della pubblica istruzione ricorse al Consiglio di Stato impugnando la sentenza del TAR sopracitata ma che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 576/86, confermò la sentenza del TAR del Lazio;

il Ministero, con circolare ministeriale 111/87 prot. 670, dispose che i posti, a suo tempo riassorbiti, fossero utilizzati dai singoli provveditorati per assumere in ruolo i docenti che si trovavano in posizione utile nelle graduatorie di merito del concorso magistrale del 1982 e che l'assunzione avvenne nel maggio 1987, con decorrenza giuridica 1° settembre 1983 e che, giustamente, il provvedimento andava esteso *erga omnes*;

contemporaneamente al concorso magistrale, nel 1982 era stato bandito anche un concorso a posti di insegnamento nella scuola materna e che, anche in questo caso, i posti residuati dopo la sistemazione dei « precari » non vennero assegnati ai vincitori di concorso bensì riassorbiti;

un certo numero di docenti di scuola materna, collocati in posizione utile nella graduatoria di merito, fecero

ricorso al TAR del Lazio, contemporaneamente ai colleghi della scuola elementare, ed essendo la materia del contendere identica per i due ricorsi, cioè la errata interpretazione della legge 270/82, il TAR non ha potuto che emettere una sentenza uguale a quella emessa per la scuola elementare;

il Ministero, a scopo evidentemente dilatorio, ha impugnato anche questa sentenza ricorrendo al Consiglio di Stato, pur sapendo che gli esiti non potranno che essere identici a quelli del ricorso al Consiglio di Stato per la scuola elementare;

viene ipotizzato che, una volta emessa la sentenza del Consiglio di Stato, il Ministero potrebbe non estendere *erga omnes* gli effetti della sentenza stessa;

gli interessati vengono pesantemente danneggiati economicamente dal punto di vista della carriera, dato che dovevano venire assunti da oltre 5 anni e che la decorrenza economica è quella della effettiva assunzione in servizio —

se non ritenga, per un elementare principio di giustizia, che debba venire esteso anche alla scuola materna il provvedimento disposto con circolare ministeriale n. 111/87;

se non giudichi immorale il solo pensare che il provvedimento potrebbe non essere esteso *erga omnes* da parte del Ministero. (4-09908)

RISPOSTA. — Anche nell'ambito della scuola materna statale, si sollecita l'applicazione della circolare del 10 aprile 1987, n. 111 con la quale il Ministero — in ottemperanza alle determinazioni giurisdizionali di cui è cenno nell'interrogazione medesima — dispose l'assegnazione agli idonei del concorso magistrale, indetto nel 1982, dei posti rimasti disponibili nelle dotazioni organiche aggiuntive in sede di prima applicazione della legge n. 270 del 1982.

Al riguardo l'interrogante ha ricordato che analoghi benefici sono stati, in effetti,

rivendicati anche dai docenti di scuola materna, a suo tempo inclusi nella graduatoria di merito del concorso bandito con l'ordinanza ministeriale n. 272 del 1982, i quali, al pari dei succitati insegnanti elementari, hanno proposto ricorso al TAR (tribunale amministrativo regionale) del Lazio, nella considerazione che illegittimamente era stato sottratto alle procedure concorsuali un certo numero di posti, per ogni provincia, che il Ministero aveva poi riassorbito.

Si chiarisce, anzitutto, che le sentenze al riguardo rese dal suindicato TAR — perfettamente identiche tra loro essendo state emesse su identici gravami — mentre si sono soffermate a dichiarare l'illegittimità dell'azione amministrativa, relativamente al primo riassorbimento dei posti di dotazioni organiche aggiuntive, operato nella scuola materna statale con la circolare ministeriale n. 226 del 1983 — mai impugnata dai ricorrenti — non si sono pronunciate in ordine al così detto secondo riassorbimento, disposto per tutte le scuole di ogni ordine e grado con la norma contenuta nell'articolo 12 dell'ordinanza ministeriale n. 46 del 1984, concernente i trasferimenti di tutto il personale docente.

In sostanza, le sentenze in questione, ritenendo il caso dei ricorrenti di scuola materna analogo a quello che aveva determinato l'impugnativa degli insegnanti elementari, hanno fatto espresso richiamo alle precedenti pronunce, che lo stesso TAR prima ed il Consiglio di Stato poi, avevano emesso, rispettivamente con le sentenze n. 878 del 1985 e n. 567 del 1986, a proposito dei criteri di assegnazione dei posti di dotazione organica aggiuntiva, in sede di prima applicazione della legge n. 270 del 1982, a favore dei predetti insegnanti elementari.

A tale proposito va, per altro, osservato che, mentre con la summenzionata sentenza n. 878 del 1985 il TAR del Lazio ha dichiarato l'illegittimità del telex ministeriale del 30 settembre 1983, n. 1384 che vietava la destinazione al concorso magistrale dei posti residuati dai trasferimenti per il 1983-1984, con le sentenze, emesse sui gravami proposti dai docenti di scuola materna, lo stesso organo giurisdizionale

ha annullato, invece, le disposizioni relative ai trasferimenti per l'anno scolastico 1984-1985.

Quanto sopra comporta, invero, una dilatazione del principio contenuto nella stessa sentenza n. 878 del 1985, emessa su norme disciplinanti fattispecie ben distinte e viene, quindi, ad incidere su situazioni giuridiche consolidate e che secondo il parere al riguardo espresso dall'avvocatura generale dello Stato, non avrebbero dovuto essere in alcun modo coinvolte.

Per le suesposte considerazioni, che hanno indotto il Ministero ad impugnare in appello la pronuncia del giudice amministrativo, si ritiene che l'eventuale estensione della medesima, nel senso auspicato dall'interrogante, debba restare al momento subordinata a quelle che saranno le determinazioni definitive del Consiglio di Stato.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

MENZIETTI, STEFANINI, PACETTI E CANNELONGA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che

perdura lo stillicidio dei sequestri delle navi da pesca italiane da parte delle autorità iugoslave innescando un contenzioso che si è venuto sempre più inasprendo fino a giungere ai più recenti sequestri dei motopescherecci di Fano, Vieste e Manfredonia;

in data 2 marzo 1984 era stata siglata una proposta di accordo tra le delegazioni italiana e iugoslava che prevedeva forme nuove di collaborazione tra i pescatori delle due sponde che superavano i vecchi accordi di pesca aprendo la prospettiva per una comune e razionale gestione delle risorse ittiche dell'Adriatico e, quindi, della difesa ecologica di questo mare;

successivamente la parte jugoslava, non ritenendo ancora soddisfacente la proposta di accordo, ha formulato nuove richieste che prevedevano un più sostenuto aggravio finanziario per l'Italia;

non risulta all'interrogante che vi sia stata una qualsiasi risposta ufficiale da parte italiana al Governo jugoslavo che consentisse la ripresa del dialogo —

1) quali sono le ragioni per le quali non è stata mai data risposta alle nuove richieste iugoslave approvandole o avanzando controproposte e come si intende rimuovere questo grave ritardo causa principale della attuale tensione;

2) quali iniziative il Governo intende assumere per avviare nuove forme di collaborazione fra l'Italia e la Jugoslavia per la gestione comune delle risorse a fini produttivi e di tutela dell'ecosistema del mare Adriatico;

3) quali azioni sono in corso o si intendano mettere in atto per ottenere il dissequestro dei motopescherecci italiani fermati dalle autorità iugoslave. (4-08352)

**RISPOSTA.** — *Nel marzo 1988, al termine di un lungo iter nelle repubbliche costiere jugoslave è entrata in vigore una legge sulla pesca abusiva che prevede la confisca del battello e multe. La conseguenza dell'applicazione di tali norme non si è fatta attendere.*

*Tra il 31 maggio 1988 e oggi, infatti, dieci pescherecci italiani sono stati fermati e multati e per alcuni di essi è stata disposta la procedura di confisca, tra questi i motopescherecci Papa Andrea, e Padre Giovanni, Dina Madre e Ulisse.*

*Il motopeschereccio Ulisse, risultando recidivo, è stato rilasciato il 6 giugno 1988 dopo aver pagato una multa di 8 milioni di lire.*

*I comandanti degli altri tre motopescherecci sono rientrati in Italia il 23 luglio 1988 dopo il pagamento della multa. I pescherecci, a seguito della condanna di primo e secondo grado, confermata dalla corte suprema di Zagabria il 16 agosto 1988 sono stati definitivamente confiscati in attesa di essere venduti all'asta che ha avuto luogo il 19 gennaio 1989. Il risultato della medesima ha attribuito i battelli ai precedenti proprietari italiani, dietro pagamento di congruo prezzo d'asta.*

*Il Governo italiano ha espresso a quello jugoslavo il proprio rammarico per l'eccessiva penalizzazione dei nostri armatori ed*

*ha l'intenzione di continuare a seguire puntualmente le vicende relative ai pescherecci ancora confiscati in vista della ricerca della migliore possibile soluzione della questione. Infatti, mentre anche il battello Sgombro è ritornato al suo legittimo proprietario, l'asta tenutasi a Pola il 20 dicembre 1988 aveva attribuito la Ilaria C ad un compratore jugoslavo.*

*Per quanto riguarda il problema della pesca in Adriatico su un piano più generale, una nuova legge jugoslava sulle imprese miste, che liberalizza sensibilmente il regime precedente, è stata recentemente approvata.*

*Secondo una prima analisi compiuta dall'ambasciata d'Italia in Belgrado, le caratteristiche di tale legge fornirebbero concrete possibilità di realizzare delle imprese miste di diritto jugoslavo le quali presenterebbero i seguenti vantaggi:*

*permetterebbero al socio italiano di pescare nelle acque jugoslave, probabilmente con battello con bandiera jugoslava (a meno che l'impresa mista non possa utilizzare in leasing battelli con bandiera italiana);*

*in caso di scioglimento dell'impresa mista, il battello potrebbe tornare alla proprietà ed alla bandiera italiana;*

*il pescato potrebbe essere venduto sia in Italia sia localmente; in entrambi i casi i profitti della parte italiana verrebbero rimpatriati in Italia;*

*la parte jugoslava sarebbe interessata all'aumento delle esportazioni di pesce, dato che i soci italiani porterebbero sia maggiore capacità produttiva, sia interessati contatti commerciali per la esportazione in Italia.*

*Per favorire la istituzione delle imprese miste su tali linee, gli imprenditori italiani potrebbero fruire dei finanziamenti di cui all'articolo 7 della legge n. 49 del 1987 e di garanzie assicurative della SACE (sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione).*

*I soci jugoslavi potrebbero essere incentivati con ricorso ai fondi di cooperazione (doni e crediti di aiuto) già stanziati nel gennaio 1988 da parte del Governo italiano.*

*I primi opportuni contatti sono già in corso tra i due governi per stabilire il miglior modo di procedere in vista di nuove intese fra le parti per la risoluzione del problema sul piano generale.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: MANZOLINI.

NICOTRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che

in data 28 aprile 1983 tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, nell'intento di rinsaldare le relazioni culturali tra i due paesi, è stato stipulato un Accordo « sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio » ratificato, con legge n. 760 del 18 ottobre 1984, dal Parlamento Italiano;

all'articolo uno (istruzione primaria e secondaria) comma terzo dell'Accordo stesso è riportato che il riconoscimento di titoli di studio o di studi parziali compiuti in cicli di formazione scolastica che siano istituiti in uno degli Stati contraenti è subordinato all'esame e confronto dei piani di studio ed all'esame della sostanziale corrispondenza dei programmi scolastici da parte di una apposita commissione mista, composta pariteticamente da rappresentanti delle due parti il cui compito sarà quello di formulare proposte ai Governi dei due Stati e l'eventuale equipollenza con o senza necessità di esami integrativi, sarà formalizzata, mediante scambio di note tra le due parti, che formerà parte integrante dell'Accordo;

all'articolo sei comma secondo della legge 30 luglio 1980, n. 60 sulla « Riforma dell'ordinamento scolastico » della Repubblica di San Marino è riportato che il riconoscimento reciproco dei titoli di studio tra la Repubblica di San Marino e gli altri Stati è regolato da apposite norme;

che le apposite norme per il riconoscimento reciproco dei titoli di studio tra

la Repubblica Italiana e quella di San Marino non possono che essere quelle previste e contemplate dall'Accordo culturale del 28 aprile 1983;

i cittadini della Repubblica di San Marino forniti dei titoli di studio rilasciati al termine dell'istruzione media inferiore ed al termine dell'istruzione media superiore dalle rispettive scuole o Istituti Sammarinesi, si sono iscritti presso le scuole di istruzione media superiore o presso le Università della Repubblica Italiana senza il rispetto delle norme tutte riportate nell'Accordo culturale suddetto;

la violazione più eclatante di quanto previsto dall'Accordo culturale consiste nella mancata costituzione a tutt'oggi della Commissione mista composta pariteticamente tra le Parti firmatarie dell'Accordo stesso, con la conseguenza negativa che non si sono potute elaborare le tabelle di equipollenza dei reciproci titoli di studio rilasciati dalle scuole Sammarinesi e Italiane;

pertanto i titoli di studio tutti rilasciati dalle scuole ed Istituti della Repubblica di San Marino a tutt'oggi non possono essere considerati « atti costitutivi di effetti giuridici » per il proseguimento degli studi nelle scuole ed Università della Repubblica Italiana per la mancanza di quei presupposti necessari per il riconoscimento della equipollenza dei titoli di studio rilasciati sia dallo Stato italiano che da quello di San Marino —:

quali provvedimenti urgenti intendono prendere il Presidente del Consiglio dei ministri, il ministro degli esteri ed il ministro della pubblica istruzione affinché sia scrupolosamente osservato in ogni sua parte l'Accordo culturale stipulato il 28 aprile 1983 tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana e se non intendano invitare, a tutela di precisi interessi pubblici, gli organi competenti degli esteri e della pubblica istruzione a prendere immediati contatti diplomatici con la Repubblica di San Marino per la procedura inerente la costituzione, e con ogni urgenza possibile, della commissione mista paritetica prevista dal suddetto Ac-

cordo affinché siano limitati il più possibile, ove legge lo permetta, i danni che nel frattempo, hanno subito gli studenti Sammarinesi iscrivendosi presso Università Italiane con titoli di studio esteri privi di efficacia giuridica. (4-08585)

**RISPOSTA.** — *L'articolo 1, comma primo, dell'accordo italo-sammarinese del 28 aprile 1983 sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio dispone che i titoli conseguiti al termine dei cicli di istruzione primaria e secondaria già istituiti in ciascuno dei due Stati contraenti all'atto della firma dell'accordo stesso sono riconosciuti nell'altro Stato ai fini del proseguimento degli studi al livello successivo.*

*I cicli di studio già istituiti nella Repubblica di San Marino all'atto della firma dell'accordo sopra citato, erano quelli relativi alla scuola elementare e media di primo grado, al ginnasio, al liceo classico, al liceo linguistico e al biennio dell'istituto tecnico industriale.*

*Pertanto, i cittadini di San Marino in possesso dei titoli sammarinesi della licenza di scuola media o del diploma di maturità classica e linguistica hanno titolo per iscriversi rispettivamente a scuole secondarie di secondo grado o a università italiane.*

*Inoltre, il predetto articolo stabilisce, al comma secondo, la convalida degli studi parziali compiuti in uno dei due Stati ai fini dell'iscrizione presso istituti dell'altro Stato, nella classe corrispondente a quella cui il titolo presentato darebbe accesso nella scuola di provenienza.*

*Il disposto del comma terzo dell'articolo 1 prevede invece l'intervento di un'apposita commissione mista paritetica, ma ciò solo qualora si produca una determinata situazione.*

*Infatti, la predetta commissione è chiamata ad operare nel caso specifico in cui si intenda ottenere il riconoscimento in uno dei due Stati contraenti di titoli di studio o di studi parziali, conseguiti, ovvero compiuti in cicli di formazione scolastica che siano stati istituiti nell'altro Stato contraente dopo la firma dell'accordo, ovvero in cicli già istituiti ma di cui siano stati modificati i programmi.*

*In tali casi il riconoscimento è pertanto subordinato all'esame e al confronto dei piani di studio da parte della commissione mista e alla sostanziale corrispondenza dei programmi. L'eventuale equipollenza viene stabilita, dai due governi, sulla base delle proposte formulate al riguardo dalla commissione.*

*Sempre relativamente a quanto previsto dal comma terzo dell'articolo 1, si precisa che la commissione mista si è già riunita a San Marino il 5 aprile 1986 e, più recentemente, il 19 dicembre 1988.*

*Nel far presente che l'accordo del 28 aprile 1983 non è stato ancora ratificato da San Marino, si fa notare che, in conformità a quanto previsto dai commi primo e secondo del citato articolo 1 dell'accordo, i cittadini sanmarinesi in possesso dei requisiti richiesti possono proseguire regolarmente gli studi presso gli istituti di istruzione secondaria e presso le università italiane e che, di conseguenza, i pretesi danni che gli studenti sanmarinesi avrebbero subito iscrivendosi presso università italiane con titoli di studio esteri privi di efficacia giuridica, non sussistono.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: MANZOLINI.

**ORLANDI, CIAFARDINI, CICERONE E DI PIETRO.** — *Al Ministro dei trasporti. — Per sapere — premesso che*

*il giorno 26 maggio 1988 l'espresso delle ore 8,30 da Roma Termini per Pescara è partito con circa mezz'ora di ritardo per mancanza del locomotore accertata al momento fissato per la partenza;*

*episodi di ritardi costituiscono praticamente la norma sulla linea Roma-Pescara, appesantendo ulteriormente i già lunghissimi tempi di percorrenza —:*

*se la presenza e la funzionalità del locomotore non debbano essere accertati in tempo utile per evitare rallentamenti e disagi e se non esistano responsabilità per l'episodio riportato;*

se e quali misure si intendono assumere per migliorare il servizio sulla linea Roma-Pescara, utilizzata nella massima parte da pendolari, e se non si ritiene di dover rivedere il nuovo orario estivo che penalizza soprattutto il traffico notturno, poiché la situazione attuale, nel suo complesso, realizza una vera e propria disincentivazione dall'uso del servizio pubblico. (4-06831)

RISPOSTA. — *L'Ente ferrovie dello Stato ha comunicato che l'espresso Roma-Pescara delle ore 8,05 e non 8,30, come erroneamente riportato, il giorno 26 maggio 1988 è partito da Roma Termini con mezz'ora di ritardo per un guasto accidentale delle apparecchiature del freno della vettura pilota e non per mancanza della locomotiva.*

*Il treno corrispondente 3231 proveniente da Pescara era giunto il 26 maggio 1988 con la locomotiva in testa e ovviamente con la vettura pilota in coda.*

*Il personale di macchina riscontrando da prove preliminari effettuate sulla pilota, che la pressione dell'aria nel serbatoio di comando del freno non raggiungeva il valore prescritto, nell'intento di contenere al massimo il ritardo, chiedeva immediato intervento tecnico a seguito del quale veniva deciso di lasciare la carrozza pilota in composizione al treno e di utilizzare per condotta una locomotiva di riserva anziché quella di coda.*

*All'arrivo a Pescara, nell'officina della locale rimessa locomotive, venivano effettuati sulla carrozza pilota, i prescritti controlli alle apparecchiature di comando e di funzionamento del freno, senza però riscontrare anomalie. Pertanto se ne deduceva che l'irregolarità manifestatasi alla partenza da Roma Termini era da attribuirsi a cause puramente accidentali.*

*Infatti non è infrequente il caso che anomalie del genere siano provocate da pulviscolo o frammenti di ossido che distaccatisi dalle tubazioni della pneumatica vanno ad ostruire temporaneamente alcune valvole delle apparecchiature del freno.*

*Trattandosi di anomalie di natura accidentale ed imprevedibile non sono state ravvisate responsabilità da imputare al personale dipendente.*

*L'Ente ferrovie dello Stato ha inoltre fatto presente che a seguito di studi condotti sulla linea Roma-Pescara, dal 29 maggio 1988 sono stati apportati sulla linea stessa miglioramenti che hanno mirato ad aumentare la produttività economica.*

*Attraverso l'analisi delle frequenze dei passeggeri sia nel periodo estivo sia in quello invernale e le richieste formulate dalle varie località limitrofe, è stato possibile individuare le fasce orarie più gradite all'utenza, assegnare opportunamente le fermate dei treni in relazione alle fasce orarie di circolazione e adeguare i livelli dell'offerta alle richieste dell'utenza.*

*Pertanto nel periodo estivo il servizio è stato realizzato su tre livelli: rapidi, espressi e diretti oltre alla maglia dei servizi locali inserita opportunamente dai compartimenti.*

*La coppia di treni rapidi percorre la linea Roma-Pescara in 3 ore e 25 minuti, mentre gli espressi impiegano 3 ore e 40 minuti.*

*Sono stati inseriti a completamento della rete, dei treni diretti al fine di adeguare il servizio alle richieste dell'utenza per gli spostamenti minori.*

*Per quanto riguarda il servizio notturno, a partire dal 29 maggio 1988, i treni 3230 e 3231 sono stati limitati a Sulmona e la partenza da Roma Termini del treno 3340 (ex 3230) è stata anticipata, alle ore 0,05, anziché 1,10, in modo da garantire il rientro, con una valida corrispondenza, ai viaggiatori giunti a Roma con gli ultimi treni della sera; invece il treno 3343 (ex 3231) reso originario da Sulmona, arriva a Roma Termini alle ore 7,05 anziché, come precedentemente, alle ore 7,20.*

*Si è provveduto a sopprimere la tratta Sulmona-Pescara in quanto, sia nel periodo invernale sia in quello estivo, l'utilizzazione scendeva ulteriormente a valori tali da non giustificare economicamente la circolazione di questi treni.*

*L'Ente delle ferrovie dello Stato ha inoltre migliorato il servizio inserendo, dal 25 settembre 1988, una coppia di treni no-stop che percorre l'intera linea Roma-Pescara in 2 ore e 58 minuti.*

*Inoltre, usufruendo al massimo delle migliori caratteristiche delle automotrici leg-*

gere (ALE 601) è stato possibile ridurre il tempo di percorrenza della coppia di treni rapidi, da 3 ore e 25 minuti a 3 ore e 15 minuti, pur lasciando inalterate le fermate intermedie.

Il Ministro dei trasporti: SANTUZ.

PARLATO E PAZZAGLIA. — Ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato, delle partecipazioni statali, dell'agricoltura e foreste e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. — Per conoscere — premesso quanto ha già formato oggetto della interrogazione n. 4-15569 del 22 maggio 1986 e che non ebbe risposta;

che tra i grandi squilibri prodotti dalle politiche governative tra il Mezzogiorno nel suo complesso ed il centro-nord ed all'interno delle stesse regioni meridionali occupa un posto di rilievo l'assurda esclusione della Sardegna che è l'unica regione italiana (oltre a non disporre di una rete autostradale) cui non è stata estesa la metanizzazione;

che il costo dell'energia penalizza particolarmente le attività produttive di ogni comparto che ne necessita e che può beneficiare nelle altre regioni della opzione tra l'alternativa elettrica o a gas metano, questa seconda notoriamente meno onerosa;

che tale mancanza di alternativa rende ovviamente meno competitiva la produzione sarda, stante il suo maggior costo, penalizzando sviluppo ed occupazione —:

se non ritengano equo urgente e doveroso che vengano applicate in Sardegna — almeno agli utenti di energia elettrica per uso non domestico — aliquote tariffarie sulla energia elettrica di livello inferiore all'attuale misura pari alla differenza produttiva nelle regioni italiane nelle quali esista l'alternativa tra metano ed energia elettrica. (4-04097)

RISPOSTA. — Le tariffe elettriche vigenti in Italia — come è noto — sono unificate fin dal 1961 sull'intero territorio nazionale. L'unificazione si era resa necessaria per

agevolare la riduzione degli squilibri economici e sociali fra le diverse regioni del paese e, in particolare, per incentivare lo sviluppo delle aree meridionali e delle isole dove — per i più elevati costi del servizio, tutt'oggi presenti — venivano in precedenza praticati prezzi più elevati.

Dal 1971 è inoltre operante la legge n. 853, più volte prorogata, che ha previsto a favore delle utenze commerciali, artigianali e agricole con potenza impegnata fino a 30 chilowatt — ubicate nel Mezzogiorno e nelle isole — una riduzione del 25 per cento delle tariffe applicate alla generalità dell'utenza.

Tale riduzione comporta una minore entrata per circa 230 miliardi di lire annue, che viene in pratica ripianata dai prezzi praticati alla restante utenza.

La concessione di ulteriori agevolazioni, dunque, accentuerebbe la disparità di trattamento tra gli utenti, a parità di servizio prestato, e rischierebbe di innescare un processo di rincorsa all'ottenimento di nuove agevolazioni tariffarie, che ha già negativamente caratterizzato il decennio 1974/1984.

Allo stato attuale il sistema delle tariffe elettriche offre già alle industrie nazionali, ovunque ubicate, le migliori condizioni per operare in regime di pari possibilità di accesso ai mezzi di produzione, nell'ambito di una politica socio-economica finalizzata a favorire lo sviluppo equilibrato delle differenti aree del paese.

Per quanto attiene, infine, alla metanizzazione della Sardegna, si fa presente che il CIPE (Comitato interministeriale programmazione economica), con delibera in data 11 febbraio 1988, riguardante il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ha disposto che al momento della definizione del programma di metanizzazione della Sardegna, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 ottobre 1987, n. 445, il CIPE riesaminerà il quadro finanziario del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, al fine di assicurare la realizzazione contestuale, nei tempi tecnici necessari, del citato programma per la Sardegna.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
BATTAGLIA.

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere — premesso che risulta all'interrogante che con lettera del 22 giugno 1978, prot. 285391, l'allora presidente del CNR professor Quagliariello e l'allora capo ufficio patrimonio immobiliare (ed oggi dirigente generale) dottor Grimaldi incaricarono l'architetto Michele Capobianco di Napoli di effettuare il progetto esecutivo relativo ad un immobile del CNR senza indicare alcun limite di spesa e precisando che era stata la giunta amministrativa dell'ente a deliberare l'assegnazione al predetto dell'incarico. Tuttavia come fatto rilevare dal dirigente del 1° Servizio di ragioneria del CNR con lettera prot. 7420 del 1° ottobre 1984, la giunta amministrativa in data 11 maggio 1978 si era invece espressamente riservata di scegliere il professionista sulla base della terna trasmessa dal provveditore OO.PP. di Napoli; le successive deliberazioni adottate il 1° agosto 1979 ed il 3 ottobre 1979 non hanno sanato l'assegnazione al predetto professionista poiché il problema non è stato mai posto all'esame dell'organo deliberante; la giunta amministrativa, in data 25 luglio 1984 (pochi mesi prima della cessazione del mandato presidenziale del professor Quagliariello), ratificò l'operato di sei anni prima disponendo altresì il pagamento di lire 839 milioni. Tuttavia il CNR non ha corrisposto mai la citata cifra cosicché l'architetto Capobianco ha ottenuto decreto ingiuntivo da parte del presidente del tribunale di Roma, contrastato dal CNR con l'instaurazione di giudizio pendente dinanzi alla I sezione civile (14019/86). Risulta dunque inequivocabile che i signori Quagliariello e Grimaldi hanno attestato l'esistenza di un atto (delibera della G.A.) inesistente, con la ridicola asserzione, priva anche di prove, che il nominativo era compreso nella terna « trasmessa telefonicamente » dal provveditore OO.PP. di Napoli, con ciò concretandosi fattispecie che potrebbero rientrare in quelle previste dalla legge come ipotesi di

reato di falso ideologico, interesse privato in atti di ufficio e peculato per distrazione —:

se risulti al Governo che tale comportamento era noto anche all'allora direttore generale Moretti, al successore del Grimaldi (Mondi) ed al successore di quest'ultimo (Santucci) in atto dirigente del servizio patrimonio ed autore della nota approvata dalla giunta amministrativa in data 25 luglio 1984; che ciò era a conoscenza, parimenti, anche della dottoressa Lidia Scalzo quale superiore gerarchico dapprima del Grimaldi, poi di Mondì e Santucci, anche per aver partecipato ai lavori di una commissione che ha esaminato il progetto del Capobianco; se, inoltre il dirigente del servizio affari legali dottor Pallavicini, l'allora direttore generale f.f. (ed oggi direttore centrale del personale e dell'amministrazione) dottor Donadio ed il presidente dell'ente Rossi Bernardi, erano pienamente consapevoli degli illeciti commessi, avendo inviato la lettera di incarico, la relazione Bosco ed altra documentazione occorrente al giudizio civile;

quale sia stato l'operato delle competenti autorità, poste a conoscenza di detti fatti e quale sorte abbia avuto il giudizio civile stante il fatto formale e sostanziale sul quale, per dichiarazione non veritiera del professor Quagliariello e del dottor Grimaldi, si reggeva la domanda giudiziaria del Capobianco.

(4-05492)

RISPOSTA. — *Per la ristrutturazione del complesso immobiliare ex Merrel, acquisito dal CNR (Consiglio nazionale delle ricerche) in Napoli dalla SEMA società per azioni prima con contratto di locazione e poi con contratto preliminare di vendita la giunta amministrativa del CNR, nella riunione dell'11 maggio 1978, deliberava di chiedere al provveditorato opere pubbliche di Napoli una rosa di nominativi tra i quali scegliere il professionista cui affidare l'incarico per la progettazione dei lavori di sistemazione ed adattamento del predetto complesso im-*

mobiliare ex Merrel. Per le vie brevi venivano forniti dal provveditorato alle opere pubbliche di Napoli alcuni nominativi di professionisti fra i quali era scelto il professor architetto Michele Capobianco, direttore dell'istituto di composizioni architettoniche, a cui, con lettera in data 22 giugno 1978, veniva conferito l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo delle opere di adattamento del complesso immobiliare in argomento.

Successivamente la giunta amministrativa, nella riunione del 3 ottobre 1979, deliberava lo stanziamento della somma di lire 273.600.000 (IVA compresa), quale presunto onere, determinato dall'ufficio tecnico immobiliare del CNR per l'onorario professionale da corrispondere al professor Michele Capobianco, incaricato con la nota del 22 giugno 1978 della progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione di parte del complesso SEMA società per azioni ex Merrel.

Con nota in data 15 gennaio 1980 l'architetto Capobianco presentava una richiesta di acconto sulle spese di progettazione nella misura di lire 40 milioni, ammessa dal CNR a pagamento per lire 45.600.000 (di cui lire 5.600.000 per IVA).

Il 24 luglio 1980 la giunta amministrativa del CNR deliberava di collocare tre spettrometri di massa presso il complesso ex Merrel. Con lettere in data 17 ottobre 1980 e 24 febbraio 1981 veniva dato incarico all'architetto Capobianco di predisporre, nell'ambito della progettazione principale, un progetto di ristrutturazione per gli isolati 5 e 5<sup>a</sup> del complesso ex Merrel, esclusi dal progetto principale in quanto destinati a future eventuali espansioni, per la sistemazione provvisoria dei tre spettrometri di massa.

Con lettera in data 2 dicembre 1980 l'architetto Capobianco presentava il progetto esecutivo generale di ristrutturazione e adeguamento funzionale del complesso immobiliare SEMA società per azioni (ex Merrel) a laboratori di ricerca del polo biologico di Napoli. La valutazione economica dei lavori da eseguire, aggiornata al settembre 1980 era complessivamente di lire 22.865.331.400.

A seguito della deliberazione della giunta amministrativa del 22 gennaio 1981, con lettera in data 24 gennaio 1981, veniva dato all'architetto Capobianco l'incarico di direzione lavori delle opere di abbattimento di taluni isolati del complesso immobiliare medesimo.

In data 16 febbraio 1981 la commissione edilizia del CNR prendeva in esame il progetto generale di ristrutturazione del complesso ex Merrel, presentato dall'architetto Capobianco in data 2 dicembre 1980.

Dopo corrispondenza di carattere interlocutorio il CNR con nota in data 26 febbraio 1982, richiedeva all'architetto Capobianco una dettagliata relazione contenente, nelle varie fasi in cui si erano svolte, le indicazioni avute dai direttori degli organi di ricerca in merito ai lavori da progettare. Ciò in quanto, dall'esame del progetto pervenuto al CNR, non appariva rispettata la condizione prevista nella lettera d'incarico in base alla quale l'ammontare dei lavori avrebbe dovuto essere contenuto al massimo, mentre il costo delle opere di ristrutturazione era risultato essere circa il doppio del valore intrinseco dell'immobile ed in discordanza con l'ammontare del costo delle opere dichiarato all'atto della richiesta di concessione edilizia al comune di Napoli. Inoltre, in relazione alla richiesta di acconto sugli onorari professionali del professionista, si faceva presente che il CNR al momento poteva corrispondere un secondo acconto di importo non superiore alla somma di lire 198.260.870 più IVA, in considerazione anche del fatto che il progetto non era stato ancora definitivamente approvato dai competenti organi del CNR stesso.

Dopo aver puntualizzato in data 5 marzo 1982 sulle questioni poste dal CNR, con nota in data 23 aprile 1983 l'architetto Capobianco sollecitava il saldo delle competenze professionali relative a:

1) progetto di ristrutturazione e adeguamento funzionale del complesso SEMA a laboratori del polo biologico di Napoli;

2) progetto di ristrutturazione e adeguamento funzionale dell'isolato 5 e 5<sup>a</sup> del complesso SEMA per la sede provvisoria dello spettrometro di massa:

3) direzione lavori e allegati tecnico-economici relativi all'abbattimento degli isolati 23 - 25 - 26 del complesso SEMA.

Il servizio tecnico immobiliare del CNR in data 8 ottobre 1983 determinava il conteggio definitivo delle spettanze dell'architetto Capobianco per il progetto di ristrutturazione e adeguamento funzionale del complesso SEMA a laboratori del polo biologico di Napoli (progetto principale).

Lo stesso servizio faceva presente che tale conteggio era stato eseguito secondo i criteri precisati in via generale dal consiglio superiore del Ministero dei lavori pubblici nella sua nota del 19 febbraio 1983 emessa a seguito di richiesta di parere inoltrata dall'ente e quindi esponeva i criteri e le considerazioni applicati, per cui l'importo dell'onorario del professor Capobianco risultava di lire 1.015.465.097 più IVA, a fronte della richiesta del professionista di lire 1.875.970.798 più IVA.

Con nota in data 7 dicembre 1983 il CNR comunicava all'architetto Capobianco quanto evidenziato dal servizio tecnico immobiliare e invitava il professionista a rielaborare una parcella professionale secondo i criteri e le prescrizioni riportate e dall'importo indicato (lire 1.015.465.097 più IVA), per consentire la liquidazione delle competenze professionali spettanti.

In data 24 ottobre 1983, il servizio tecnico immobiliare aveva determinato anche l'ammontare della parcella dell'architetto Capobianco riguardante il progetto di ristrutturazione dell'isolato 5 e 5<sup>a</sup> per la sede provvisoria della spettrometria di massa. L'importo di detta parcella applicando anche in questo caso i criteri suggeriti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, veniva quantificato in lire 36.481.537 più IVA.

In risposta alla nota del CNR in data 7 dicembre 1983, con lettera in data 13 gennaio 1984 l'architetto Capobianco ribadiva le proprie considerazioni sull'argomento e trasmetteva una parcella dell'importo di lire 1.249.973.725 più IVA e contributo CNIA (Cassa nazionale ingegneri e architetti). Secondo il professionista la parcella inviata

differiva dallo schema elaborato dal servizio tecnico immobiliare soltanto per quel che riguardava la percentuale concernente il conglobamento di tutte le spese (60 per cento e non 30 per cento). Nella nota di cui sopra l'architetto Capobianco avanzava la richiesta di un terzo acconto di lire 400 milioni più IVA e contributo CNIA e ribadiva la richiesta di interessi legali secondo la norma dell'articolo 9 della tariffa professionale.

In data 2 aprile 1984 l'architetto Capobianco faceva pervenire una nota in cui si preannunciava il ricorso alle vie legali se nel termine di 15 giorni il CNR non avesse provveduto al versamento dell'acconto di lire 400 milioni, al saldo delle competenze relative alla progettazione degli edifici 5 e 5<sup>a</sup> per la spettrometria di massa e al saldo delle competenze relative alla direzione lavori per l'abbattimento degli edifici 23, 25 e 26.

Alla luce di quanto precede, la giunta amministrativa del CNR in data 25 luglio 1984, deliberava in ordine agli incarichi conferiti al professor Capobianco attinenti ai lavori di ristrutturazione dell'intero complesso ex Merrel in via P. Castellino, 111 in Napoli e all'impegno della somma di lire 839.509.706 (compresi IVA e contributo CNIA) per il pagamento delle parcella professionali dovute all'architetto Capobianco in relazione agli incarichi professionali svolti, detratte le somme già versate in acconto.

In proposito la giunta amministrativa, anche in considerazione del fatto che il CNR aveva utilizzato il progetto di ristrutturazione e di adeguamento elaborato dall'architetto Capobianco per presentarlo alle competenti autorità ai fini della richiesta di finanziamento FIO (Fondi investimento occupazione) del 1984, deliberava di condividere ed approvare l'operato dell'amministrazione del CNR e di autorizzare la predetta spesa di lire 839.509.706 (compresi IVA e contributo CNIA) quale liquidazione definitiva di ogni spettanza per capitali ed interessi dovuti dal CNR all'architetto Capobianco per gli incarichi ricevuti ed in precedenza descritti.

Successivamente, a seguito di talune osservazioni formulate dal servizio di ragioneria in merito alla predetta deliberazione del 25 luglio 1984, la giunta amministrativa, riesaminava la questione in data 28 dicembre 1984 ed alla luce di talune considerazioni svolte dal servizio affari legali, confermava nella sostanza e nella motivazione la propria precedente deliberazione, confermando, in particolare, l'autorizzazione al pagamento della somma complessiva lorda di lire 839.509.706 all'architetto Capobianco.

Il pagamento della predetta somma veniva però sospeso per la necessità avvertita dal CNR di un ulteriore chiarimento della problematica sorta intorno al caso in esame. Ad oggi pertanto, al di là dell'impegno assunto a bilancio dal CNR, nessuna ulteriore somma è stata corrisposta all'architetto Capobianco oltre agli acconti a suo tempo versati.

L'architetto Capobianco ha però provveduto a citare il CNR dinanzi al tribunale civile di Roma per ottenere il pagamento di tutte le spettanze a lui dovute compresi aggiornamenti, interessi e svalutazione monetaria. Della questione è stata investita l'Avvocatura generale dello Stato che provvederà alla difesa in giudizio del CNR.

La pratica in questione risale a vari anni or sono ed è stata oggetto di ripetuto esame da parte della giunta amministrativa. Pare evidente, quindi, che tutti coloro che in sede istruttoria, in sede deliberante, in sede di controllo, in sede di predisposizione della difesa dell'ente per la vertenza civile, ne hanno preso visione hanno potuto rilevare che l'incarico attribuito all'architetto Capobianco non è stato preceduto da delibera della giunta amministrativa; comunque, avendo la citata giunta amministrativa ratificato successivamente il conferimento dell'incarico, l'iter amministrativo previsto risulta ormai da tempo completato.

Riguardo, infine, all'operato delle competenti autorità si precisa che il collegio dei revisori del CNR, nel verbale del 23 settembre 1981, n. 742, mosse una serie di specifici rilievi in ordine ai procedimenti seguiti di norma dall'amministrazione del CNR per la redazione ed esecuzione di opere edilizie,

con particolare riguardo ai criteri di affidamento di incarichi a progettisti esterni; fu sottolineato, in special modo, l'abusato ricorso a professionisti per la progettazione di lavori sulla base di indicazioni approssimative che consentivano agli stessi, ampi margini di discrezionalità nella determinazione del reale contenuto del progetto (ovvero del costo dell'opera); nel corso dei lavori, era per altro d'uso chiedere modifiche ad opere già progettate od in corso di esecuzione, con evidente lievitazione dei costi oltre ogni previsione.

Lo stesso collegio sottolineava l'impossibilità di intervenire su fattispecie concernenti l'attività edilizia pregressa: trattandosi, invero, di situazioni giuridiche consolidate, ogni possibile intervento di controllo appariva tardivo e scarsamente efficace.

Quest'ufficio, con nota del 23 novembre 1983 n. UVE/1664/B/15.1/11 condivise pienamente le affermazioni dell'organo di controllo interno sulla necessità di determinare opportuni criteri di affidamento: a tale scopo, l'ente fu invitato a valutare l'adozione di una serie di accorgimenti per evitare il ripetersi di disfunzioni procedurali e funzionali nel settore. Stante quanto sopra, lo scrivente ufficio rimase in attesa di cenni di riscontro, nonché di eventuali copie di disposizioni interne impartite dall'ente stesso.

L'osservanza di tali direttive veniva per altro nuovamente sollecitata nella pronuncia ministeriale sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984, di cui alla nota del 28 febbraio 1984 n. UVE/302/B/11.1/4.

Il CNR, con nota del 21 febbraio 1984, n. 16807, convenne sulle direttive impartite da quest'ufficio, dichiarando di aver effettuato l'individuazione quantitativa e qualitativa dei lavori da progettare e da effettuare nonché la predeterminazione del limite di spesa.

Assicurò, inoltre, che nella scelta del progettista cui affidare i lavori, avrebbe fatto ricorso al sistema dell'appalto-concorso tutte le volte che tale figura fosse stata ritenuta possibile e conveniente.

Il collegio dei revisori del CNR, con nota del 30 gennaio 1985, n. 2115, sottoli-

neò come l'attività del CNR fosse ora caratterizzata da maggior chiarezza ed equilibrio affermando che taluni accorgimenti migliorativi rispetto al passato, nell'affidamento di incarichi professionali, erano stati posti in essere.

Questo ufficio, sulla base di esposti a cura di dipendenti CNR prima e di interrogazioni parlamentari poi, fu investito di questioni riguardanti l'affidamento di incarichi professionali agli architetti Capobianco e Cemmano: i rapporti tra i citati professionisti ed il CNR ebbero inizio negli anni 1978-1979.

A seguito di più interrogazioni parlamentari — contenenti per altro dati contrastanti fra loro, nonché degli esposti sopra ricordati — sulla vicenda è stato più volte sollecitato al CNR l'invio degli atti relativi.

Solo con la nota del 1° agosto 1986, n. 070628, l'ente ha trasmesso un'ampia ricostruzione dei fatti riguardanti il rapporto con i due professionisti che, allo stato attuale, si è spostato su di un piano conflittuale e giudiziale.

Successivamente, con nota del 2 settembre 1986, n. 075796, il CNR ha trasmesso copia delle delibere adottate dalla giunta amministrativa in merito all'argomento in questione.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica: RUBERTI.

PARLATO. — Ai Ministri di grazia e giustizia e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. — Per conoscere premesso che

fin dall'VIII legislatura numerosi parlamentari di vari gruppi (tra i primi quelli del MSI) hanno rivolto interrogazioni al ministro per la ricerca scientifica sull'annosa omissione da parte del CNR del dovere di pubblicare informazioni previste da norme legislative e regolamentari;

l'autorità vigilante ha svolto un'azione manifestamente insufficiente. limi-

tandosi a chiedere un parere alla Prima Sezione del Consiglio di Stato in merito all'obbligo del CNR di pubblicare le deliberazioni degli organi direttivi mentre la dottoressa Giuliana Agricola, quale dirigente sindacale ha messo in evidenza l'omissione della pubblicazione dei seguenti atti: deliberazioni del Consiglio di Presidenza, della Giunta Amministrativa e del Consiglio di Amministrazione; del Bollettino Ufficiale parte 1<sup>a</sup> (ordinamento) e parte V<sup>a</sup> (Finanziamenti all'attività di ricerca); Dati trimestrali sul lavoro straordinario; Ruolo di anzianità, Annuario del personale non di ruolo;

l'anzidetto dirigente sindacale fin dal mese di novembre del 1986 ha diretto all'ente numerose lettere nelle quali erano evidenziate le omissioni testè citate chiedendo il pronto ripristino della legalità;

il CNR ha risposto con il silenzio, tanto da obbligare la dottoressa Agricola a numerosi atti di diffida e messa in mora al presidente dell'ente Rossi Bernardi, ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a seguito dell'ulteriore silenzio-rifiuto ad un atto di diffida e messa in mora ritualmente notificato in data 12 novembre 1987, e due esposti al Dirigente delle Sezioni Penali della pretura di Roma in data 16 giugno 1987 e 24 settembre 1987 inviati anche a vari uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

a tutt'oggi la situazione è la seguente:

a) pubblicazione del Bollettino Ufficiale — Parte I aggiornata al mese di ottobre 1986, Parte V aggiornata al 31 dicembre 1985 (i dati si riferiscono al 1984 !);

b) dati sul lavoro straordinario aggiornati al 1° semestre 1987 pur essendo disponibili su tabulato quelli relativi al 1° trimestre corrente anno (da tale documento si evidenzia la situazione di privilegio di cui godono gli assistenti-consiglieri del presidente del CNR che usufruiscono del lavoro straordinario nella mi-

sura massima di 250 ore annue a discapito di altri dipendenti stante il divieto di superare la media annuale *pro-capite* di 80 ore);

c) mancata pubblicazione del ruolo di anzianità e dell'annuario del personale non di ruolo, documenti che avrebbero dovuto esser pubblicati entro il mese di marzo corrente anno pur essendo disponibili sul tabulato;

d) estremo ritardo nella pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza e della Giunta amministrativa nonostante il cospicuo personale assegnato al Servizio Affari Generali e da qui il legittimo dubbio che non trattasi di problema tecnico, ma di specifica volontà omissiva —:

quali provvedimenti di ordine amministrativo il ministro vigilante voglia adottare atteso che la dottoressa Agricola dopo un inutile colloquio con il Capo di Gabinetto ha dovuto rivolgere apposita istanza al ministro Ruberti in data 18 dicembre 1987 e se la pretura penale abbia disposto le rituali indagini per una situazione che singolarmente e nel complesso indica una violazione dei doveri da parte del CNR ed un rilevante danno per le organizzazioni sindacali non inquadrata nella « triplice », pur raggruppando oltre 1.000 dipendenti; tutto ciò anche alla luce del vergognoso, inaccettabile ritardo nella articolazione del CNR nel Mezzogiorno alla luce della procurata e pressoché irresponsabile subalternità, anche in questo comparto, all'area del centro-nord ed essendo la pubblicazione di taluni dei suddetti atti indispensabile per la trasparenza delle decisioni e di tutti gli aspetti gestionali del CNR che si assumono come coerenti, mentre non lo sono stati, né lo sono, con gli interessi generali della questione nazionale rappresentata da quella meridionale. (4-06868)

RISPOSTA. — *L'ufficio del ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, con riferimento all'interrogazione, ha comunicato quanto segue:*

*nel mese di settembre 1988 è stato divulgato il volume: finanziamenti assegnati dal CNR (consiglio nazionale delle ricerche) per il 1987 che contiene — in termini più completi — i dati tradizionalmente resi noti attraverso la parte quinta del bollettino ufficiale del CNR. Detto volume è stato preceduto da analoghi volumi relativi ai finanziamenti erogati negli anni 1985 e 1986;*

*le notizie riferentesi al lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente sono state recentemente aggiornate a tutto il mese di settembre 1988. La circostanza che in talune aree di attività i dipendenti svolgano il massimo delle ore consentite è del tutto naturale, tant'è che l'articolo 13, ultimo comma, dell'accordo sindacale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1987, n. 568 ipotizza persino deroghe al noto limite massimo delle 250 ore all'anno per attività connesse agli organi collegiali e dei vertici dirigenziali;*

*il ruolo di anzianità e l'annuario del personale non di ruolo dell'ente, aggiornati al 1° gennaio 1988, sono stati pubblicati già da vari mesi;*

*le deliberazioni del consiglio di presidenza e della giunta amministrativa vengono sistematicamente pubblicate entro i termini strettamente necessari ad assicurare una loro accurata redazione.*

*In ordine all'impegno dell'ente verso il Mezzogiorno, il citato ufficio ha ricordato il volume: analisi 2 del sistema scientifico del Mezzogiorno (1985-1986), di recente pubblicazione, volto a costituire un utile strumento per una razionale programmazione delle attività in corso e delle iniziative da intraprendere, a favorire le possibilità di scambi di collaborazioni tra enti ed a fornire un ausilio per le imprese sulle iniziative esistenti nel settore di specifico interesse.*

*Infine, per quanto di competenza di questo Ministero, si comunica che risultano attualmente pendenti, in fase istruttoria, presso la terza sezione penale della pretura di Roma, i seguenti due procedimenti penali:*

n. 17225 del 1987 del registro generale contro ignoti, per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale instaurato a seguito di esposto della dottoressa Giuliana Agricola in data 16 giugno 1987;

n. 17644 del 1987 del registro generale contro persone da identificare, per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale instaurato a seguito di esposto della dottoressa Giuliana Agricola in data 24 settembre 1987.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.

PARLATO. — Al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. — Per conoscere — premesso che nello scorso mese di aprile una delegazione della Fiat ha avuto un incontro con i dirigenti dell'Istituto Motori di Napoli, in vista dello sviluppo di una eventuale collaborazione — quali siano esattamente i termini delle intese raggiunte, anche perché la Fiat non è nuova, nella debolezza delle istituzioni, ad una presenza nel Mezzogiorno caratterizzata da investimenti con risorse pubbliche e non con capitali propri e da nessun contributo allo sviluppo occupazionale. (4-07238)

RISPOSTA. — Nel 1988, tra il centro ricerche FIAT di Orbassano (Torino) e l'istituto motori di Napoli vi sono stati due incontri ufficiali: il primo il 2 febbraio 1988 a Napoli per la firma di un accordo di collaborazione tra l'istituto motori del consiglio nazionale delle ricerche ed il centro ricerche FIAT nell'ambito delle attività sui motori alternativi a combustione interna per uso motoveicolistico, accordo firmato alla presenza del professor Giuseppe Biorci, presidente del comitato d'ingegneria ed architettura (comitato di afferenza dell'istituto motori) e vice presidente del consiglio nazionale delle ricerche.

L'accordo ad oggi ha prodotto l'attivazione, tramite l'Associazione tecnica dell'automobile (ATA), di tre borse di forma-

zione di ricercatori presso l'istituto motori su tematiche di ricerca dell'istituto, ed è in studio un contratto di ricerca: il secondo, ancora a Napoli il 14 aprile 1988, è stato un incontro-seminario con il centro ricerche FIAT, l'Agip petroli e l'ELF Aquitaine (Francia) su possibili forme di collaborazione con l'istituto motori sul problema generale: combustibili — motori — emissioni inquinanti.

Si sta oggi pervenendo ad un programma finale di ricerca.

Entrambi gli incontri pertanto erano finalizzati ad attivare forme di collaborazione su domanda di ricerca dell'industria (nazionale e non) con una istituzione di ricerca.

Tali collaborazioni si esplicano esclusivamente con contratti attivi con il Consiglio nazionale delle ricerche, cioè con i fondi dell'industria.

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica: RUBERTI.

PARLATO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere — premesso quanto ha formato oggetto sia dell'interrogazione n. 4-01161 dell'11 settembre 1987 sia della risposta del 25 maggio 1988 relativamente al « concorso di idee » riguardanti la innovazione dell'emblema della Repubblica italiana —:

da quali esperti venne composta la commissione incaricata di esaminare i relativi progetti, come essi vennero scelti, e quante sedute abbia tenuto, quali importi siano stati liquidati ai suoi componenti e quale sia stato il costo complessivo dell'iniziativa;

considerato che la commissione costituita con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1987, ha raccolto contributi derivanti dal « sondaggio qualificato tra aree integrate di professionalità a proposito di nuove idee circolanti nel Paese per l'innovazione del simbolo della Repubblica e non una gara o un concorso esecutivo per realizzare, in via definitiva,

tale innovazione », se non si sia trattato di un singolare spreco avuto riguardo al fatto:

1) che milleduecento cittadini hanno contribuito all'iniziativa associandosi nei 241 progetti, oltre la metà dei quali sono stati scartati, ma che poi solo due dei rimanenti sono stati scelti;

2) che l'iniziativa si è fermata lì, non solo non procedendosi all'innovazione ma addirittura ipotizzando che i progetti vincitori « potranno essere considerati come base per la formulazione di un eventuale (nemmeno sicuro, dunque) nuovo (allora il primo è stato un concorso vero e proprio!) concorso riservato solo a professionisti (ma se hanno già partecipato al primo "aree integrate" di professionisti!...) secondo principi e modalità da riformulare compiutamente » (essendosi dunque rivelato inadeguato o insufficiente quello precedente).

(4-07291)

**RISPOSTA.** — *Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 febbraio 1987 istituì presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione incaricata di esaminare i progetti relativi all'innovazione dell'emblema della Repubblica italiana. Detta commissione ha tenuto quattro riunioni.*

*Quali esperti in rappresentanza del mondo artistico, culturale e grafico italiano furono chiamati a farvi parte i signori: Emilio Greco, Bruno Munari, Aligi Sassu, Armando Testa, Paolo Portoghesi, Umberto Eco.*

*Il costo complessivo dell'iniziativa è stato di lire 53 milioni lordi così ripartiti:*

*lire 10 milioni ciascuno ai due gruppi vincitori del concorso, lire 20 milioni;*

*rimborso spese membri commissione, lire 15 milioni;*

*spese funzionamento segreteria tecnica, lire 15 milioni;*

*rimborso esperto grafico, lire 3 milioni.*

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: MISASI.

**PARLATO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere:

quali atti — al momento della risposta alla presente interrogazione — del sindacato ispettivo presentati dall'interrogante sul Consiglio nazionale delle ricerche siano stati trasmessi alla magistratura penale, ex articolo 2 del codice di procedura penale ed alla procura generale presso la Corte dei conti da parte del ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica quale autorità vigilante sul suddetto ente ed in quali date;

in caso di inosservanza di obblighi previsti dalla legge penale e dal testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, quali provvedimenti, per quanto di competenza, si intendano adottare nei confronti dei responsabili. (4-09601)

**RISPOSTA.** — *Pendono presso i competenti organi giudiziari le seguenti questioni, tutte oggetto di interrogazioni presentate dall'interrogante Parlato: posizione del direttore generale del Consiglio nazionale delle ricerche (interrogazione del 17 marzo 1988 n. 4/05274 e del 6 giugno 1988 n. 4/06869); incarico all'architetto M. Capobianco per la ristrutturazione del complesso immobiliare di Napoli, Via Castellino (interrogazione del 24 marzo 1988 n. 4/05492); operazioni immobiliari effettuate dal CNR nel Mezzogiorno (interrogazione parlamentare del 27 luglio 1988 n. 4/07996).*

*Quanto al secondo punto dell'interrogazione, una risposta potrà essere data solo quando saranno eventualmente accertati, sia in sede giurisdizionale sia amministrativa fatti lesivi di interessi protetti ed identificati i responsabili nei cui confronti ovviamente si determineranno le conseguenze e verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa in vigore.*

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica: RUBERTI.

PARLATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che la STEVECO di Nola (Napoli) registra da molti anni una grave carenza di personale civile operaio —

perché non siano state assunte sinora iniziative e quali invece si intendano assumere subito per rinforzare l'organico di detto stabilimento. (4-09829)

RISPOSTA. — *Presso lo stabilimento militare veicoli da combattimento di Nola non vi sono carenze organiche. Comunque si prevede, a breve termine, l'assunzione di sei operai.*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — considerato che

il ministro per la ricerca scientifica e tecnologica costituisce l'autorità vigilante sulla attività di taluni enti ad esso sottoposti, quali il CNR;

nel rispondere ad un'interrogazione relativa al CNR che trattava una delicatissima questione il ministro per la ricerca scientifica non ha dato riscontro esaurientemente ai quesiti posti, riferendosi solo a quanto asserito dal professor Luigi Rossi Bernardi, presidente del CNR —:

quali iniziative si intendano prendere e quali assicurazioni dare in ordine ad una più attenta e corretta attività di vigilanza sull'attività del CNR. (4-11501)

RISPOSTA. — *L'interrogazione rivolta appare troppo generica ai fini di una esauriente risposta da parte del ministro interrogato, soprattutto in quanto non viene neanche specificata l'interrogazione e la relativa risposta di cui l'interrogante fa un breve cenno.*

*Si precisa, inoltre, che in sede di interrogazioni, vengono trattate, a volte questioni non precipuamente oggetto di vigilanza da parte dell'ufficio scrivente, il quale non può che attenersi, quando manchino elementi di cognizione diretta, ai dati ed alle notizie fornite dall'ente vigilato, dati e notizie delle quali lo stesso ente ha la piena responsabilità.*

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica: RUBERTI.

PAZZAGLIA E MACERATINI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso

che Robert E. Whitehead, cittadino americano, detenuto nel carcere di Rebibbia dal 14 marzo 1987, è in attesa di essere estradato negli Stati Uniti per un'accusa di truffa e furto e, proclamando la propria innocenza, ha inoltrato richiesta di asilo politico nel nostro paese;

che la prima Sezione istruttoria ha emesso parere favorevole alla estradizione, parere in seguito confermato dalla seconda Sezione penale della Cassazione il 19 febbraio 1988, nonostante che il cittadino americano — secondo quanto affermato dallo stesso — abbia fornito tutti gli elementi necessari per la valutazione della « montatura » che sarebbe stata ordita ai suoi danni in conseguenza della passata attività di agente sotto contratto dei servizi segreti americani per la durata di cinque anni —:

quali siano le concrete forme di intervento che intendono adottare per fare piena luce sul caso Whitehead e se non ritengano necessario ed urgente valutare le motivazioni dell'autorizzazione all'estradizione confermata dalla Cassazione nel febbraio scorso;

se non ritengano opportuna la concessione dell'asilo politico nel nostro

paese a Robert E. Whitehead in base agli articoli 10 e 26 della Costituzione italiana, qualora, ad un più attento esame, siano considerate valide e corrispondano a verità le argomentazioni fornite dal cittadino americano. (4-07765)

**RISPOSTA.** — *Il governo degli USA ha chiesto l'estradizione del cittadino irlandese (non americano) Robert E. Whitehead perché colpito da mandato di arresto emesso il 6 marzo 1987 dalla corte suprema dello Stato di New York — contea di New York — per truffa e tre episodi di furto aggravato.*

*La richiesta di arresto del Whitehead ai fini estradizionali è stata presentata all'Interpol il 13 marzo 1987 in base al trattato di estradizione italo-statunitense firmato a Roma il 13 ottobre 1983. Il Whitehead è stato arrestato nel nostro paese il 14 marzo 1987.*

*La sezione istruttoria presso la corte di appello di Roma — competente per il territorio — in data 16 luglio 1987, ha deliberato in senso favorevole alla estradizione del Whitehead, precisando, altresì, che l'affermazione dell'estradando, secondo cui egli sarebbe perseguitato per ragioni politiche, oltre che essere sfornita del benché minimo elemento di prova, è intrinsecamente inverosimile. Del tutto irrilevanti, ai fini della decisione, poi, sono gli affermati e non provati rapporti pregressi del Whitehead con l'FBI.*

*Detta decisione è passata in giudicato in data 19 febbraio 1988, a seguito di rigetto da parte della Corte di Cassazione del ricorso presentato dall'estradando.*

*L'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'interno, nella seduta del 13 maggio 1988, non ha ritenuto di prendere in considerazione la richiesta di asilo politico avanzata dal suddetto cittadino irlandese, non contenendo la relativa istanza elementi atti a comprovare il fondato timore di persecuzione.*

*Con provvedimento in data 28 luglio 1988, questo Ministero ha accolto la domanda di estradizione avanzata dagli USA nei confronti del predetto Whitehead per i reati di truffa e di triplice furto aggravato.*

*Per completezza devo aggiungere che questo Ministero, in via eccezionale, ha*

*preteso e ottenuto dalle autorità americane di esaminare i verbali autentici del giudizio, con particolare riguardo a quello dell'interrogatorio reso dal Whitehead dinanzi all'autorità giudiziaria.*

*Da tale verbale emerge in modo inequivoco che il Whitehead, interrogato dal competente giudice americano in merito alle imputazioni formulate a suo carico, si è espressamente dichiarato colpevole, e, interpellato sulla natura e sull'entità delle pene previste dalle imputazioni ascrittegli, ha riconosciuto di esserne perfettamente al corrente.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.

**PELLEGATTA, BAGHINO, FRANCHI E TREMAGLIA.** — *Ai Ministri della difesa e dei trasporti.* — Per sapere se è intenzione dei Ministri interessati, aprire al traffico dell'aviazione generale l'aeroporto di Montichiari (Brescia) che, attualmente è usato esclusivamente per l'attività locale dell'Aereo Club di Brescia.

L'aeroporto, dispone di una pista di circa 3.000 metri perfettamente agibile che l'Aeronautica militare non usa; le ultime disposizioni del Ministro dei trasporti causate dall'affollamento delle aerovie e degli aeroporti, penalizzano ulteriormente l'aviazione generale.

Se intendono rispondere positivamente, dopo l'apertura di due aerovie militari all'uso civile, anche all'utilizzo dell'aeroporto di Montichiari, venendo così incontro anche alle richieste che pervengono dai vari enti di tutta la zona. (4-07681)

**RISPOSTA.** — *Il sedime di Montichiari costituisce parte integrante del complesso aeroportuale militare Ghedi-Montichiari.*

*L'attività volativa civile ivi consentita appare la massima compatibile con le caratteristiche strutturali dell'impianto nel contesto del sistema Ghedi-Montichiari, e soprattutto, con le esigenze della sicurezza del volo, considerate le avverse condizioni meteorologiche che per buona parte dell'anno gravano sulla zona.*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

PERANI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

con l'approvazione della legge 6 giugno 1986, n. 251, recante « Istituzione dell'Albo professionale degli agrotecnici » il legislatore ha inteso introdurre una nuova figura di libero professionista nel settore agricolo;

la legge suddetta ha sancito un principio, quello dell'accesso alla libera professione degli agrotecnici senza tuttavia regolamentare in modo preciso i modi e le forme in cui tale principio deve esercitarsi;

il testo legislativo vigente presenta anche talune discrepanze con le norme di carattere generale che regolamentano la vita di altri albi professionali;

non viene inoltre prevista l'emanazione di un « regolamento di esecuzione » della legge che sarebbe oltremodo indispensabile;

i citati problemi hanno indotto al ritardo il ministro di grazia e giustizia nelle predisposizioni degli adempimenti applicativi;

si è creata una gravissima situazione di incertezza, mentre migliaia di agrotecnici si sono regolarmente iscritti all'albo professionale, pagando la relativa tassa di concessione governativa —:

se non ritenga che una siffatta grave situazione debba essere prontamente risolta e se sono allo studio iniziative urgenti di ordine legislativo per integrare e correggere talune imperfette norme della legge n. 251/86, per renderla pienamente e facilmente operativa e se non ritenga urgente la predisposizione ed emanazione di un « regolamento di esecuzione ».

(4-05061)

RISPOSTA. — *Le questioni sollevate nell'interrogazione vanno inquadrare nella situazione di disagio conseguente alla formulazione della recente legge istitutiva dell'albo professionale degli agrotecnici (6 giugno 1986, n. 251): legge che, lacunosa nella di-*

*sciplina della costituzione e del funzionamento degli organi istituzionali, ha provocato sensibili inconvenienti fin dalla sua prima applicazione, si da rendere evidente la necessità di integrazioni e modifiche di natura, ovviamente, legislativa.*

*Quanto sopra premesso va — anzitutto — condivisa e ribadita la necessità, più che l'opportunità, che le specifiche attività del settore agricolo siano affidate, nell'interesse dell'economia nazionale, a professionisti particolarmente competenti per preparazione e capacità, e quindi nella specie agli agrotecnici, conformemente alla volontà risultante dal testo della legge sopracitata.*

*In ordine, poi, alle iniziative che il Ministero, nell'ambito dei suoi poteri, ha adottato, va osservato che — per far fronte alle più urgenti esigenze degli interessati — sono state date le prime indicazioni occorrenti alla costituzione degli organismi professionali (collegi), stabilendo la data d'inizio del loro funzionamento (decreto 17 luglio 1987, n. 369), e regolando con apposita circolare (del 22 settembre 1987), nell'assoluta mancanza di norme legislative e di delega al Governo, le operazioni elettorali per la formazione degli organi direttivi (consigli dei collegi).*

*Ovviamente, in conseguenza della regolamentazione della professione prevista dalla legge istitutiva e della concreta distribuzione sul territorio dei professionisti, non in tutte le province è stato possibile, per lo scarso numero di agrotecnici ivi residenti, procedere alle elezioni e quindi alla costituzione degli organismi professionali; e ciò nonostante questo Ministero avesse dato, con la cennata circolare, istruzioni tendenti, per la loro elasticità, a facilitare nella massima misura possibile un positivo esito delle operazioni elettorali con la formazione dei primi collegi e relativi consigli.*

*La situazione venutasi attualmente a determinare è quindi caratterizzata dalla costituzione solo parziale dei collegi provinciali e da un certo numero di professionisti, regolarmente iscritti negli albi transitoriamente formati dai presidenti dei tribunali, ma privati della possibilità di costituire il previsto organo provinciale e di eleggere il relativo consiglio appunto per la*

loro insufficiente consistenza numerica nell'ambito territoriale e per la mancata previsione, nella legge, di un qualsiasi accorpamento tra più province.

Nonostante tali difficoltà — al fine di dare attuazione all'articolo 4 della succitata legge — alle date del 17 e 18 novembre 1988, si sono svolte presso questo Ministero le elezioni per la composizione del primo collegio nazionale degli agrotecnici.

Questo Ministero, consapevole degli inconvenienti derivanti dalla lacunosa disciplina della legge n. 251 del 1986, al fine di ovviarvi in maniera appropriata ha elaborato tempestivamente un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri il 20 ottobre 1988, che è stato deferito, in sede referente, alla XIII Commissione della Camera dei deputati il 12 dicembre 1988 (atto n. 3374/C).

Il succitato schema di disegno di legge, all'articolo 6, recita: Il Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvede all'emanazione del relativo regolamento di esecuzione.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.

PETROCELLI E CIAFARDINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere — premesso che esistono permanenti conflitti e disservizi fra il Ministero e gli organi periferici della pubblica istruzione —:

per quali motivi non vengono dotati gli uffici periferici dell'amministrazione scolastica della preziosa guida telefonica (stampata fino al 1980) nella quale figurava un ordinamento dei servizi e dell'organizzazione dell'amministrazione centrale, la collaborazione tra centro e periferia è resa notevolmente difficile e, anzi, spesso impossibile per le difficoltà di accesso ai particolari servizi di sezione del Ministero della P.I. e a quelli dei direttori generali i cui nomi, addirittura, non verrebbero resi noti ai provveditori e alle sovrintendenze scolastiche in seguito a

movimenti di personale o di cambiamento di servizi;

perché, pur esistendo un ruolo unico dei dirigenti della P.I., le regole dell'avvicendamento spesso non trovano applicazione perché i dirigenti in servizio presso il Ministero non compiono l'esperienza dirigenziale periferica (con funzioni di provveditori agli studi o di sovrintendenti) in quanto i movimenti sono circoscritti quasi esclusivamente al personale periferico (invero si parla di movimenti di provveditori e non di movimenti di dirigenti dell'amministrazione);

i motivi per i quali gli incontri di provveditori si effettuano separatamente per gruppi (Nord-Centro-Sud), mentre per il passato tutti i dirigenti (compresi gli ispettori centrali) si riunivano per discutere problemi di politica scolastica o, più particolarmente, di natura amministrativa o educativa, con vantaggi certamente maggiori (dipendenti da un più ampio scambio di esperienza e di opinioni);

i criteri operanti nel consiglio di amministrazione per l'assegnazione di grandi sedi ai dirigenti superiori cui vengono assegnate le funzioni di provveditori agli studi o di dirigenti di ufficio scolastici regionali;

i motivi per i quali, essendo completo il ruolo dei dirigenti superiori, nelle sedi periferiche gli uffici sono coperti per supplenza da primi dirigenti;

i criteri che l'amministrazione segue per il conferimento delle nomine, ai dirigenti, nelle diverse commissioni giudicatrici;

se non ritenga di provvedere alla raccolta (sull'esempio seguito da altre amministrazioni, come quella finanziaria) delle circolari del ministro della pubblica istruzione, anche allo scopo di evitare la diffusione di raccolte (pure e semplici, cioè senza commento e note di coordinamento) curate da privati. Se, in proposito, non ritenga di potenziare il servizio « testi unici » operante presso il Ministero della pubblica istruzione. (4-01185)

**RISPOSTA.** — *Le questioni poste dall'interrogante attengono a problemi vivamente avvertiti da questo Ministero che, nei limiti dei mezzi e delle risorse disponibili, è da tempo impegnato a potenziare e migliorare i servizi, le strutture ed i collegamenti a vantaggio di una maggiore funzionalità degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione scolastica.*

*Per quanto concerne, in particolare, l'opportunità di dotare gli uffici periferici di una guida, atta ad agevolare le comunicazioni telefoniche con gli uffici centrali, si fa presente che il sistema telefonico del Ministero è stato oggetto, sin dal 1985, di una graduale automazione che, avendo comportato la sostituzione del precedente centralino con un sistema elettronico memorizzante con selezione passante, ha agevolato notevolmente le suddette comunicazioni.*

*In relazione allo stadio di automazione sin qui realizzato, sono stati approntati elenchi provvisori degli uffici interni, con i relativi numeri di telefono, che vengono gradualmente spediti a tutte le sedi, sia centrali sia periferiche.*

*Una volta che il nuovo assetto sarà stato completato, si procederà, con ogni possibile sollecitudine, alla pubblicazione aggiornata della nuova guida telefonica.*

*Quanto poi alla situazione del personale dirigenziale, non risulta che i relativi movimenti avvengano soltanto all'interno della struttura periferica da un lato e dell'Amministrazione centrale dall'altro, tenuto conto che l'avvicendamento di tale personale nelle varie sedi avviene sostanzialmente in ragione delle specifiche esigenze funzionali dell'Amministrazione medesima.*

*A tale riguardo bisogna, comunque, considerare che le oggettive difficoltà di spostamento, ulteriormente aggravate dalla mancanza di alloggi di servizio, non sempre agevolano la mobilità di tutto il personale, ivi compresi i dirigenti.*

*Per quanto riguarda gli incontri di studio, questi vengono effettuati, a seconda dell'argomento, per settori o unitariamente per tutti i dirigenti, com'è avvenuto per le*

*iniziative più recenti, senza alcuna preclusione in un senso o nell'altro.*

*In merito all'assegnazione dei dirigenti superiori alle sedi dei grandi centri urbani, i criteri al riguardo seguiti dal competente consiglio di amministrazione si basano essenzialmente su una valutazione comparativa delle diverse esigenze sia strutturali sia contingenti dei singoli uffici, oltre che sulla valutazione delle doti professionali e personali dei funzionari interessati, le cui aspirazioni vengono per altro assecondate solo ove si trovino a coincidere con il prevalente interesse pubblico.*

*In ordine poi alla mancata copertura, presso gli uffici periferici, di un certo numero di posti di funzione, occorre tener presente che le procedure, previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 per la nomina a dirigente superiore, non consentono che gli aventi diritto alle nomine stesse vengano assegnati contestualmente al verificarsi delle vacanze, il che comporta che i suddetti posti vengano coperti, per un periodo di tempo ovviamente limitato, a titolo di supplenza o di reggenza da parte di primi dirigenti.*

*Relativamente, inoltre, al conferimento delle nomine ai dirigenti, nelle diverse commissioni giudicatrici, si seguono criteri che prendono in considerazione la qualificazione professionale, l'esperienza acquisita e, soprattutto, le particolari e specifiche competenze.*

*Quanto, infine, ai suggerimenti per la raccolta coordinata delle circolari dell'Amministrazione scolastica, si fa presente che la questione è stata già affrontata dall'ufficio testi unici, operante presso questo Ministero, tanto che si è già provveduto a pubblicare una prima raccolta, comprendente oltre 600 circolari, distribuite in quattro bollettini ufficiali, preceduti da un altro bollettino che contiene, oltre alle avvertenze generali e all'indice generale, un apposito indice cronologico per agevolare la ricerca.*

*La raccolta in parola sarà costantemente integrata ed aggiornata.*

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

PIRO, FINCATO, COLUCCI, SEPPIA E DEL BUE. — *Al Governo.* — Per sapere quali iniziative abbia preso il Governo della RFT a seguito delle gravi dichiarazioni di Philip Jenninger presidente del Bundestag, considerato che agli interroganti sembra particolarmente grave l'accaduto, al di là delle stesse dimissioni.

(4-09716)

RISPOSTA. — *A seguito delle critiche mosse al discorso pronunciato in occasione della cerimonia commemorativa della Notte dei cristalli, il presidente del Bundestag, Philip Jenninger, rassegnò il 12 novembre 1988 le sue dimissioni, accompagnandole con la seguente dichiarazione: « Le reazioni al mio discorso al Bundestag mi hanno profondamente colpito ed angustiato. Il mio discorso non è stato compreso da molti ascoltatori, così come era da me inteso. Mi rincresce profondamente e sono veramente dispiaciuto se ho offeso i sentimenti di qualcuno ».*

*Tale dichiarazione venne d'altronde percepita dai più responsabili commentatori in Germania come in linea con la carriera politica di Jenninger, il quale si è costantemente impegnato per la riconciliazione con gli ebrei e per venire incontro agli interessi di Israele, anche a causa dell'esperienza dei suoi genitori, che durante il regime nazista si schierarono contro la dittatura.*

*Il dibattito successivamente sviluppatosi all'interno della Repubblica Federale di Germania e che una vasta eco ha avuto nell'opinione pubblica internazionale, ed italiana in particolare, ha portato ad escludere un approccio di tipo giustificazionista o apologetico del periodo nazista nel discorso in questione.*

*È inoltre da sottolineare, come rilevato anche dalla stampa tedesca, che alcune frasi e valutazioni avevano assunto un significato inquietante perché estrapolate dal loro contesto: a ciò avrebbe contribuito anche il fatto che molte espressioni, riportate tra virgolette nel testo scritto, sono state intese nell'aula del Bundestag non come citazioni, ma come asserzioni dell'oratore.*

*Pertanto le dimissioni del presidente Jenniger e il vasto dibattito che ne è se-*

*guito, sembrano aver apportato i necessari chiarimenti a tutta la vicenda.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: MANZOLINI.

PISICCHIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

nell'anno 1987-1988 in varie città italiane è stato organizzato il corso annuale di « Riconversione » del titolo di specializzazione da « Monovalente » a « Polivalente », in virtù dell'ordinanza ministeriale 24 giugno 1986, n. 194, per la formazione professionale di docenti di sostegno. L'articolo 11 della succitata ordinanza ministeriale stabilisce quanto segue: « Gli esami sulle singole discipline alla fine del primo e del secondo anno devono svolgersi dal 20 maggio al 10 luglio ». Detto articolo 11 è in netto contrasto con l'ordinanza ministeriale n. 217 prot. 4328 del 28 luglio 1986, articolo 3, comma 10, la quale sancisce che tutti coloro che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi di scuola materna devono presentare il diploma di specializzazione entro e non oltre il 30 giugno 1988. Si è verificato, quindi, che « i Collegi dei docenti » dei vari corsi di specializzazione per la riconversione del titolo di specializzazione in ottemperanza a quanto contenuto nell'ordinanza ministeriale n. 194 del 24 giugno 1986, articolo 11, hanno stabilito l'espletamento degli esami finali di tesi entro e non oltre il 10 luglio 1988. I Provveditorati agli studi hanno escluso dalle graduatorie speciali le insegnanti di scuola materna che hanno presentato il titolo di specializzazione anche qualche giorno dopo la scadenza del 30 giugno 1988, causando un notevole danno agli interessati ed una manifesta disparità di trattamento —:

se il ministro della pubblica istruzione intenda porre rimedio alla difficile situazione anche attraverso l'emanazione di una circolare che rettifichi parzialmente la precedente n. 298 del 25 ottobre

1988, nel senso di consentire a coloro i quali abbiano conseguito il titolo di specializzazione a carattere polivalente, entro e non oltre il 10 luglio 1988, l'iscrizione in graduatorie speciali previste dall'articolo 15 della citata ordinanza ministeriale n. 4217, in coda alla graduatoria già formata per nomine disposte per l'anno 1988-1989. (4-09872)

**RISPOSTA.** — *Questo Ministero, con telegramma del 19 dicembre 1988, ha disposto che i candidati del concorso ordinario per insegnanti di scuola materna, bandito con ordinanza ministeriale n. 217 del 1986, ai fini delle nomine per l'anno scolastico 1989/1990, possono presentare i titoli di specializzazione entro il termine del 15 luglio 1989.*

*Ciò al fine di consentire a coloro che convertono il titolo di specializzazione da monovalente a polivalente nei corsi i cui esami finali sono fissati, dai competenti collegi dei docenti, nel periodo 1-10 luglio 1989, di poter essere iscritti nelle graduatorie speciali previste dall'articolo 15 della citata ordinanza.*

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

**POLI BORTONE, RALLO, TATARELLA E MATTEOLI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nella circolare applicativa è espressamente detto che il servizio prestato nelle piccole isole è valutato e doppio;

tale norma riguarda soltanto il servizio prestato nell'anno precedente, sicché potrebbero esser danneggiati coloro che negli anni precedenti abbiano già, con sacrificio, prestato servizio nelle piccole isole senza ottenere alcun beneficio in termini di valutazione;

una norma non può essere applicata in maniera difforme in rapporto allo stesso tipo di servizio prestato —:

se non ritenga di dover procedere subito con una circolare esplicativa, o altro atto amministrativo, al fine di stabilire che il punteggio doppio è valutato per tutti coloro che abbiano prestato servizio nelle piccole isole nell'arco degli ultimi dieci anni. (4-11351)

**RISPOSTA.** — *Il punteggio supplementare, previsto ai fini dei trasferimenti a favore del personale docente in attività nelle scuole ed istituti delle piccole isole, non risulta limitato al solo servizio prestato dagli interessati nell'anno scolastico precedente.*

*In conformità, infatti, di quanto previsto dalle tabelle di valutazione (A e B) annesso al testo coordinato ed aggiornato dall'ordinanza ministeriale del 30 novembre 1988, n. 347, il punteggio in questione compete — in aggiunta a quello di punti sei per ciascun anno di anzianità, maturata dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza — in ragione di punti sei per ogni anno di servizio effettivamente prestato nelle piccole isole.*

*Come risulta, inoltre, dalle medesime tabelle, ai docenti di cui trattasi è altresì attribuito un punteggio supplementare, in ragione di punti tre per ciascun anno, anche per quanto concerne il servizio pre-ruolo o di altro ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera, effettivamente prestato nelle suddette isole.*

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

**POLI E DI PRISCO.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso

che i lavori del nuovo carcere di Verona, progettato nel 1972, lavori assegnati alla ditta Codemi sono di nuovo sospesi, dopo essere stati iniziati nel 1982, con uno stanziamento di altri 43 miliardi;

che la situazione della casa circondariale di pena di Verona sta diventando sempre più drammatica, ai limiti della insostenibilità —:

1) se è vero che la Procura di Genova abbia esteso le sue indagini anche su questo appalto;

2) quali iniziative intendano assumere, nelle rispettive competenze, per completare nel tempo più rapido possibile il carcere veronese conformemente alla riforma del sistema carcerario, mettendo in atto le necessarie misure di chiarezza e di trasparenza sia sulla dotazione finanziaria necessaria, sia sull'assegnazione dei lavori. (4-05196)

**RISPOSTA.** — *La procura della Repubblica di Genova, nell'ambito delle indagini sulle cosiddette carceri d'oro, estese, a suo tempo, le indagini sulla ditta Codemi anche in relazione al nuovo carcere di Verona.*

*Successivamente gli atti relativi alla suddetta inchiesta furono trasmessi per competenza all'ufficio istruzione del tribunale di Milano ove assunsero il numero 457/88F.*

*Le indagini relative al procedimento penale in questione, a carico di Bruno De Mico e di altri imputati sono, allo stato, coperte dal segreto istruttorio.*

*Ai sensi della normativa vigente la progettazione, l'appalto, la direzione tecnica, la gestione amministrativo-contabile, ed il collaudo delle opere è di competenza del Ministero dei lavori pubblici. Al Ministero di grazia e giustizia spetta solo la valutazione dei progetti, unicamente sotto il profilo delle esigenze penitenziarie.*

*Tanto premesso, si porta a conoscenza degli interroganti che il Ministero dei lavori pubblici, con riferimento alla nuova casa circondariale di Verona, ha comunicato: I lavori assegnati alla ditta Codemi risultano completamente ultimati in data 10 aprile 1987 e collaudati.*

*I lavori di completamento assommano a lire 40.750 milioni; il comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche in data 20 novembre 1986 ha approvato un progetto stralcio per lire 27.855 milioni, pari al finanziamento disponibile allo stato.*

*Sono in corso le procedure per l'affidamento a mezzo di licitazione privata.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.

**RONCHI E RUSSO FRANCO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

il sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento ha spiccato l'11 maggio 1988 un ordine di cattura nei confronti di Stefania Bernardi, psicologa, esperta di Servizi sociali e che ha diretto dal maggio 1985 al dicembre 1987 il Centro polivalente per i Servizi socio-culturali del comune di Campobello di Licata. Il mandato è stato eseguito in Roma, luogo di residenza della dottoressa Bernardi, il 20 maggio scorso, ed essa si trova attualmente agli arresti domiciliari;

l'imputazione è quella di aver diffuso notizie coperte dal segreto militare mediante l'affissione di una mappa che riproduceva installazioni militari in Sicilia. La mappa in questione è stata sequestrata nei locali della biblioteca comunale di Campobello di Licata, dopo più di un anno dall'affissione della stessa, che era stata nel frattempo coperta e riscoperta dagli avvisi più disparati cui la parete è destinata (anche da parte del pubblico, senza regolamentazione né controllo da parte di alcuno);

la mappa è giunta al Centro insieme ad innumerevole altro materiale, in occasione del CRESP '84, Convegno regionale dei Servizi polivalenti, organizzato dal comune tramite il Centro e con il patrocinio della Presidenza della Regione siciliana. Al convegno furono invitati e parteciparono un gran numero di organizzazioni pubbliche e private dei più disparati settori (biblioteche, centri, associazioni, ecc.) ognuna con il proprio contributo e fra queste il Movimento Cristiano per la Pace di Avola che, nel contesto di una ricerca con i Comitati per la pace siciliani, aveva curato la stesura della mappa;

la mappa riporta informazioni generiche sulla dislocazione delle forze militari in Sicilia tutte desunte da pubblicazioni e materiali di ampio dominio pubblico, trattandosi di riviste, atti di convegni, atti parlamentari, enciclopedie ed era già stata pubblicata, per come è stata sequestrata, su *La Gazzetta di Siracusa* e su altre riviste in data molto anteriore ai fatti contestati: per altro la quasi totalità delle informazioni è estratta da una pubblicazione a cura dell'IRPSID del 1983 da titolo: « Quello che i russi sanno e che gli italiani non devono sapere »; la pubblicazione fu oggetto di attenzione da parte della magistratura romana che si concluse però con un non luogo a procedere —:

se non ritenga totalmente priva di giustificazione l'iniziativa presa dalla Procura di Agrigento;

se non ritiene tale atto lesivo della libertà di propaganda, considerato inoltre che le fonti del materiale, come sopra indicato, erano di dominio pubblico;

quali iniziative intende prendere, nell'ambito delle sue competenze, per risolvere la situazione venutasi a creare.

(4-06694)

**RISPOSTA.** — *La procura della Repubblica presso il tribunale di Agrigento, tramite la procura generale di Palermo, ha comunicato che, in data 11 dicembre 1987, alcuni ufficiali di polizia giudiziaria della stazione dei carabinieri di Campobello di Licata, rilevata la presenza nei locali della biblioteca del municipio di quella cittadina, di una mappa recante la rappresentazione di obiettivi militari delle forze armate italiane e della NATO dislocati nella regione Sicilia, procedevano di iniziativa al sequestro del documento ai sensi dell'articolo 219 del codice di procedura penale, trasmettendo il carteggio alla procura della Repubblica di Agrigento. Il sequestro veniva convalidato ed avverso il relativo decreto non veniva formulata richiesta di riesame.*

*Con nota del 18 dicembre 1988, veniva richiesta opportuna informativa al comando della regione militare Sicilia per conoscere se i dati rilevabili dal manifesto costituissero notizia destinata a rimanere*

*segreta o della quale l'autorità competente avesse vietato la divulgazione ai sensi delle norme vigenti in materia (codice penale, regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, legge 24 ottobre 1977, n. 801).*

*In data 8 febbraio 1988 l'autorità militare comunicava all'autorità giudiziaria che gli obiettivi rilevabili dalla mappa figuravano fra quelli sensibili per la difesa del territorio (documento classificato nel suo insieme segretissimo), ed erano inclusi fra le notizie per le quali è vietata la divulgazione ai sensi del regio decreto n. 1161 del 1941, e che pertanto il documento, nella sua globalità, costituiva notizia la cui divulgazione era da ritenere pregiudizievole ai fini della sicurezza.*

*Sulla scorta di tali indicazioni veniva avviata istruzione preliminare, in esito alla quale venivano ritenuti configurabili a carico di Stefania Bernardi gli estremi del reato di cui all'articolo 262 del codice penale.*

*A tenore dell'articolo 253 n. 1 del codice di procedura penale veniva emesso nei confronti della stessa ordine di cattura e, ravvisandosi i relativi presupposti, veniva contestualmente applicato l'articolo 254-bis del codice di procedura penale.*

*Essendo Roma il luogo di detenzione, si procedeva all'interrogatorio della Bernardi tramite rogatoria che veniva demandata al pubblico ministero presso il tribunale di Roma.*

*Successivamente alla restituzione degli atti della rogatoria, veniva concesso all'imputata il beneficio della libertà provvisoria.*

*Veniva quindi formulata una richiesta di riesame del provvedimento restrittivo che subiva il rigetto da parte del competente tribunale; avverso tale rigetto è stato proposto ricorso per Cassazione, tuttora pendente.*

*Il procedimento penale in questione, in ossequio al combinato disposto dagli articoli 29, comma primo, e 295 del codice di procedura penale, è stato formalizzato.*

*Tutto quanto sopra premesso, si ritiene non sussistano le condizioni per iniziative di competenza di questo Ministero.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.

RONCHI E RUSSO FRANCO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

risulta, da notizie di stampa, riconfermata la scelta di trasferire, in capo a due anni, il quattordicesimo gruppo del secondo stormo dalla sede attuale di Treviso Sant'Angelo a Rivolto (Udine) con lo schieramento dei nuovi aerei Amx;

attualmente l'aeroporto di Rivolto, situato a poche decine di chilometri dai confini, è sede della Pattuglia acrobatica nazionale;

l'Amx è un caccia tattico per il supporto di operazioni a terra —:

quali siano i criteri di impiego che giustificano il trasferimento e, vista la estrema vicinanza al confine, se questa scelta sia da interpretare come una evoluzione in senso marcatamente offensivo dello schieramento di nuovi mezzi nel nord-est;

se, vista l'alta vulnerabilità di un aeroporto così situato, siano previsti ulteriori schieramenti di forze che ne garantiscano la sicurezza;

oppure se questo trasferimento risponde più a logiche di bilancio che a logiche strettamente militari, permettendo di ammortizzare e giustificare i costi dell'aeroporto attualmente finalizzato alla sola attività della PAN;

quali siano i costi di esercizio e logistici odierni di Rivolto;

in che termini siano conciliabili l'attività di addestramento e operativa degli Amx con l'attuale attività addestrativa e acrobatica delle Frecce Tricolori e cosa questo comporti in termini di ampliamento delle aree di sorvolo, servitù a terra o aeree, tempi dell'attività;

quali siano le opere previste e attuate per l'ampliamento di Rivolto.

(4-09380)

RISPOSTA. — *I criteri che hanno condotto alla definizione della base di Rivolto quale sede del quattordicesimo gruppo del*

*secondo stormo inglobando il trecentotredicesimo gruppo addestramento acrobatico è scaturita dalla necessità di mantenere pressoché inalterato l'apprestamento difensivo e di ridurre nel contempo l'attività operativa sulla base di Treviso Sant'Angelo, che si trova ormai all'interno dell'agglomerato urbano.*

*La scelta di Rivolto è stata dettata altresì da motivi d'ordine economico per i quali si è preferito valorizzare le forze disponibili senza ricorrere all'individuazione di nuovi apprestamenti militari. Infatti, non sono previsti, per elevare la sicurezza di Rivolto, ulteriori schieramenti di forze, eccezion fatta per la installazione di un sistema missilistico per la difesa di punto, per altro già da tempo consolidato nella pianificazione delle esigenze del settore specifico di tutti i reparti aerotattici.*

*Si soggiunge che non si prevedono espropri per la creazione di nuove servitù militari relative alla base di Rivolto.*

*L'attività dei gruppi schierati sarà ampiamente compatibile considerato che al trecentotredicesimo gruppo sono assegnati compiti operativi molto simili a quelli previsti per il quattordicesimo gruppo equipaggiato con il velivolo AM-X.*

*I costi di esercizio della base friulana concernenti l'attività logistica ammontano a circa due miliardi di lire.*

*Sono state effettuate soltanto spese di adeguamento della base all'interno dell'attuale sedime aeroportuale e non si prevedono ampliamenti della stessa.*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

RONZANI E PALMIERI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel quadro della campagna persecutoria scatenata contro gli ebrei e in seguito alla emanazione del regio decreto-legge 2111 del 22 dicembre 1938 vennero collocati in congedo assoluto molti ufficiali e sottufficiali appartenenti all'esercito italiano;

come noto tali vergognosi provvedimenti vennero revocati nel febbraio del

1945 e gli interessati riammessi in servizio « con lo stesso grado e la stessa anzianità » —:

se in occasione del 50° anniversario della promulgazione delle leggi razziali e al fine di tenere vivo nella coscienza dell'opinione pubblica generale e dei giovani in particolare il ricordo di quei tragici fatti, non ritenga di doversi adoperare:

1) per promuovere una indagine conoscitiva volta ad accertare le dimensioni che assunse il fenomeno;

2) per ricercare le forme più idonee per rievocare quei fatti e svolgere un'opera di sensibilizzazione e informazione verso i giovani e all'interno delle forze armate;

3) per compiere un ulteriore gesto di riparazione morale nei confronti di coloro che patirono questa grave discriminazione. (4-08796)

**RISPOSTA.** — *Iniziativa rievocativa degli avvenimenti seguiti alle leggi razziali emanate dal fascismo, iniziative, per altro, per le quali le forze armate sarebbero pienamente disponibili, esulano dalla competenza della Difesa.*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

**RUSSO FRANCO E RUSSO SPENA.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che il 5 maggio 1988 il vice pretore reggente della pretura di Corigliano Calabro ha ordinato il sequestro e la defissione del manifesto intitolato: « Crisi comunale... indietro tutta! » a cura della locale sezione di democrazia proletaria;

rilevato che il provvedimento censorio ha avuto origine da una querela di parte apparsa assai strumentale, tanto che il giudice istruttore del tribunale di Rossano, su parere conforme richiesta del pubblico ministero, in data 11 maggio 1988 ha dichiarato il non doversi promuovere azione penale perché « non solo non si ravvisano nelle espressioni dirette

al consigliere Camodeca frasi offensive ma, inoltre, il manifesto si riferiva a persona diversa dal querelante » (decreto n. 710 del 1988 del 23 maggio 1988, tribunale di Rossano) —:

se non ritenga di dover accertare se nel comportamento del pretore di Corigliano, responsabile del frettoloso ordine di sequestro che ha arrecato grave danno e nocumento al diritto di espressione di ogni cittadino, abusi o se non altro gravi negligenze tali da attivare nei suoi confronti un procedimento disciplinare.

(4-07471)

**RISPOSTA.** — *Il presidente della corte di appello di Catanzaro, in merito all'interrogazione, ha comunicato che, secondo quanto riferito dal presidente del tribunale di Rossano, in data 5 maggio 1988, a cura del partito di Democrazia proletaria, sezione di Corigliano Calabro, venivano affisse, nell'ambito di detto comune, alcune copie del manifesto intitolato Crisi comunale indietro tutta!, con il quale si censurava l'operato dell'amministrazione comunale locale e più precisamente il sistema della nomina e l'operato della commissione edilizia, tra i cui componenti veniva indicato l'avvocato Camodeca (senza menzione del nome).*

*A seguito di querela sporta dall'avvocato Attilio Camodeca, il dottor Pasquale Lasso, vicepretore onorario reggente la pretura di Corigliano Calabro, con provvedimento del 5 maggio 1988 ordinava il sequestro del manifesto. Il provvedimento veniva eseguito il giorno successivo a cura della squadra di polizia giudiziaria dei carabinieri.*

*Lo stesso vicepretore onorario, in data 9 maggio 1988, trasmetteva gli atti, per competenza al procuratore della Repubblica di Rossano il quale richiedeva al giudice istruttore di pronunciare decreto di non doversi promuovere l'azione penale poiché non si ravvisavano nelle espressioni dirette al consigliere Camodeca frasi o significati offensivi, ed inoltre il manifesto si riferiva a persona diversa dal querelante, e precisamente al dottor procuratore Franco Camodeca. Il giudice istruttore provvedeva in*

conformità con decreto del 23 maggio 1988.

*Il presidente della corte di appello di Catanzaro ha escluso che il vicepretore onorario abbia abusato dei suoi poteri, ritenendo piuttosto che egli abbia fatto una valutazione forse rigorosa dei fatti lamentati, ma in perfetta buona fede, ed ha comunicato che il dottor Lasso ha chiesto di non essere confermato nell'incarico di vicepretore onorario del mandamento di Corigliano Calabro per il prossimo triennio 1989-1991.*

Quanto sopra premesso, si ritiene non sussistano le condizioni per iniziative di competenza di questo Ministero.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.

**RUSSO FRANCO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

*da la Repubblica del 12 ottobre 1988 si apprende che il giovane Salvatore Vianelli è stato arrestato in seguito ad un diverbio avvenuto a Frascati il 7 agosto scorso con un carabiniere ed alcuni agenti di polizia;*

*una volta portato in carcere, Rebibbia Nuovo Complesso, quando il giovane ha chiesto di sapere quali fossero le accuse per le quali era stato arrestato, un agente di custodia gli si sarebbe scagliato contro, colpendolo violentemente con calci e pugni; dopodiché sarebbero intervenuti altri due agenti che lo avrebbero immobilizzato, tempestandolo di colpi sul collo, sulla nuca e ai fianchi; per le percosse subite Salvatore Vianelli avrebbe riportato una prognosi di 20 giorni, per la frattura del setto nasale e di sei costole —;*

*se risponde al vero quanto sopra riportato;*

*in tal caso se non ritenga inammissibile un comportamento tale da parte di agenti di custodia e che cosa intende fare per individuare i responsabili e prendere*

*opportuni provvedimenti nei loro confronti.* (4-08962)

**RISPOSTA.** — *Salvatore Vianelli, nato il 12 aprile 1924 ad Asmara, è stato arrestato il 7 agosto 1988 per i reati di oltraggio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, e condotto all'istituto di Regina Coeli, dal quale veniva trasferito, verso le ore 23,15, per essere ricoverato al reparto di preosservazione della casa circondariale di Rebibbia.*

*Il sanitario di turno immediatamente riscontrava che non era possibile procedere all'anamnesi, in quanto il detenuto presentava uno stato di etilismo acuto.*

*Dall'esame radiografico, eseguito in data 9 agosto 1988, il Vianelli risultava aver subito la frattura degli archi anteriori della quarta, quinta, sesta costa di sinistra.*

*Dal rapporto redatto dal maresciallo, al momento dell'ingresso del detenuto nell'istituto, si rileva: che il Vianelli si presentava in stato di forte agitazione e di evidente ubriachezza; che lo stesso, prima delle operazioni di immatricolazione, dava in escandescenze, tirando calci e cercando di aggredire chiunque gli stesse vicino ed in particolare un appuntato, il quale doveva ricorrere alle cure del sanitario; e che, a causa di tale comportamento esagitato, per due volte si era reso necessario l'impiego della forza per immobilizzare il Vianelli, che veniva successivamente accompagnato presso il reparto G 13 in attesa di eventuale trasferimento al reparto di preosservazione.*

*Il Vianelli è stato scarcerato con provvedimento dell'autorità giudiziaria il 13 agosto 1988.*

*Sull'episodio, in ordine al quale è stato prontamente inviato rapporto alla competente autorità giudiziaria, la direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena di questo Ministero ha disposto un'ispezione, all'esito della quale potranno eventualmente essere adottati i provvedimenti di competenza del Ministero.*

*Secondo quanto riferito dalla procura della Repubblica di Roma, nell'ambito delle indagini relative ai fatti in questione, il 1° ottobre 1988, è stata disposta la separazione degli atti relativi alle lesioni subite*

dal Vianelli, con la formazione del procedimento n. 12076/88C del registro generale del pubblico ministero.

Tale procedimento, il successivo 7 ottobre 1988, è stato trasmesso, a norma dell'articolo 27 della legge 22 maggio 1975, n. 152, alla procura generale dove tuttora è pendente.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASALLI.

**RUSSO FRANCO, RUSSO SPENA E CAPANNA.** — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere — premesso che

il signor Jenniger, nella sua veste di presidente del Bundestag, ha — in occasione della cosiddetta *Reichskristallnacht*, che costituì una svolta storica nel programma nazista di eliminazione totale degli ebrei — pronunciato un discorso di comprensione e, in qualche modo, di giustificazione della politica razzista di annientamento delle minoranze ebraica, dei Rom, dei Sinti e di tutti gli oppositori;

il signor Jenniger, per lo scandalo suscitato dal suo discorso e per le reazioni in Germania e nel mondo, si è dimesso dalla carica istituzionale che ricopriva —:

quali atti il Governo ha compiuto presso il Governo della RFT per esprimere lo sdegno e le preoccupazioni italiane per le gravi affermazioni del signor Jenniger;

se non ritenga di dover formalizzare una posizione del Governo italiano che suoni profondamente critica per gli atteggiamenti revisionistici sul nazismo che mirano a giustificarlo sul piano storico annacquando il giudizio politico;

se, in una fase storica in cui l'Europa diviene meta di altre etnie che cercano di sfuggire alla fame e alle guerre, non ritengano di dover promuovere l'integrazione nel nostro paese e in Europa di tutti gli immigrati. (4-09715)

**RISPOSTA.** — A seguito delle critiche mosse al discorso pronunciato in occasione della cerimonia commemorativa della Notte dei cristalli, il presidente del Bundestag, Philip Jenninger, rassegnò il 12 novembre 1988 le sue dimissioni, accompagnandole con la seguente dichiarazione: *Le reazioni al mio discorso al Bundestag mi hanno profondamente colpito ed angustiato. Il mio discorso non è stato compreso da molti ascoltatori, così come era da me inteso. Mi rincuora profondamente e sono veramente dispiaciuto se ho offeso i sentimenti di qualcuno.*

Tale dichiarazione venne d'altronde percepita dai più responsabili commentatori in Germania come in linea con la carriera politica di Jenninger, il quale si è costantemente impegnato per la riconciliazione con gli ebrei e per venire incontro agli interessi di Israele, anche a causa dell'esperienza dei suoi genitori, che durante il regime nazista si schierarono contro la dittatura.

Il dibattito successivamente sviluppatosi all'interno della Repubblica Federale di Germania e che una vasta eco ha avuto nell'opinione pubblica internazionale, ed italiana in particolare, ha portato ad escludere un approccio di tipo giustificazionista o apologetico del periodo nazista nel discorso in questione.

È inoltre da sottolineare, come rilevato anche dalla stampa tedesca, che alcune frasi e valutazioni avevano assunto un significato inquietante perché estrapolate dal loro contesto: a ciò avrebbe contribuito anche il fatto che molte espressioni, riportate tra virgolette nel testo scritto, sono state intese nell'aula del Bundestag non come citazioni, ma come asserzioni dell'oratore.

Pertanto le dimissioni del presidente Jenninger e il vasto dibattito che ne è seguito, sembrano aver apportato i necessari chiarimenti a tutta la vicenda.

È tuttavia opportuno ricordare che l'Italia è impegnata sul piano internazionale a sviluppare una politica migratoria basata sul rispetto della dignità umana e dei diritti dei lavoratori, respingendo ogni forma di xenofobia e di razzismo. Obiettivo qualificante di tale politica è la piena integra-

zione degli immigrati, pur mantenendone l'identità culturale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: MANZOLINI.

RUSSO FRANCO E TAMINO. — Al Ministro del turismo e spettacolo. — Per sapere — premesso che

il sovrintendente dell'Ente autonomo teatro dell'opera di Roma, con delibera prot. 075/47 del 22 luglio 1986 ha disposto il licenziamento del corista Sergio De Bari;

il predetto licenziamento è avvenuto in contrasto con la sentenza del TAR del Lazio 2ª sezione n. 646/83 pubblicata il 28 luglio 1983 e con la sentenza del Consiglio di Stato emessa il 23 maggio 1986;

nel giugno 1988 il consiglio di amministrazione del Teatro dell'Opera dopo uno sciopero della fame da parte del corista, ha deliberato di dare mandato al sovrintendente per la riassunzione del lavoratore;

nonostante un ordine del giorno del consiglio comunale di Roma, votato all'unanimità, e l'intervento del sindaco di Roma, la riassunzione a tutt'oggi non è ancora avvenuta per presunte difficoltà transattive —:

se il ministro non ritenga opportuno intervenire direttamente nei confronti del sovrintendente al teatro dell'Opera di Roma per la sollecita riassunzione in servizio del corista Sergio De Bari. (4-09844)

RISPOSTA. — Un primo licenziamento del De Bari fu disposto dall'ente per aver tenuto — unitamente a due colleghi — un comportamento non conforme ai suoi doveri di tenore del coro durante le prove generali dell'Aida nella stagione estiva delle Terme di Caracalla del 1982.

La sentenza cui si riferiscono gli interroganti, la n. 646 del 1983, si limitò ad annullare il provvedimento espulsivo per mero vizio di incompetenza, cosicché il nuovo licenziamento (22 luglio 1986), adottato questa volta dall'organo dichiarato

competente, non può essere ritenuto in contrasto con la decisione giurisdizionale del 1983, al cui giudicato la Amministrazione si era anzi adeguata.

Tale determinazione, per altro, su ulteriore ricorso del De Bari, è stata nuovamente annullata dalla seconda sezione del TAR (tribunale amministrativo regionale) (sentenza n. 1523 del 1987) che, pur respingendo una serie di motivi dell'interessato, valutò la misura non proporzionata alla mancanza (prevista in modo diverso da quanto avvenuto per gli altri colleghi) e giudicò la trasgressione non riconducibile ad una delle ipotesi disciplinari previste dall'articolo 67 del regolamento in materia disciplinare del 1965.

Contro tale sentenza pendono l'appello dell'Opera di Roma e l'atto di resistenza con appello incidentale del De Bari.

In particolare l'ente ha ritenuto che l'infrazione commessa dal corista, cui viceversa si attaglierebbe la norma regolamentare, sarebbe di particolare gravità, tanto più che nel suo caso sussisterebbe un pesante curriculum disciplinare nel biennio precedente alla condotta che fu causa del licenziamento.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, con sentenza 22 luglio 1988, n. 952, ha chiesto di acquisire il regolamento di disciplina in parola ed il fascicolo dei numerosi provvedimenti disciplinari interessanti il dipendente, documenti che la amministrazione operistica ha immediatamente esibito fin dal medesimo agosto 1988.

Giova anche sottolineare, con riferimento alla richiesta di intervento di questo Ministero presso l'ente teatrale, al fine di consentire la riassunzione dell'interessato, che, al contrario, il Consiglio di Stato ha accolto in via cautelare la richiesta del soggetto pubblico di sospendere l'efficacia della sentenza sfavorevole (ordinanza del 5 febbraio 1988, n. 80) e che un ricorso successivo del dipendente ai sensi degli articoli 612 e 700 del codice di procedura civile è stato giudicato inammissibile dall'adito TAR.

Questo Ministero, che resta in attesa dell'esito del giudizio di appello, segue nel frattempo la questione avendo chiesto al-

*l'ente teatrale aggiornati ed urgenti elementi d'informazione sulle ultime fasi della vicenda.*

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo:  
MURATORE.

SALVOLDI, BOATO, BASSI MONTANARI, CERUTI, ANDREIS, LANZINGER, SCALIA E DONATI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che

durante l'esercitazione periodica di guerra aerea svoltasi in Sardegna, a Capo Frasca, nella prima decade di ottobre, un Tornado dell'aeronautica militare tedesca, fermo sulla pista di Decimomannu per l'ordinaria manutenzione, ha esploso da un cannoncino un proiettile calibro 27;

tale proiettile, dopo aver percorso una traiettoria di circa 2 Km, andava ad esplodere alla periferia dell'abitato di San Sperate;

le autorità militari tedesche non hanno rilasciato dichiarazioni —:

se si siano avuti danni alle persone e/o alle cose;

se la responsabilità dell'incidente sia da addebitare ad errore dell'operatore o ad un funzionamento difettoso del sistema d'arma;

se è stata aperta una inchiesta per accertare rigorosamente e compiutamente la dinamica dei fatti;

quali misure intenda prendere per tutelare adeguatamente la sicurezza delle popolazioni interessate alle esercitazioni militari;

se non intenda eliminare le esercitazioni militari italiane e soprattutto alleate nelle quali la portata dei tiri sia tale da mettere a repentaglio, come nel caso denunciato, la sicurezza dei centri abitati.

(4-08881)

RISPOSTA. — *In Sardegna e sull'intero territorio nazionale. l'attività di tiro viene*

*effettuata unicamente nell'ambito dei poligoni a tal fine adibiti e, pertanto, in aree demaniali, disabitate, idonee a soddisfare i requisiti di sicurezza. Tali requisiti sono stati osservati anche a Decimomannu (Cagliari) ove sono utilizzate particolari piazzole per il caricamento dell'armamento sui velivoli ed applicate specifiche procedure perché, anche nel caso dovesse partire accidentalmente un proiettile, esso, nella sua traiettoria, non trovi ostacoli o aree abitate e quindi non sia causa di pericolo per la popolazione civile.*

*Si soggiunge inoltre che l'aeronautica militare ha già programmato di effettuare alcuni rischieramenti in Canada e negli Stati Uniti d'America in attesa che venga realizzato il centro internazionale denominato Nato tactical fighter center (in Turchia, a Konia; o in Canada, a Goose Bay).*

*Ciò non toglierà, comunque, che i poligoni della Sardegna continueranno in futuro ad essere impiegati per esigenze addestrative di tiro così come le forze armate inglesi o tedesche utilizzano, oltre a poligoni ubicati in altre nazioni, anche e prevalentemente quelli sul proprio territorio.*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

SAMÀ, PALLANTI, BORRUSO, CHIANO, ROTIROTI E PETROCELLI. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere:

quali motivi ostacolano l'applicazione da parte dei ministeri e degli enti interessati, a sei mesi dall'approvazione, della legge 7 luglio 1988, n. 254, sull'inquadramento nella nona qualifica funzionale a tutti gli aventi diritto;

se è a conoscenza che ciò si verifica oltre che al Ministero dei beni culturali anche alla Cassa depositi e prestiti ove secondo una propria interpretazione la direzione ritiene addirittura che la normativa in oggetto non riguarda il personale del suddetto ente;

se non ritenga tale interpretazione in contrasto con quanto emerge chiaramente dalle dichiarazioni rese a verbale

dai rappresentanti dei gruppi e del Governo, rappresentato dal ministro, On. Cirino Pomicino, in occasione dell'approvazione del provvedimento, come risulta dai resoconti della seduta della Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati, in sede deliberante, dichiarazioni da valere come interpretazione autentica che parificava le « qualifiche », le « categorie » e i « livelli », con espresso riferimento al personale della Cassa depositi e prestiti;

tenuto conto che tutto ciò ha determinato un grave malcontento tra gli aventi diritto e che ulteriori ritardi non sono più giustificabili, quali iniziative urgenti intende assumere per rimuovere gli ostacoli che finora hanno impedito nei ministeri e negli enti l'applicazione della normativa in oggetto, fornendo tra l'altro ogni utile e necessario chiarimento al fine di eliminare errate interpretazioni così come avviene alla Cassa depositi e prestiti. (4-10938)

**RISPOSTA.** — *Non risultano segnalate al Dipartimento della funzione pubblica da parte dei Ministeri eventuali difficoltà incontrate nell'applicazione delle norme contenute nella legge 7 luglio 1988, n. 254, che regolano il primo inquadramento, anche in soprannumero, del personale avente diritto nella nona qualifica funzionale.*

*In particolare, non risulta che il Ministero dei beni culturali ed ambientali abbia incontrato ed incontri ostacoli nel porre in essere gli adempimenti connessi al suddetto primo inquadramento.*

*Dubbi interpretativi, per altro non molto rilevanti, sono stati sollevati soltanto da taluni Ministeri, con richieste a cui il Dipartimento della funzione pubblica ha dato tempestive e puntuali risposte.*

*Parimenti dicasi per le amministrazioni o aziende autonome dello Stato, le quali non hanno finora comunicato eventuali impedimenti che abbiano potuto ritardare l'attuazione della normativa in discorso.*

*Per quanto concerne in particolare la Cassa depositi e prestiti, va precisato che qualche dubbio interpretativo insorto ha ri-*

*guardato questioni attinenti alla particolarità dell'ordinamento del relativo personale, piuttosto che le modalità di applicazione della normativa relativa alla nona qualifica funzionale.*

*Infatti il personale della Cassa depositi e prestiti, a differenza di quello delle altre aziende o amministrazioni autonome dello Stato che risulta ordinato in nove qualifiche funzionali, è articolato in soli cinque livelli retributivi, di cui il quinto coincidente con l'ottava qualifica funzionale e gli altri livelli corrispondenti alle altre qualifiche funzionali, così come stabilito dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.*

*A tali cinque livelli si è poi aggiunto un sesto livello retributivo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, che ha istituito per il personale della Cassa la nuova qualifica di funzionario di prima classe.*

*Trattasi di un livello che, per le considerazioni sopra esposte, deve essere ritenuto corrispondente alla nona qualifica funzionale. A tal fine, infatti, la Cassa depositi e prestiti, nell'effettuare — con deliberazione del consiglio di amministrazione del 28 ottobre 1986 — le promozioni a detta qualifica degli aventi diritto, ha attribuito alle promozioni stesse la decorrenza del 1° gennaio 1987, che è la medesima di quella riconosciuta dalle altre amministrazioni dello Stato al personale inquadrato nella nona qualifica funzionale.*

Il Ministro per la funzione pubblica: CIRINO POMICINO.

**SAVINO E LAMORTE.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

con il solo preavviso fonografico di 24 ore, le autorità comunali sono state informate del trasferimento dei carabinieri addetti alla caserma del comune di Campomaggiore (PZ), improvvisamente dislocati in comuni vicini;

le suddette autorità si sono sempre e con puntualità adoperate per la migliore collocazione del servizio e per la

più proficua collaborazione con la Benemerita arma, a vantaggio di una comunità particolarmente civile e laboriosa;

la positività di tale collaborazione avrebbe dovuto ulteriormente favorire l'approfondito, congiunto e tempestivo esame della situazione, invece che porre i rappresentanti della popolazione di fronte al fatto compiuto;

la decisione di cui si discute, inopinatamente motivata con il riferimento ad una « insufficiente produttività », non coincide con alcun criterio obbiettivo di articolazione del servizio sul territorio, dal momento che analogo provvedimento, peraltro opportunamente, non è stato adottato per altri comuni di eguale dimensione (meno di 1.500 abitanti) nella medesima area;

nei centri della succitata dimensione, specie se ubicati nelle zone di montagna, è comunque necessario assicurare un servizio indispensabile alla tutela di Comunità particolarmente disagiate —

se non ritiene opportuno verificare con le competenti autorità militari la necessità di disporre la revoca immediata del provvedimento di cui alla premessa, ed invitare le suddette autorità ad una programmazione territoriale delle caserme in grado di conciliare l'esigenza della economicità con quella dell'efficiente sostegno dei settori più deboli della società civile meridionale. (4-10020)

**RISPOSTA.** — *La soppressione della stazione carabinieri di Campomaggiore (Potenza), proposta dai comandi gerarchici per il limitato impegno del reparto e autorizzata, previo benestare degli organi centrali, nel gennaio 1988, è stata attuata solo in data 24 novembre 1988, dopo che era stata decisa l'istituzione di una nuova stazione nella frazione Villa D'Agri, del comune di Marsicotevere (Potenza), località in cui la presenza di un presidio fisso è ritenuta più proficua dal lato operativo. La richiesta del relativo benestare ai predetti organi centrali è tuttora subordinata al concretizzarsi delle possibilità di accasermamento.*

*Nel frattempo, lo stesso sindaco di Campomaggiore, a conoscenza della situazione, ha cercato di ottenere una revoca del provvedimento.*

*La dislocazione dei reparti territoriali dell'arma viene decisa sulla base di attente valutazioni dei comandi gerarchici che, ovviamente, tengono conto non solo del numero di abitanti dei centri interessati, ma anche di altri elementi (quali l'indice di criminalità, la viabilità e la distanza da comandi vicini), che danno un quadro complessivo più esatto delle esigenze operative del territorio.*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

**SCOVACRICCHI.** — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — considerata l'attribuzione fatta dalla stampa al presidente del Parlamento Federale Tedesco, Philipp Jenninger, che avrebbe pronunciato sconcertanti espressioni apologetiche, dinnanzi al Parlamento stesso, nei riguardi del nazismo, del razzismo e di Hitler — se e come intenda, dato il loro contenuto, al di sopra dei riflessi locali, offensivo della dignità di tutti gli uomini liberi e della memoria dei milioni di internati torturati e caduti nei lager, manifestare la sdegnata riprovazione degli italiani presso il Governo della nazione tedesca, ormai saldamente legata al nostro Paese e all'Europa democratica. (4-09761)*

**RISPOSTA.** — *A seguito delle critiche mosse al discorso pronunciato in occasione della cerimonia commemorativa della Notte dei cristalli, il presidente del Bundestag, Philip Jenninger, rassegnò il 12 novembre 1988 le sue dimissioni, accompagnandole con la seguente dichiarazione: Le reazioni al mio discorso al Bundestag mi hanno profondamente colpito ed angustiato. Il mio discorso non è stato compreso da molti ascoltatori, così come era stato da me inteso. Mi rincresce profondamente e sono veramente dispiaciuto se ho offeso i sentimenti di qualcuno.*

*Tale dichiarazione venne d'altronde percepita dai più responsabili commentatori in*

*Germania come in linea con la carriera politica di Jenninger, il quale si è costantemente impegnato per la riconciliazione con gli ebrei e per venire incontro agli interessi di Israele, anche a causa dell'esperienza dei suoi genitori, che durante il regime nazista si schierarono contro la dittatura.*

*Il dibattito successivamente sviluppatosi all'interno della Repubblica Federale di Germania e che una vasta eco ha avuto nell'opinione pubblica internazionale, ed italiana in particolare, ha portato ad escludere un approccio di tipo giustificazionista o apologetico del periodo nazista nel discorso in questione.*

*È inoltre da sottolineare, come rilevato anche dalla stampa tedesca, che alcune frasi e valutazioni avevano assunto un significato inquietante perché estrapolate dal loro contesto: a ciò avrebbe contribuito anche il fatto che molte espressioni, riportate tra virgolette nel testo scritto, sono state intese nell'aula del Bundestag non come citazioni, ma come asserzioni dell'oratore.*

*Pertanto le dimissioni del presidente Jenninger e il vasto dibattito che ne è seguito, sembrano aver apportato i necessari chiarimenti a tutta la vicenda.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: MANZOLINI.

SERAFINI MASSIMO, MARTINI, CAPIELLO, SERRA, TADDEI, SANNA, MAMMONE, CIMA, ARNABOLDI E GUIDETTI SERRA. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che*

*le norme del diritto internazionale consentono libera circolazione delle persone;*

*esistono normali rapporti diplomatici tra lo Stato di Israele e il nostro paese;*

*le iniziative delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL sono state sempre intraprese per favorire un processo di pace nel Medio Oriente, per la sicurezza dei confini dello Stato di Israele e per diritto del popolo palestinese ad uno Stato indipendente;*

*le azioni di solidarietà a favore delle donne e dei bambini palestinesi sono state numerose da parte dei sindacati italiani;*

*Luisa Morgantini dirigente della CISL in tale ruolo e per tali iniziative aveva organizzato un viaggio in Israele —:*

*quali passi intenda compiere a difesa dei diritti negati a Luisa Morgantini e per impedire che si ripetano azioni analoghe contro cittadini italiani che intendessero recarsi in Israele. (4-10437)*

RISPOSTA. — *Il Governo ha registrato con viva preoccupazione l'episodio nel quale è stata coinvolta la signora Luisa Morgantini, cui per altro non è mai mancata l'assistenza del Ministero degli affari esteri, dell'ambasciata in Tel Aviv e del consolato generale a Gerusalemme, anche in occasione di un precedente viaggio nei territori occupati, e alla quale le autorità israeliane hanno vietato l'ingresso nel paese, consentendolo, invece alla delegazione della CISL che la stessa signora Morgantini guidava.*

*Tale preoccupazione è accresciuta dal fatto che il divieto di ingresso nel paese è stato applicato, nello stesso periodo a cittadini di altri paesi.*

*Si tratta di misure amministrative, tra le molte adottate dalle autorità israeliane in relazione alla rivolta palestinese, che violano diritti generalmente riconosciuti e che sono quindi rifiutate dalla comunità internazionale.*

*Per questo motivo l'Italia e i dodici hanno a più riprese effettuato passi presso le autorità israeliane per la difesa di tali diritti e per invitare quel governo ad astenersi da misure amministrative nei confronti sia di palestinesi, sia di cittadini stranieri.*

*Tal misure hanno inoltre formato oggetto di deplorazione da parte delle Nazioni Unite attraverso risoluzioni del Consiglio di sicurezza che l'Italia ha attivamente contribuito a formulare.*

*L'Italia e i dodici proseguiranno con costanza in questa opera di difesa dei di-*

*ritti umani che costituiscono uno degli aspetti qualificanti della loro azione internazionale.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BONALUMI.

SOAVE, GUIDETTI SERRA, CERUTTI, CASTAGNETTI GUGLIELMO, PAJETTA, NOVELLI, VIOLANTE, MIGLIASSO E CARDETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

da tempo il comune di Bussoleno (Torino) ha richiesto l'istituzione di una sezione distaccata del liceo scientifico « Darwin » di Rivoli;

l'amministrazione provinciale di Torino, numerosi consigli comunali della Valle Susa, il consiglio scolastico provinciale, il distretto scolastico numero 36, numerosi consigli di istituto hanno sostenuto la richiesta con pareri favorevoli;

tale richiesta è ampiamente giustificata dalla particolare configurazione geografica del distretto 36;

Bussoleno è centro ottimamente servito da linea ferroviaria internazionale, è dotata di moderna e attiva biblioteca, molteplici impianti sportivi;

l'amministrazione comunale ha posto a disposizione dell'amministrazione provinciale aree attrezzate e n. 10 aule per la opportuna collocazione della nuova scuola;

se non approntata con urgenza, l'autorizzazione del ministero rischierebbe di ulteriormente procrastinare la istituzione del nuovo istituto, stante la data prevista per le preiscrizioni —:

che cosa osti alla rapida approvazione dell'autorizzazione richiesta.

(4-10555)

RISPOSTA. — *La richiesta, per l'istituzione di un liceo scientifico nel comune di Bussoleno, non risultava inclusa tra quelle da istituire con effetto dall'anno scolastico 1988-1989.*

*Tale richiesta, invece, è compresa tra quelle facenti parte del piano delle nuove istituzioni, da approvare per l'anno scolastico 1989-1990 e sarà, quanto prima, esaminata con la consueta attenzione nonostante il parere sfavorevole al riguardo espresso dal consiglio scolastico provinciale di Torino.*

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

risulta che il signor Mauro Addis, detenuto per vari reati e ricorrente in Cassazione contro sentenza della corte d'appello di Milano, dopo essersi presentato spontaneamente come testimone avanti la Corte d'assise di Bologna per rendere deposizione su alcune circostanze favorevoli alla posizione di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro nel processo per la strage di Bologna del 2 agosto 1980, è stato posto in isolamento e trasferito di carcere su ordine dell'apposito ufficio della direzione generale per gli istituti di pena;

la corte d'assise di Bologna, alla quale era stata inoltrata istanza affinché accertasse la rispondenza al vero di questi fatti e chi aveva richiesto questo provvedimento a carico di Addis dopo la sua deposizione e per quali motivi, respingeva l'istanza sostenendo che tutto ciò non aveva nulla a che fare con il processo in corso —:

da chi sia stata decisa l'adozione della misura dell'isolamento nei confronti dell'Addis e se i motivi che l'hanno determinata non siano invece da mettere direttamente in relazione alla sua succitata testimonianza;

se non ritenga che questa vicenda possa essere inquadrata in quel clima così poco garantista instauratosi al processo di Bologna, che tende a scoraggiare dal dire la verità coloro che, in

stato di detenzione, si presentano a testimoniare e a intimidire tutti coloro che possono portare un contributo all'accertamento della verità. (4-05407)

**RISPOSTA.** — *Il detenuto Mauro Addis, appartenente ai gruppi eversivi delle estrema destra, al tempo dei fatti richiamati nell'interrogazione era ristretto presso la casa circondariale di Milano.*

*Chiamato a testimoniare avanti la seconda sezione della corte di assise di Bologna, il competente ufficio della direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena di questo Ministero ne dispose la traduzione straordinaria di andata e ritorno; pertanto egli fece direttamente ingresso in aula senza sostare presso la locale casa circondariale. È quindi da escludere che il detenuto in questione possa essere stato posto in isolamento nel predetto istituto.*

*La procura generale della Repubblica di Bologna, inoltre, ha riferito che quella corte di assise non ha mai adottato o richiesto alcun provvedimento in merito all'isolamento di Mauro Addis e che la corte, con ordinanza emessa in data 26 febbraio 1988 ha respinto la richiesta di svolgere indagini presso il Ministero di grazia e giustizia in merito ai fatti citati considerata l'assoluta mancanza di interesse dei fatti stessi per il procedimento penale in corso dinanzi a quella autorità giudiziaria.*

*Si fa presente altresì che l'Addis, dal 15 novembre 1986, è stato assegnato definitivamente presso la casa circondariale di Milano. Da quest'ultima è stato trasferito, con provvedimento del 3 dicembre 1987, presso la casa di reclusione di Milano-Opera, ma soltanto per l'entità della pena riportata al termine del processo d'appello (trenta anni di reclusione per omicidio e nove anni per reati minori — fine pena 27 giugno 2016 — ricorrente).*

*Per motivi di studio e su sua richiesta, il 31 dicembre 1987, lo stesso è stato nuovamente trasferito, assegnatovi temporaneamente, presso la casa circondariale di Milano.*

*Pertanto, il detenuto Mauro Addis rimane assegnato alla casa di reclusione di Milano-Opera.*

*Le direzioni dei due ultimi istituti citati, interpellate in merito al contenuto dell'interrogazione, hanno riferito che il detenuto in questione non è mai stato posto in isolamento.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.

**STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

la sezione fallimentare del tribunale di Roma ha sorprendentemente deciso di procedere ad una nuova perizia d'ufficio sui conti presentati dalla Società Generale Immobiliare — SOGENE per ottenere con i propri creditori un concordato preventivo;

la perizia in questione si sovrappone alla relazione del Commissario giudiziale e all'opera di altri periti d'ufficio, giudicando quindi implicitamente inattendibili le relazioni dell'uno e degli altri —:

se si ritiene ammissibile che in uno stato di diritto una proposta di concordato preventivo venga eventualmente omologata, o respinta, a distanza di due anni, quando il presupposto stesso del concordato con i creditori è quello di fornire ad essi prontamente parte di quanto dovuto;

se un simile ritardo, in caso di dichiarazione di fallimento, non finirà per vanificare ogni possibile azione revocatoria;

il motivo per il quale la procura della Repubblica di Roma, accertata la gravità e l'importanza delle denunce di falso presentate contro gli amministratori della SOGENE, il Commissario giudiziale e lo stesso notaio verbalizzante, non abbia ancora provveduto all'accertamento della verità dei fatti esposti;

il motivo per il quale, malgrado una specifica denuncia di « atti di frode » fatta dal Commissario giudiziale dell'EURFIN, società del Gruppo BELLÌ, il tribunale penale non abbia ancora decretato il fallimento di questa Società;

se non si ritiene che i fatti esposti debbano essere correttamente interpretati ponendoli in stretta correlazione con quanto sta avvenendo nel Banco di Roma. (4-06319)

**RISPOSTA.** — *Il presidente della corte di appello di Roma ha comunicato che il presidente della sezione fallimentare dello stesso tribunale ha riferito che con la sentenza pronunciata in data 7 aprile 1988 sono state risolte talune questioni preliminari — lungamente dibattute fra le parti — relative alla procedura in questione, ed è stata rigettata l'istanza di fallimento avanzata ai sensi dell'articolo 173 del codice civile in relazione alla deliberazione della società Sogene del 21 gennaio 1988, avente ad oggetto la messa in liquidazione della società stessa ex articolo 2447 del codice civile.*

*Inoltre, considerato che occorre verificare la regolarità contabile, quale presupposto di ammissibilità della procedura stessa e che, in relazione agli oneri previdenziali ed alla intervenuta dichiarazione di fallimento delle società controllate, Sogene lavoro e sviluppo tecnico, occorre verificare l'incidenza sull'onere concordatario, il tribunale ha ritenuto necessario disporre, anche in accoglimento delle insistenti richieste di taluni oppositori, una consulenza tecnica volta a controllare gli anzidetti aspetti.*

*Il procuratore generale della Repubblica di Roma, per quanto di sua competenza, ha comunicato che a carico degli amministratori del Banco di Roma, per la ipotesi di falso in bilancio ed altro, è in corso il procedimento penale n. 5 del 1984 del giudice istruttore (n. 351 del 1984 atti pubblico ministero), attualmente in fase di formale istruzione, ed ha specificato che la perizia depositata da uno dei due periti, nel totale dissenso dell'altro, non offre utili elementi di giudizio e deve essere rinnovata.*

*Quanto sopra premesso, va rilevato che, secondo quanto riferito dal presidente della sezione fallimentare del tribunale di Roma, la estrema difficoltà della procedura relativa alla proposta di concordato preventivo citata nell'interrogazione, il valore rilevantis-*

*simo della stessa nonché la presentazione di numerose opposizioni particolarmente articolate hanno reso molto complessa, e pertanto inevitabilmente lunga, la procedura in questione.*

*Molto complessa risulta anche l'indagine penale che conseguentemente — secondo quanto riferito dal competente ufficio giudiziario — richiederà una lunga istruttoria.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.

**STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE E BERSELLI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che*

*risulta agli interroganti che il detenuto Massimiliano Fachini, recluso nel carcere di Vicenza, è stato sottoposto ad una sorta di regime speciale, con differenziazione dei colloqui e con l'applicazione della censura sulla corrispondenza, senza che peraltro risulti un provvedimento in questo senso da parte della competente autorità giudiziaria;*

*risulta altresì che la moglie del Fachini, prima dell'ultimo colloquio avvenuto tra lei e il marito nel carcere di Vicenza, è dovuta passare attraverso umilianti e quanto mai insolite procedure di perquisizione personale —:*

*se queste notizie rispondano a verità;*

*quali siano i motivi di questo trattamento nei confronti del detenuto Massimiliano Fachini e della moglie;*

*se non intenda assumere iniziative affinché siano revocate le suddette misure, totalmente ingiustificate dal punto di vista della sicurezza e della pericolosità.* (4-07947)

**RISPOSTA.** — *Il detenuto Massimiliano Fachini (appartenente ai gruppi eversivi dell'estrema destra), ristretto presso la casa circondariale di Vicenza, non è stato mai sottoposto ad alcun regime detentivo particolare.*

*L'unica precauzione adottata dalla direzione dell'istituto, a tutela della sua incolumità, era stata quella di non permettere, per il periodo immediatamente successivo al suo arrivo, l'incontro con i detenuti appartenenti all'area eversiva dell'estrema sinistra.*

*Tale misura, ormai superata dato che è stata verificata l'inesistenza di problemi di incompatibilità scaturenti dalle diverse ideologie politiche professate, non limitò, comunque, i rapporti del Fachini con i restanti detenuti, né pregiudicò la sua partecipazione alle attività rieducative e alle altre svoltesi nell'istituto.*

*Relativamente alla sottoposizione della corrispondenza del Fachini a censura, va rilevato che tale forma di controllo fu disposta dalle varie autorità giudiziarie da cui egli dipende e precisamente: corte d'assise di Roma, corte d'appello di Catanzaro e seconda corte d'assise di Bologna.*

*Per quanto, infine, riguarda l'episodio che ha visto coinvolta la signora Loredana Bebedo, moglie del Fachini, pur precisando — sulla base di quanto comunicato dalla direzione dell'istituto — che esso ebbe a verificarsi per eccesso di zelo della vigilatrice preposta, in quel momento, alle perquisizioni personali (costei assunta da poco tempo da questa Amministrazione, è da ritenersi, agì per inesperienza), si comunica che i relativi atti sono attualmente all'esame del competente ufficio di questo Ministero per l'esatta valutazione della vicenda e per l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di quegli operatori penitenziari che dovessero risultare responsabili dell'accaduto.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che il giorno 20 agosto, con telegramma di servizio il treno espresso « Peloritano » veniva costretto ad una fermata straordinaria presso la stazione di Priverno Fossanova per permettere la di-

scesa della moglie del vicedirettore generale dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, dottor Di Chiara —:

fino a quale grado dei funzionari delle ferrovie dello Stato è concesso disporre liberamente dei treni in servizio, e se esistono dei limiti invalicabili al loro libero piacimento;

se non si ritiene di dover intervenire in questa materia magari seguendo gli illuminanti esempi che ci vengono dagli alleati occidentali, anche in considerazione dei cronici ritardi dei nostri treni e dell'altrettanto cronico deficit che affligge le ferrovie dello Stato. (4-08480)

RISPOSTA. — *In merito alla fermata straordinaria, effettuata il giorno 20 agosto 1988 dal treno peloritano presso la stazione di Priverno-Fossanova, l'ente ferrovie dello Stato ha reso noto che sul treno si trovava un gruppo di viaggiatori accompagnanti un soggetto portatore di handicap al centro specialistico di riabilitazione di Sabaudia e che il predetto gruppo rivolse richiesta al direttore generale, competente in materia, affinché fosse autorizzata una fermata straordinaria nella stazione sopraindicata, al fine di evitare il trasbordo, molto più gravoso, presso la stazione di Napoli.*

*A tale proposito l'ente ha riferito che la richiesta, in considerazione della validità umana e tenuto conto della non elevata frequenza dei treni viaggiatori nel periodo in questione, veniva accolta dal vicedirettore generale, dottor Giovanni De Chiara, che in quel periodo svolgeva le funzioni del direttore generale, assente per ferie.*

*Precisato quanto sopra il predetto ente ha dichiarato che del gruppo non faceva parte la consorte del dottor De Chiara; ha inoltre presentato fotocopia dei biglietti chilometrici per viaggi gratuiti intestati alla signora De Chiara da dove risulta che, nel periodo in questione, la signora stessa ha viaggiato soltanto il giorno 26 giugno 1988 da Modane a Roma ed il giorno 14 settembre 1988 da Roma a Milano.*

Il Ministro dei trasporti: SANTUZ

STERPA. — *Ai Ministri della sanità, della pubblica istruzione e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso*

che il 3 luglio 1985 è stata firmata una convenzione triennale tra la regione Marche e l'Università degli studi di Ancona avente oggetto l'apertura di nuove specializzazioni universitarie di medicina, tra le quali la chirurgia plastica, già previste sia nell'attuale piano sanitario regionale che nel precedente;

che la suddetta convenzione impegnava l'USL 12 a dare corso alla parte attuativa di propria competenza per l'apertura delle specializzazioni;

che a tutt'oggi, nonostante il fatto che ultimamente la regione Marche abbia concesso (con delibera del 29 dicembre 1987) la deroga per le assunzioni del personale necessario ai nuovi servizi, l'USL 12 non ha ancora dato corso alle necessarie pratiche —:

i motivi di detto ritardo nonché gli eventuali provvedimenti che si intendono adottare in caso di persistenza dell'USL in questo atteggiamento negligente che frena l'Università degli studi di Ancona nello svolgimento della propria attività scientifica. (4-04087)

RISPOSTA. — *Il rettore dell'università degli studi di Ancona ha fatto presente che, a seguito della stipula della convenzione università-regione Marche, avvenuta il 3 luglio 1985, ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 833 del 1978, l'ateneo ha iniziato immediatamente le procedure necessarie al fine della definizione degli atti prescritti, dando immediata comunicazione alle unità sanitarie locali interessate dell'avvenuta stipula.*

*Già da tempo sono state stipulate le convenzioni attuative per la semeiotica chirurgica e la clinica reumatologica con la unità sanitaria locale 4 e la unità sanitaria locale 10.*

*Per ciò che concerne la unità sanitaria locale 12 il medesimo rettore ha precisato che non è stato ancora possibile procedere*

*alla stipula della convenzione attuativa in quanto soltanto in data 19 maggio 1988 è stata approvata dal comitato di gestione della unità sanitaria locale in parola la proposta di convenzione con l'università.*

*Detta proposta, approvata in via definitiva dall'assemblea dell'associazione dei comuni, è stata quindi trasmessa per il visto di legittimità al comitato regionale di controllo il quale ha richiesto ulteriori chiarimenti in merito all'atto deliberativo ed è ancora in attesa di risposta da parte dell'associazione dei comuni.*

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

TADDEI, BULLERI, MACCHERONI E BIASCI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che*

da parte delle organizzazioni sindacali dei postetelegrafonici di Pisa sono state sollevate perplessità e dubbi su spese ritenute eccessive e inutili;

fra tali spese vengono indicate quelle sostenute per l'acquisto, per tutti gli uffici postali italiani, di netta-timbri elettrici al prezzo di lire 250.000 cadauno e quelle per timbri in plastica, difettosi e non funzionali, per la nuova serie di Buoni Postali Fruttiferi, al prezzo di lire 80.000 cadauno;

a fronte di tali spese i lavoratori lamentano la carenza degli strumenti di lavoro essenziali quali carta e cancelleria;

sono state altresì poste dalle organizzazioni sindacali FILP-CGIL, FED. CISL-PT e UIL-POST richieste di chiarimento in merito alla costruzione di alloggi ed uffici ad opera dell'Italposte;

le costruzioni effettuate non rispondono alle esigenze di lavoro e di funzionamento degli uffici e pongono dubbi anche rispetto a difetti di alcune strutture —:

per quali ragioni vengono acquistati strumenti costosi ritenuti inutili dai lavo-

ratori e si economizza invece su materiali ritenuti normalmente indispensabili per qualsiasi ufficio;

quali iniziative intende assumere per garantire la piena funzionalità delle nuove costruzioni di alloggi ed uffici effettuate o in programma. (4-03972)

**RISPOSTA.** — *La scarsa leggibilità delle impronte dei timbri postali è stata oggetto, nel passato, di vibrati reclami sia da parte dell'utenza sia dagli organi di stampa.*

*Per eliminare l'inconveniente lamentato, dato che, in molti casi, la data di spedizione ha assunto notevole rilevanza, l'Amministrazione ha avvertito la necessità di richiamare l'attenzione di tutti gli organi periferici affinché la manutenzione dei bolli fosse assicurata con costante periodicità.*

*Dal 1987, per agevolare le operazioni manuali, è stato fornito agli uffici postali un tipo di nettatimbro elettrico dal costo unitario di 354 mila lire che risponde ottimamente alle esigenze specifiche, laddove la corrispondenza viene ancora bollata a mano.*

*Per quanto concerne, poi, i timbri di plastica da usare per la nuova serie di buoni postali fruttiferi, si precisa che il loro acquisto, a totale carico della Cassa depositi e prestiti, è stato effettuato in quanto le frequenti variazioni dei saggi d'interesse verificatesi negli ultimi tempi hanno indotto l'Amministrazione a modificare, d'intesa con il citato ente pubblico, le caratteristiche formali dei buoni stessi.*

*È stato quindi, predisposto un nuovo modulo di buono postale, che, conservando invariate le caratteristiche formali della parte anteriore, presenta, in quella posteriore, uno spazio in bianco riservato alla indicazione, con mezzi meccanici, della serie, delle cadenze temporali e dei tassi vigenti al momento della emissione — per i buoni ordinari — nonché della serie, del periodo di scadenza e degli importi per capitale ed interessi spettanti (sempre con riferimento alla data di emissione), per quelli a termine.*

*Tali indicazioni devono essere impresse dagli uffici postali all'atto del rilascio dei*

*buoni, mediante le timbratrici manuali in questione, che finora, non hanno dato luogo ad inconvenienti di rilievo nel territorio nazionale.*

*In merito alla lamentata carenza di carta e cancelleria, si rende noto che ai sensi degli articoli 320 e seguenti del regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546, l'Amministrazione corrisponde annualmente un assegno ai dirigenti degli organi periferici per sopperire alle spese di ufficio.*

*I criteri, per la quantificazione dell'assegno annuo, sono determinati da un'apposita commissione centrale presieduta da un sottosegretario di Stato; in linea di massima tale assegno viene aggiornato ogni due anni tenuto conto delle variazioni intervenute nei prezzi degli oggetti di cancelleria nel biennio precedente su dati forniti dall'ISTAT.*

*Si assicura, tuttavia, che presso l'organo centrale competente non è giacente alcuna richiesta per la fornitura di modelli da parte della direzione provinciale di Pisa e che le eventuali richieste che dovessero pervenire saranno tempestivamente evase.*

*Per quanto concerne, infine, la carenza di funzionalità degli uffici (ed alloggi) delle poste e telecomunicazioni si fa osservare che le soluzioni distributive degli ambienti e della ampiezza e funzionalità di quelli di tipo tradizionale vengono sempre esaminate e concordate tra la concessionaria Italtel ed i competenti organi di gestione, mentre quelli di tipo industrializzato rispondono a tipologie fisse e ripetitive, anch'esse a suo tempo sottoposte al parere degli organi centrali e delle organizzazioni sindacali.*

*Per quanto riguarda gli uffici postali realizzati dalla società concessionaria Italtel nell'ambito della legge n. 39 del 1982, si significa che seppure si sono verificati, a volte, piccoli inconvenienti, questi sono stati regolarmente eliminati da parte dell'impresa costruttrice.*

*Per ciò che concerne inoltre gli alloggi di servizio, per i quali si sono verificate infiltrazioni di acqua piovana derivata da difetti di impermeabilizzazione nella coper-*

tura (alloggi di Firenze e Pistoia), si rileva che le modifiche apportate ai progetti, mediante sostituzione dello strato di ghiaietto sovrastante la guaina impermeabilizzante con quadrotti di cemento granigliato poggiati su piedini di cloruro di polivenile, hanno contribuito ad eliminare gli inconvenienti manifestatisi.

Si precisa, infine, che è stato concordato con le organizzazioni sindacali di effettuare sopralluoghi nei nuovi cantieri di costruzioni degli alloggi per verificare la qualità dei materiali e la validità delle tecniche costruttive.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMÌ.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere:

se siano a conoscenza dei motivi per i quali presso la regione Toscana non viene dato corso e provveduto alle richieste dei dipendenti in merito a trasferimenti interni, specie se richiesti e determinati da ragioni di salute, nella specie, addirittura trattasi di un caso di invalidità civile;

che cosa intendono fare i ministri interrogati affinché vengano rispettate le norme relative alla tutela del lavoro, anche per la dipendente regionale Andreina Riccadonna, in servizio presso il locale Centro riferimento attività emotrasfusionale e produzione emoderivati, la predetta ebbe a richiedere, il trasferimento ad altri dipartimenti quali agricoltura e foreste, istruzione e cultura, assetto del territorio, turismo e commercio o sicurezza sociale, in forza delle necessità di salute documentalmente provate, da medici pubblici, ma nessuna risposta venne data e la domanda relativa venne semplicemente obliterata;

che cosa debba fare una dipendente come la predetta, che è sola e ha problemi di salute, che possono essere risolti unitamente al suo miglior impiego per evitare l'attuale stato di difficoltà aggra-

vata di salute, oltre che l'abbandono da parte dei superiori che le fanno, di fatto, anche mancare direttive di attività.

(4-03531)

RISPOSTA. — La regione Toscana ha comunicato che la dipendente Andreina Riccadonna è stata collocata in aspettativa retribuita per motivi di salute in quanto sottoposta ad accertamento sanitario in data 13 gennaio 1988, è stata riconosciuta inidonea all'impiego perché affetta da sindrome disforica a sfondo paranoico spiccato e che, successivamente, verrà dispensata dal servizio ai sensi dell'articolo 93 della legge regionale n. 54 del 1973.

A seguito di tale giudizio la signora Riccadonna ha chiesto di essere sottoposta a visita medico-collegiale d'appello al fine di accertare la sua idoneità fisica all'impiego.

Tale ulteriore accertamento medico, fissato per il giorno 29 giugno 1988, è stato rinviato a data da destinarsi.

Il Ministro per gli affari regionali e le riforme istituzionali: MACCANICO.

TEALDI, SARTI, PAGANELLI E SOAVE. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere — premesso che

l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 al primo comma recita testualmente: « Il numero, le sedi e il territorio di competenza degli Uffici di leva corrispondono a quelli dei Distretti Militari »;

parallelamente ai predetti Uffici leva e a stretto opportunissimo contatto con i medesimi, presso i comandi dei distretti hanno sempre lodevolmente operato gli uffici di reclutamento;

in parziale contrasto alla norma soprariportata dallo scorso giugno 1988 i predetti uffici distrettuali di reclutamento, già esistenti in ogni provincia, sono stati soppressi e trasferiti nella sede regionale;

da tale provvedimento accentratore derivano gravissimi inconvenienti, e disagi per i giovani interessati alla chiamata alle armi per servizio di leva che devono espletare pratiche di rinvio per motivi di studio, dispensa *ex* articolo 100, decreto del Presidente della Repubblica sopraccitato, modificato dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, etc. etc.;

gli uffici provinciali, per contro, erano di più facile accesso e con numero di pratiche più limitato, per cui erano in grado di assolvere celermente ai loro compiti con piena soddisfazione dell'utenza, mentre l'unificazione degli Uffici predetti a livello regionale comporta l'obbligo di compiere più lunghi viaggi e sicuri ritardi nell'evasione delle pratiche con conseguenti proteste e giustificati malumori;

pertanto, appare opportuno ripristinare al più presto i soppressi uffici provinciali di reclutamento operati a stretto e continuo contatto con gli uffici leva —

quali provvedimenti si intendono adottare per l'auspicato necessario ripristino degli uffici provinciali di reclutamento. (4-08530)

**RISPOSTA.** — *Non è esatto che gli uffici leva siano stati trasferiti in sede regionale, né tantomeno risultano trasferiti gli uffici reclutamento.*

*Se invece gli interroganti parlando di soppressione degli uffici provinciali di reclutamento hanno inteso riferirsi alla soppressione di consigli di leva di Pavia ed Alessandria e degli annessi gruppi selettori, si chiarisce che il provvedimento è stato adottato solo in via sperimentale nel tentativo di conferire una fisionomia più funzionale e meno onerosa all'organizzazione del settore, nel quadro più generale di sperimentazione presso le regioni militari nord-ovest e Sardegna di un nuovo modello organizzativo dei distretti militari, capace di procedure di lavoro più snelle e funzionali.*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

**TRANTINO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quale giudizio esprima sull'atteggiamento del ministro della sanità, che appare all'interrogante al di fuori di ogni regola civile e da ogni rispetto meritocratico con specifico riferimento all'esclusione dalla commissione ministeriale per la lotta all'AIDS del prof. Fernando Aiuti che non sarà Napoleone come rozzamente afferma il ministro (che non è a sua volta Pasteur) ma risulta essere un clinico apprezzato e serio, un uomo libero (gravissimo delitto) e soprattutto l'autore di indicazioni immunologiche varie (diffusione del profilattico, uso di siringhe sterili per tossicodipendenti, inforinazioni in collaborazione con le associazioni degli omosessuali e del volontariato), che forse perché tali non gradite a chi diserta i lavori di Londra e non inoltra i fondi necessari a ricercatori ricordati solo dalle collette televisive (obolo di Celentano contro il silenzio su 11 miliardi mai arrivati a destinazione). (4-05008)

**RISPOSTA.** — *La commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS è stata istituita, con mandato annuale, dal decreto del ministro della sanità in data 9 gennaio 1987 ed ha, ovviamente, funzioni consultive.*

*Il ministro, tuttavia, ha dichiarato di voler attenersi alle sue indicazioni, come a quelle della più qualificata voce collegiale scientifico-tecnica del nostro paese nel campo specifico. È quindi, risultato fin dall'inizio indispensabile che tale organismo, proprio per la sua decisiva rilevanza propulsiva e per la tempestività degli interventi di politica e di prevenzione sanitaria da promuovere nel delicato settore, fosse posto in condizione di operare regolarmente, con sufficiente armonia ed univocità di intenti e, conseguentemente, con efficacia di risultati, sia pure attraverso ogni necessario dibattito scientifico e tecnico.*

*L'inserimento in tale consesso del professor Fernando Aiuti, ordinario di immunologia clinica, era stato ispirato proprio dalla sua notevole e specifica qualificazione scientifica e dal suo ben noto impegno professionale nella lotta all'AIDS, l'una e l'altro mai da alcuno posti in discussione.*

Per questo lo stesso ministro, quale presidente della commissione, non aveva mancato di assecondare inizialmente il professor Aiuti anche nel sostegno di alcune tesi che, pure, come l'interessato ha avuto lealmente modo di riconoscere, suscitavano notevoli contrasti nei suoi colleghi.

Ciò non significa che la presidenza non abbia successivamente dovuto farsi consapevole della situazione di crescente, progressivo disagio, più volte manifestatagli, vissuta da diversi componenti nell'ambito della commissione fino al punto di ridursi ad evitare ogni attiva partecipazione al dibattito, e strettamente legata ad una serie di atteggiamenti del professor Aiuti. Non sono mancate reiterate esasperazioni polemiche dello stesso Aiuti e numerose dichiarazioni esterne d'insofferenza e di contrasto con i lavori della commissione, sulle quali è persino superfluo insistere, vista l'ampia e continua risonanza da esse avuta negli organi di stampa.

Del tutto vani sono risultati i pur dovuti richiami della presidenza ad evitare almeno la continua proiezione esterna, con caratteri obiettivamente sensazionalistici, soprattutto per gli evidenti effetti dirompenti e disgregatori che ne derivano sulla proficuità dei lavori e sulla serenità delle valutazioni della commissione.

Non è, poi, il caso di soffermarsi anche su altre particolari forme di marcato antagonismo del professor Aiuti, forse legate al suo carattere, chiaramente emerse anche dall'atteggiamento di ostentata polemica dell'associazione nazionale per la lotta contro l'AIDS, sorta anche con il suo contributo, nei confronti del Ministero della sanità: e vale la pena di ricordare che si tratta di una polemica certo non sempre e non da tutti condivisa in seno a quell'associazione, eretta ad ente morale, tanto che persino il presidente del suo collegio dei revisori, consigliere della Corte dei conti Enrico Falcolini, ha ritenuto di dimettersi, motivando con lettera la decisione come protesta verso l'atteggiamento assunto dal professor Aiuti.

Nella delicata e non facile situazione che è così venuta a determinarsi, contro ogni interesse ed ogni aspettativa del mini-

stro della sanità, non ci si può certo stupire se, al momento di rinnovare la commissione all'atto della scadenza del suo mandato, ridondandola, anche per obiettive esigenze di rotazione e completezza, con l'inserimento di una rappresentanza di tutte le specializzazioni mediche interessate all'AIDS e con la conseguente necessità di sostituire alcuni componenti, anche il professor Aiuti figura fra quelli non confermati.

Sull'umana stima e simpatia per l'uomo di scienza il ministro si è trovato nella condizione di dover far prevalere per quanto spiacevoli, in base alle considerazioni dianzi esposte, le proprie responsabilità politico-amministrative.

Neppure bisogna dimenticare, del resto, che altri clinici e medici di chiara fama hanno accettato la sostituzione senza clamori. Si farebbe grande torto se non si fosse loro grati, non soltanto per l'apporto significativo dato con la partecipazione alla commissione contro l'AIDS, ma anche per quello che continuano a dare, essendosi resi disponibili per quelle ed altre attività.

Il Ministro della sanità: DONAT-CATTIN.

TRANTINO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere se è a conoscenza che l'ufficiale giudiziario della pretura di Trecastagni (Catania) è stato di recente trasferito a sua domanda presso l'Ufficio Unico delle Corte d'appello di Catania e il posto resosi vacante nella indicata pretura non è stato messo a concorso per poter così consentire domande di trasferimento ad eventuali aspiranti, anzi è stato occupato con trasferimento d'ufficio da un ufficiale giudiziario vincitore dell'ultimo concorso che attualmente presta servizio per il periodo di tirocinio presso l'Ufficio Unico della Corte d'appello di Catania;

si interroga per sapere quali provvedimenti intende adottare per ovviare all'anomala situazione venutasi a creare con il trasferimento d'ufficio nel posto

vacante della pretura di Trecastagni, mai pubblicato nell'apposito Bollettino Ufficiale (considerato che i tirocinanti ufficiali giudiziari dell'ultimo concorso, esaurito il periodo di tirocinio, sono destinati alle sedi di pretura vacanti), al fine di porre rimedio ad una illegittima situazione oltre il limite del tollerabile. (4-08624)

**RISPOSTA.** — *Si è dovuto procedere a detta assegnazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, che consente l'assegnazione dei vincitori di concorso per tale categoria di personale soltanto a sedi di pretura, dopo l'espletamento di un periodo di tirocinio di sei mesi presso gli uffici unici di tribunale o di corte d'appello.*

*Si fa presente che l'ultimo concorso a 160 posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 26 febbraio 1988, ha avuto carattere distrettuale, a differenza di tutti quelli precedentemente espletati, che erano su base nazionale. Ciò ha causato notevoli disagi a questa Amministrazione, costretta a congelare immediatamente tutte le sedi di pretura libere nei distretti per i quali era stato bandito il concorso, ivi comprese quelle molto richieste da ufficiali giudiziari già in servizio.*

*Non risultando comunque sufficiente il numero delle preture libere, si è reso necessario reperire le altre (compresa la pretura di Trecastagni) man mano che si rendevano vacanti, per poter garantire i 160 posti cui destinare i vincitori, dopo il periodo di tirocinio previsto dall'ordinamento degli ufficiali giudiziari.*

*Conseguentemente non si è potuto procedere alla pubblicazione della vacanza presso la pretura di Trecastagni.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.

**TREMAGLIA.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

il numero esatto degli iscritti e frequentanti i corsi inferiori di lingua e cultura italiana a Watford (G.B.) per gli anni scolastici 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988 e 1988-1989 suddivisi per anni; se è vero, che le autorità scolastiche italiane nel 1985 dichiaravano circa 200 (duecento) bambini frequentanti detti corsi, e come si conciliano queste dichiarazioni con un resoconto fatto nella stessa epoca dal Comitato Scuola-Famiglia di Watford nel quale si legge che spesso vi erano classi con due o tre alunni soltanto.

Per sapere se è vero che in alcuni corsi gli orari erano differenti, che gli insegnanti abitualmente arrivavano in ritardo o finivano prima, che nei corsi in questione era stato notato un eccessivo numero di supplenze.

Per conoscere, infine, se per il corrente anno scolastico la situazione sia migliorata e quali provvedimenti siano stati presi per migliorarla da parte della Direzione didattica italiana di Londra.

(4-09023)

**RISPOSTA.** — *Per quanto attiene il numero degli iscritti e frequentanti i corsi di lingua e cultura a livello elementare e medio di Watford, si forniscono i seguenti dati:*

## X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1989

Anno scolastico	1984-85		1985-86		1986-87		1987-88		1988-89	
	(1) I	(2) F								
livello elementare . . . . .	72	62	58	52	53	48	54	37	46	46
livello medio . . . . .	103	92	88	78	96	79	57	47	41	41
	175	154	146	130	149	127	111	84	87	87

(1) I = Iscritti.

(2) F = Frequentanti.

Inoltre, in base a quanto emerge dagli atti sull'argomento, non risulta che nel 1985 sia stata dichiarata da parte delle autorità scolastiche italiane la frequenza di circa 200 allievi, mentre per quanto riguarda il numero delle frequenze delle singole classi, dall'esame dei registri relativi al 1985 è emerso che solo in qualche classe e molto saltuariamente si è avuta una frequenza di tre-quattro alunni.

In merito agli orari dei corsi, la differenza esistente tra quelli dei corsi elementari e quelli dei corsi medi è dovuta al diverso tetto orario settimanale dei docenti elementari (24 ore) e medi (18 ore).

Circa eventuali ritardi, dagli atti risulta altresì che nel 1985 un docente è arrivato alcune volte in ritardo ed è stato richiamato all'osservanza dell'orario di servizio, mentre per le supplenze i dati dell'anno scolastico 1984-85 indicano complessivamente 13 giorni per due docenti elementari e 28 giorni per tre docenti medi.

Infine, tra i provvedimenti presi per razionalizzare la situazione dei corsi, può essere citato l'accorpamento dei corsi a livello medio di Watford, attuato mediante la riduzione del loro numero da sette nel 1986-87 a tre nel 1988-89.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: MANZOLINI.

TREMAGLIA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere i motivi reali che hanno portato alla perdita da parte della Direzione didattica italiana di Londra, dell'uso di alcune aule della « Chater school » di Watford (GB) per i corsi di lingua e cultura italiana per l'anno scolastico 1987-1988.

Per sapere se, in questo fatto, che ha creato non indifferenti disagi alle famiglie e agli alunni italiani frequentanti i corsi, non vi siano per caso responsabilità della stessa direzione didattica che, pur tempestivamente informata, non tenne nella dovuta considerazione segnalazioni di episodi spiacevoli, che avrebbero potuto costringere le autorità scolastiche inglesi a ritirare la concessione dell'uso dell'edificio in questione, e non prese i dovuti provvedimenti nei confronti degli insegnanti che in quelle specifiche occasioni avevano la responsabilità degli alunni.

L'interrogante chiede altresì di sapere se risponde a verità che al novembre del 1987, a due mesi dall'apertura dell'anno scolastico, i bambini italiani frequentanti il 3° anno ancora non avevano ricevuto i testi scolastici, ma in compenso avevano visto il susseguirsi di ben tre docenti con le conseguenze facilmente immaginabili sull'insegnamento; e se non si ritenga

dannosa e controproducente la polemica accesi fra insegnanti, Direzione didattica, autorità consolari da una parte e i genitori del Comitato Scuola-Famiglia e la comunità italiana Watford dall'altra, e che cosa sia stato fatto per attenuarla.

Infine, si chiede di sapere, per l'anno scolastico testé iniziato, alla luce delle passate carenze e disfunzioni, quali provvedimenti la Direzione didattica italiana di Londra abbia personalmente preso onde evitarle negli interessi degli alunni e dell'insegnamento, e per ridare tranquillità e serenità alla comunità italiana di Watford. (4-09024)

*RISPOSTA. — I motivi che hanno portato alla perdita dell'uso di alcune aule della Charter School di Watford per i corsi di lingua e cultura italiana sono da ricercarsi sia nella chiusura della scuola ospitante, avvenuta nell'estate del 1987, sia nelle difficoltà incontrate nel risolvere il problema della sorveglianza dei ragazzi al di fuori delle aule, richiesta dal Headmaster della scuola e che, in altri casi analoghi, era stata assicurata, in mancanza di bidelli, dai comitati-genitori.*

*Non si ravvisano invece responsabilità da parte dei locali uffici scolastici, i quali, appena informati di alcuni lievi incidenti occorsi, non avevano mancato di richiamare un insegnante ad una più rigorosa osservanza dei suoi doveri di puntualità. Per un certo periodo di tempo il COASIT (comitato assistenza sociale italiano) di Londra aveva anche retribuito un bidello locale per assicurare la sorveglianza, soluzione che non è stata tuttavia ritenuta sufficiente dal Headmaster della scuola.*

*L'avvicendamento dei docenti all'inizio dell'anno scolastico 1987/88 è stato determinato dal ritardo verificatosi nell'invio dall'Italia del professore di nuova nomina, il quale ha assunto servizio presso la circoscrizione consolare di Londra il 7 dicembre 1987. Pertanto, nei primi mesi di scuola, secondo la normativa vigente, sono stati utilizzati due docenti temporaneamente a disposizione. Inoltre, per quanto riguarda i testi scolastici, essi furono consegnati, per motivi didattico-organizzativi, appena la situazione del corso si stabilizzò.*

*Infine, per ovviare agli inconvenienti prodotti dai contrasti emersi con il comitato scuola famiglia di Watford, il quale ha definitivamente cessato di operare durante il 1988, si sono tenuti una serie di incontri tendenti a sviluppare migliori rapporti con le autorità scolastiche locali. Sono state inoltre avviate iniziative volte a riprendere una fattiva collaborazione con i genitori degli alunni frequentanti i corsi di Watford. Infatti nel corso del 1988 non sono state rilevate manifestazioni del perdurare del passato stato di disagio.*

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri: MANZOLINI.

VESCE, MELLINI, AGLIETTA E RUTELLI. — *Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia. — Per sapere — premezzo che*

Robert E. Whitehead, cittadino americano, detenuto nel carcere di Rebibbia dal 14 marzo 1987, è in attesa di essere estradato negli USA per un'accusa di truffa e furto;

prima la Sezione Istruttoria ed in seguito la seconda Sezione Penale della Cassazione il 19 febbraio 1988 hanno dato parere favorevole all'estradizione, ignorando, secondo il Whitehead, i motivi reali per i quali sarebbe scattato il mandato di cattura nei suoi confronti;

il cittadino americano, che ha lavorato cinque anni come agente sotto contratto per i servizi segreti americani, afferma di aver fornito ai giudici gli elementi necessari per valutare la montatura nei suoi confronti che sarebbe stata motivata dal suo rifiuto a compiere azioni che si scontravano con la sua coscienza ed al conseguente timore che potesse svelare i segreti di cui era a conoscenza;

lo stesso afferma inoltre che gli uffici americani, competenti del caso, hanno mentito dichiarando di essere in possesso di una sua confessione scritta e firmata, tanto è vero che non ne hanno inviato una copia né tantomeno altri do-

cumenti che erano obbligatori per la richiesta d'estradizione;

infine lo stesso, che dichiara oltretutto di temere per la propria vita in caso di attuazione dell'estradizione, ha fatto formale richiesta di asilo politico nel nostro paese —:

1) con quali criteri e per quali valutazioni è stata, sino a questo momento, data l'autorizzazione per l'estradizione e non sono state considerate valide le argomentazioni fornite dal Whitehead sul carattere politico per il caso che lo riguarda;

2) se non ritengano necessario ed urgente arrivare alla più completa verifica dei fatti sopracitati e nel caso tutto ciò corrispondesse al vero, in base agli articoli 10 e 26 della Costituzione, concedere a pieno titolo asilo politico al Whitehead. (4-05778)

**RISPOSTA.** — *Il governo degli USA ha chiesto l'estradizione del cittadino irlandese (non americano) Robert E. Whitehead perché colpito da mandato di arresto emesso il 6 marzo 1987 dalla corte suprema dello Stato di New York — contea di New York — per truffa e tre episodi di furto aggravato.*

*La richiesta di arresto del Whitehead ai fini estradizionali è stata presentata all'Interpool il 13 marzo 1987 in base al trattato di estradizione italo-statunitense firmato a Roma il 13 ottobre 1983.*

*Il Whitehead è stato arrestato nel nostro paese il 14 marzo 1987.*

*La sezione istruttoria presso la corte di appello di Roma — competente per territorio — in data 16 luglio 1987, ha deliberato in senso favorevole alla estradizione del Whitehead, precisando, altresì, che l'affermazione dell'estradando, secondo cui egli sarebbe perseguito per ragioni politiche, oltre che essere sfornita del benché minimo elemento di prova, è intrinsecamente inverosimile. Del tutto irrilevanti, ai fini della decisione, poi, sono gli affermati e non provati rapporti pregressi del Whitehead con l'FBI.*

*Detta decisione è passata in giudicato in data 19 febbraio 1988, a seguito di rigetto da parte della Corte di Cassazione del ricorso presentato dall'estradando.*

*L'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'interno, nella seduta del 13 maggio 1988, non ha ritenuto di prendere in considerazione la richiesta di asilo politico avanzata dal suddetto cittadino irlandese, non contenendo la relativa istanza elementi atti a comprovare il fondato timore di persecuzione.*

*Con provvedimento in data 28 luglio 1988, questo Ministero ha accolto la domanda di estradizione avanzata dagli USA nei confronti del predetto Whitehead per i reati di truffa e di triplice furto aggravato.*

*Per completezza devo aggiungere che questo Ministero, in via eccezionale, ha preteso e ottenuto dalle autorità americane di esaminare i verbali autentici del giudizio, con particolare riguardo a quello dell'interrogatorio reso dal Whitehead dinanzi all'autorità giudiziaria.*

*Da tale verbale emerge il modo inequivoco che il Whitehead, interrogato dal competente giudice americano in merito alle imputazioni formulate a suo carico, si è espressamente dichiarato colpevole, e, interpellato sulla natura e sull'entità delle pene previste dalle imputazioni ascrittegli, ha riconosciuto di esserne perfettamente al corrente.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.

**VESCE, MELLINI, AGLIETTA, PANNELLA E CALDERISI.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. — Per sapere — premesso che*

*il 3 giugno 1988 Bruno Rizza fu arrestato dai carabinieri di Noto con l'accusa di oltraggio e resistenza e sui fatti che portarono all'arresto vi furono due versioni differenti;*

*per i carabinieri il giovane venne arrestato dopo un inseguimento durato oltre 20 minuti e quando fu costretto a fermarsi provò a scappare a piedi cadendo e facendosi male;*

*per il Rizza le cose sarebbero andate in maniera diametralmente opposta poiché egli si sarebbe immediatamente*

fermato appena sentita la sirena delle forze dell'ordine, sarebbe sceso dalla macchina e dopo essersi inginocchiato ed aver alzato le mani avrebbe declinato le proprie generalità, a quel punto i carabinieri lo avrebbero malmenato per poi portarlo in caserma;

il giovane che venne portato in ospedale per essere medicato e fu invece ricoverato dai medici dichiarò di essere stato colpito con calci, pugni e con un corpo contundente tanto da riportare due denti rotti, l'occhio sinistro totalmente nero e con un punto di sutura, una lesione alla testa e varie ecchimosi alle spalle —:

1) se corrisponde al vero che vi sono state alcune testimonianze a favore delle dichiarazioni del giovane, che è stato tra l'altro posto immediatamente in libertà provvisoria dal giudice, ed in ogni caso come avrebbe potuto il Rizza procurarsi tali e tante lesioni con una semplice caduta;

2) se e quali provvedimenti sono stati presi nei confronti dei carabinieri coinvolti nell'episodio;

3) se sono stati denunciati episodi simili in passato che hanno visto il coinvolgimento delle forze dell'ordine a Noto.

(4-07718)

**RISPOSTA.** — *La procura della Repubblica presso il tribunale di Siracusa, tramite la procura generale di Catania, ha reso noto che è stata spedita comunicazione giudiziaria ai carabinieri che hanno proceduto all'arresto di Bruno Rizza, siccome indiziati del delitto di lesioni personali gravi aggravate, e contestualmente è stata disposta perizia medico-legale sulla persona dello stesso Rizza, per accertare l'entità e le cause delle lesioni riportate. Si attende il deposito della relazione peritale, all'esito della quale saranno adottati gli opportuni provvedimenti.*

*Lo stato del procedimento non consente di riferire ulteriori particolari in relazione alle testimonianze raccolte.*

*Infine, per quanto concerne il punto 3) dell'interrogazione, è stato accertato che*

*presso la pretura di Noto è pendente il procedimento penale n. 1527 del 1987 registro generale a carico di due vicebrigadieri e di un carabiniere, in servizio presso la locale stazione, perché imputati di lesioni ed altro.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.

**VESCE E TAMINO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

il 15 settembre 1988 è stato eseguito nei confronti di Antonio Vettore l'ordine di carcerazione n. 207/88 della Procura di Venezia, in seguito alla sentenza della Corte di appello di Venezia del 19 gennaio 1984 divenuta irrevocabile il 6 ottobre 1987 con cui l'imputato veniva condannato a due anni e quattro mesi di reclusione per tentata rapina aggravata;

il Vettore dal giorno della rapina in oggetto è paralizzato dalla linea mammaria in giù, per questa menomazione allo stesso è stata riconosciuta un'invalidità pari al 100 per cento;

Antonio Vettore, da allora, è costretto a vivere prono sul letto, poiché non gli è consentita la posizione distesa sul dorso per le ormai croniche piaghe da decubito ed è totalmente dipendente dagli altri per qualsiasi movimento (deve essere lavato, accudito stante anche la totale perdita di controllo degli sfinteri);

la paraplegia ha provocato altri gravi disturbi quali articolazioni calcificate, osteoporosi, fistole uretrali, parziale blocco della gabbia toracica (il tutto certificato da numerose documentazioni mediche);

attualmente si trova detenuto nel reparto carcerario presso l'ospedale di Padova, il cosiddetto *bunker*, dove nessuno lo lava o lo gira e data la posizione delle piaghe rischia continue infezioni per la mancanza di igiene ed ha spesso cistiti accompagnate da ematuria;

nel *bunker* non si può fumare, non si può spedire posta, non si possono comprare giornali o fare un minimo di spesa, non vi è nessuno spazio dove i detenuti possano stare insieme, vi è una situazione talmente gravosa che spesso i detenuti, anche contro il parere del medico, chiedono di tornare in carcere;

lo stesso personale denunciò in passato il totale disservizio che regnava all'interno del *bunker*, le carenze di personale e le giuste proteste dei detenuti per la mancanza di cure ed assistenza (la denuncia fu presentata al Presidente della USL 21, alla Direzione sanitaria ed alla Procura della Repubblica di Padova);

al Vettore è stato concesso dal giudice di sorveglianza un permesso (ai sensi dell'articolo 80) ma il PM l'ha impugnato con la motivazione che il reato era troppo grave, non tenendo conto della gravità dello stato di salute del Vettore;

il Vettore infine non sopportando più le umiliazioni e le sofferenze ha tentato il suicidio passandosi delle garze intorno al collo e legandole alle sbarre del letto per poi buttarsi giù ed è stato salvato da un altro detenuto che, per fortuna, si è accorto di quanto stava avvenendo;

lo psichiatra che lo ha in seguito visitato non solo ha dichiarato che per il pericolo di ripetersi di azioni del genere il Vettore può essere considerato un soggetto a rischio ma ha messo l'accento sulla necessità di un futuro appoggio psicologico —:

1) per quale motivo, vista l'assoluta incompatibilità non solo con qualsivoglia struttura sanitaria, ma anche con la maggior parte delle strutture ospedaliere esistenti oggi in Italia non si è applicato l'articolo 147, n. 2 c.p. per rinviare l'esecuzione della pena e si è arrivati addirittura a negare al Vettore la possibilità di un permesso basandosi sulla presunta gravità di un reato commesso ormai circa 10 anni fa e che vede l'autore costretto all'immobilità da allora:

2) se non ritenga oltretutto assurdo che il Vettore sia detenuto all'interno del *bunker* che oltre a dimostrare enormi carenze sanitarie per tutti i detenuti è assolutamente inadatto alle gravi condizioni in cui versa il Vettore. (4-08690)

RISPOSTA. — Antonio Vettore venne arrestato in data 18 marzo 1987, per espiazione di pena con scadenza 6 dicembre 1990, ed associato alla casa circondariale di Padova.

In considerazione delle sue gravi condizioni di salute, trattandosi di soggetto paraplegico con pesanti menomazioni funzionali, il Vettore, lo stesso giorno del suo ingresso in carcere, veniva immediatamente ricoverato presso il locale ospedale civile, su iniziativa della direzione della casa circondariale, successivamente ratificata dal competente magistrato di sorveglianza, data l'impossibilità di adeguata assistenza all'interno della casa circondariale.

In data 22 maggio 1987 il Vettore otteneva il beneficio degli arresti domiciliari.

A seguito di successivo arresto in data 15 settembre 1988, su ordine di carcerazione della procura generale della Repubblica di Venezia, lo stesso veniva subito ricoverato in ospedale per le medesime motivazioni di carattere sanitario, di cui alla precedente diagnosi.

A seguito del nuovo ricovero, attese le condizioni del detenuto in questione, il competente ufficio di questo Ministero, tramite la direzione della casa circondariale di Padova, provvedeva a sensibilizzare ulteriormente il magistrato di sorveglianza, che aveva ratificato il ricovero predetto.

Il tribunale di sorveglianza di Venezia, con ordinanza in data 21 ottobre 1988, accoglieva l'istanza avanzata dal detenuto disponendo, in applicazione dell'articolo 147 n. 2 del codice penale, il differimento per un anno della pena in corso di espiazione.

A seguito di detto provvedimento, il Vettore, dal 22 ottobre 1988, non risulta più detenuto.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.

VESCE, MELLINI, AGLIETTA E RUTELLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che

Nanni Balestrini, scrittore, il 28 settembre 1988, ad Aachen, posto di frontiera tra la Germania ed il Belgio, è stato fermato per controlli, portato in ufficio e sottoposto a perquisizione personale ed infine interrogato;

il Balestrini è stato sottoposto a tutto ciò perché risultava nei suoi confronti un mandato di cattura. Dopo un'ora è arrivata da Bruxelles la risposta: il mandato non era più operante;

il Balestrini era stato arrestato nell'82 per fatti inerenti all'inchiesta sul « 7 Aprile » ed, in seguito, nell'84, assolto con formula piena;

un caso simile si era verificato, sempre in un posto di frontiera belga, alla professoressa Alisa Del Re, anch'essa imputata assolta nel processo « 7 Aprile », e secondo quanto avevano riferito le autorità belghe era dovuto ad una « dimenticanza » delle autorità italiane nei confronti dell'Interpol sull'avvenuta assoluzione;

sulla vicenda di Alisa Del Re era già stata presentata dai deputati del gruppo federalista europeo un'interrogazione (n. 4-08140) —:

1) se questo ulteriore episodio, verificatosi nei confronti di un cittadino italiano imputato assolto con formula piena nel processo « 7 Aprile », sia dovuto ad una ulteriore « dimenticanza » delle autorità italiane ed eventualmente come è possibile che ciò sia potuto riavvenire nonostante la precedente denuncia del gruppo parlamentare federalista europeo su un episodio simile;

2) se i ministri, per quanto di loro competenza, non ritengano, questa volta, di intervenire seriamente affinché non abbiano a ripetersi simili « dimenticanze » che possono apparire come atti dettati da esclusiva volontà persecutoria. (4-09272)

RISPOSTA. — *In data 4 febbraio 1980 questo Ministero, concordando con il parere espresso dalla procura generale di Venezia, autorizzava la diffusione delle ricerche in campo internazionale del connazionale Giancarlo Balestrini, detto Nanni, perché colpito dall'ordine di cattura emesso il 6 aprile 1979 n. 710 dalla procura della Repubblica di Padova per il delitto di concorso in associazione sovversiva.*

*Successivamente, e precisamente il 4 luglio 1980, lo stesso Balestrini veniva colpito da mandato di cattura n. 1067 del 1980 emesso dall'ufficio istruzione di Roma per i delitti di associazione sovversiva e banda armata.*

*Con sentenza del 12 giugno 1984 la corte di assise di Roma, pronunciandosi in ordine al procedimento penale cosiddetto del 7 aprile, assolveva per insufficienza di prove il Balestrini dalle imputazioni a lui ascritte, revocando i relativi provvedimenti di cattura.*

*Conseguentemente, in data 7 agosto 1984, l'ufficio Interpol comunicava telegraficamente alle polizie degli altri paesi aderenti all'organizzazione internazionale dell'Interpol la revoca delle predette ricerche.*

*In merito al caso in questione, il console generale d'Italia in Liegi ha reso noto al Ministero degli affari esteri che, a seguito di approfondite ricerche esperite presso il locale comando della gendarmeria, è rimasto confermato che il Balestrini, è stato fermato per verifiche dai gendarmi belgi al valico autostradale di frontiera di Lichtenbuch, mentre proveniva dalla Repubblica Federale di Germania.*

*I gendarmi avrebbero subito informato il proprio stato maggiore a Bruxelles, il quale, dopo aver effettuato i dovuti controlli, avrebbe disposto l'immediato rilascio del Balestrini.*

*Inoltre, il predetto comando della gendarmeria ha precisato che l'episodio non sarebbe avvenuto il giorno 28 settembre 1988 ma il giorno 30. Le autorità belghe hanno infine assicurato al predetto console generale, di aver provveduto alla can-*

*cellazione del Balestrini dall'elenco dei ricercati di frontiera.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.

VIZZINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

in data 28 aprile 1983 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, nell'intento di rinsaldare le relazioni culturali tra i due paesi, è stato stipulato un Accordo « sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio » ratificato, con legge n. 760 del 18 ottobre 1984, dal Parlamento italiano;

all'articolo uno (istruzione primaria e secondaria) comma terzo dell'Accordo stesso è riportato che il riconoscimento di titoli di studio o di studi parziali compiuti in cicli di formazione scolastica che siano istituiti in uno degli Stati contraenti è subordinato all'esame e confronto dei piani di studio ed all'esame della sostanziale corrispondenza dei programmi scolastici da parte di una apposita commissione mista, composta pariteticamente da rappresentanti delle due parti il cui compito sarà quello di formulare proposte ai Governi dei due Stati e l'eventuale equipollenza con o senza necessità di esami integrativi, sarà formalizzata, mediante scambio di note tra le due Parti, che formerà parte integrante dell'Accordo;

all'articolo 6 comma secondo della legge 30 luglio 1980, n. 60 sulla « Riforma dell'ordinamento scolastico » della Repubblica di San Marino è riportato che il riconoscimento reciproco dei titoli di studio tra la Repubblica di San Marino e gli altri Stati è regolato da apposite norme;

le apposite norme per il riconoscimento reciproco dei titoli di studio tra la Repubblica italiana e quella di San Marino non possono che essere quelle previ-

ste e contemplate dall'Accordo culturale del 28 aprile 1983;

i cittadini della Repubblica di San Marino forniti dei titoli di studio rilasciati al termine dell'istruzione media inferiore ed al termine dell'istruzione media superiore dalle rispettive scuole di istruzione media superiore o presso le Università della Repubblica italiana senza il rispetto delle norme tutte riportate nell'Accordo culturale suddetto;

la violazione più eclatante di quanto previsto dall'Accordo culturale consiste nella mancata costituzione a tutt'oggi della Commissione mista composta pariteticamente tra le Parti firmatarie dell'Accordo stesso, con la conseguenza negativa che non si sono potute elaborare le tabelle di equipollenza dei reciproci titoli di studio rilasciati dalle scuole sammarinesi e italiane;

pertanto i titoli di studio tutti rilasciati dalle scuole ed istituti della Repubblica di San Marino a tutt'oggi non possono essere considerati « atti costitutivi di effetti giuridici » per il proseguimento degli studi nelle scuole ed Università della Repubblica italiana per la mancanza di quei presupposti necessari per il riconoscimento della equipollenza dei titoli di studio rilasciati sia dallo Stato italiano che da quello di San Marino —:

quali provvedimenti urgenti intendono prendere il Presidente del Consiglio dei ministri, il ministro degli esteri ed il ministro della pubblica istruzione affinché sia scrupolosamente osservato in ogni sua parte l'Accordo culturale stipulato il 28 aprile 1983 tra la Repubblica italiana e se non intendano invitare, a tutela di precisi interessi pubblici, gli organi competenti degli esteri e della pubblica istruzione a prendere immediati contatti diplomatici con la costituzione, e con ogni urgenza possibile, della commissione mista paritetica prevista dal suddetto Accordo affinché siano limitati il più possibile, ove legge lo permetta, i danni che nel frattempo, hanno subito gli studenti sammarinesi iscrivendosi presso scuole o

università italiane con titoli di studio esteri privi di efficacia giuridica. (4-08612)

**RISPOSTA.** — *L'articolo 1, comma primo, dell'accordo italo-sanmarinese del 28 aprile 1983 sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio dispone che i titoli conseguiti al termine dei cicli di istruzione primaria e secondaria già istituiti in ciascuno dei due Stati contraenti all'atto della firma dell'accordo stesso sono riconosciuti nell'altro Stato ai fini del proseguimento degli studi al livello successivo.*

*I cicli di studio già istituiti nella Repubblica di San Marino all'atto della firma dell'accordo sopra citato, erano quelli relativi alla scuola elementare e media di primo grado, al ginnasio, al liceo classico, al liceo linguistico e al biennio dell'istituto tecnico industriale.*

*Pertanto, i cittadini di San Marino in possesso dei titoli sanmarinesi della licenza di scuola media o del diploma di maturità classica e linguistica hanno titolo per iscriversi rispettivamente a scuole secondarie di secondo grado o a università italiane.*

*Inoltre, il predetto articolo stabilisce, al comma secondo, la convalida degli studi parziali compiuti in uno dei due Stati ai fini dell'iscrizione presso istituti dell'altro Stato, nella classe corrispondente a quella cui il titolo presentato darebbe accesso nella scuola di provenienza.*

*Il disposto del comma terzo dell'articolo 1 prevede invece l'intervento di un'apposita commissione mista paritetica, ma ciò solo qualora si produca una determinata situazione.*

*Infatti, la predetta commissione è chiamata ad operare nel caso specifico in cui si intenda ottenere il riconoscimento in uno di due Stati contraenti di titoli di studio o di studi parziali, conseguiti, ovvero compiuti in cicli di formazione scolastica che siano stati istituiti nell'altro Stato contraente dopo la firma dell'accordo, ovvero in cicli già istituiti ma di cui siano stati modificati i programmi.*

*In tali casi il riconoscimento è pertanto subordinato all'esame e al confronto dei piani di studio da parte della commissione mista e alla sostanziale corrispondenza dei*

*programmi. L'eventuale equipollenza viene stabilita, dai due governi, sulla base delle proposte formulate al riguardo dalla commissione.*

*Sempre relativamente a quanto previsto dal comma terzo dell'articolo 1, si precisa che la commissione mista si è già riunita a San Marino il 5 aprile 1986 e, più recentemente, il 19 dicembre 1988.*

*Nel far presente che l'accordo del 28 aprile 1983 non è stato ancora ratificato da San Marino, si fa notare che in conformità a quanto previsto dal comma primo e secondo del citato articolo 1 dell'accordo, i cittadini sanmarinesi in possesso dei requisiti richiesti possono proseguire regolarmente gli studi presso gli istituti di istruzione secondaria presso le università italiane e che, di conseguenza, i pretesi danni che gli studenti sanmarinesi avrebbero subito iscrivendosi presso università italiane con titoli di studio esteri privi di efficacia giuridica, non sussistono.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: MANZOLINI.

**ZAVETTIERI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — tenuto conto che

la risposta del Ministro del 4 febbraio 1985 all'interrogazione n. 4-02174 res. n. 75 del 18 gennaio 1984 non ha avuto esito alcuno;

la pretura di Chiaravalle, erroneamente investita del problema e non competente per territorio, rimetteva alla procura di Catanzaro gli atti relativi all'inchiesta nei confronti dell'amministrazione comunale di Gasperina;

è stato istaurato fin dal 19 maggio 1984, procedimento penale iscritto al n. 1201/84 RGPM-A a carico di Macrina Gregorio + 10 quale sindaco e consiglieri comunali del comune di Gasperina per i reati di interessi privati in atti di ufficio, abuso di atti di ufficio, crollo colposo di un muro e di parte di un fabbricato, frode di pubbliche forniture, truffa nonché di contravvenzioni edilizie previste

dalle leggi del 28 gennaio 1977 n. 10 e 2 febbraio 1974 n. 64;

l'istruttoria, trasmessa all'ufficio competente in data 24 maggio, dorme da allora sonni tranquilli non si sa bene se insabbiata, o addirittura chiusa anche se non è stato notificato alcunché ai ricorrenti —:

quali iniziative il ministro ritenga di poter adottare, nell'ambito delle sue competenze, per rimuovere inerzie che alla lunga diventano colpevoli e sollecitare la definizione dell'iter istruttorio della questione per permettere alla giustizia di fare il suo corso prima che i reati si prescrivano aggravando la crisi della giustizia e la sfiducia nelle istituzioni.

(4-05482)

*RISPOSTA. — Da informazioni assunte presso la procura generale della Repubblica di Catanzaro risulta che è pendente presso l'ufficio istruzione della stessa sede il procedimento penale contro Gregorio Macrina più dieci, che era stato formalizzato in data 24 maggio 1984.*

*Il 2 novembre 1984 veniva disposta perizia tecnica collegiale con formulazione di quesiti alquanto complessi.*

*I tre periti, tutti ingegneri, depositavano ben sette separate relazioni di perizia, l'ul-*

*tima delle quali perveniva al citato ufficio, unitamente al fascicolo processuale, il 22 gennaio 1987.*

*Si procedeva quindi alla liquidazione degli onorari spettanti ai periti ed alle formalità connesse, a seguito delle quali il giudice istruttore aveva finalmente la disponibilità materiale del fascicolo processuale.*

*Dalle notizie fornite dalla procura generale della Repubblica di Catanzaro risulta inoltre che il procedimento contro Gregorio Macrina più dieci è soltanto uno degli oltre cinquecento procedimenti penali — molti dei quali contro la Pubblica Amministrazione — di cui è titolare ciascuno dei due giudici istruttori in servizio presso l'ufficio istruzione della stessa sede.*

*Comunque, secondo le assicurazioni ricevute in proposito, l'istruttoria relativa al procedimento penale in questione è attualmente in corso e, prelieve le dovute determinazioni del pubblico ministero, si procederà da parte del giudice istruttore con assoluta urgenza alla contestazione dei reati, se necessaria, e quindi alla più rapida chiusura dell'istruzione.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.